



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

**Luxemburgi, 1739**

Anno Septimo.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74708](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74708)

specialem ipsi Vicario Generali, & Procuratori Generali gratiam facere volentes; & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinari, Summarium præsertim, cum omnibus, & singulis in eo contentis auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: Salva tamen semper in præmissis auctoritate memoratæ Congregationis Cardinalium.

Confirmatio  
relati Sum-  
marii.

Claufulæ.

§. 2. Decernentes ipsas præsentis literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit plenissime suffragari; sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut earumdem presentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis presentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXIV. Octobris MDCLXXXII. Pontificatus nostri Anno Sexto.

CX.

Confirmatur Decretum Card. Protectoris circa abrogationem Commissariorum Generalium pro Provinciis Indiarum Orientalium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia.

*De Commissariis Generalibus Indiarum, vide Urbanus VIII. Const. ed. 1625, Novem. 20. P. 3.*

INNOCENTIUS PAPA XI.

*Ad futuram rei memoriam.*

Exordium.

EX debito pastoralis officii, quod inscrutabilis Divinæ Sapientiæ altitudo humilitati nostræ, viribus licet, & meritis longe impari, imponere dignata est, paternam Christifidelium qui e fluctibus sæculi in portum vitæ religiose confugerunt, curam peculiari charitate assidue gerentes, ea, quæ pro felici, prosperoque illorum regimine, & gubernio provide constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma, & illibata persistant, Apostolici muniminis præsidio, cum id a nobis petitur libenter corroboramus.

Species facti.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Ambrosius ab Assumptione Frater expressè professus, ac Procurator Provinciarum S. Thomæ Apostoli, & Matris Dei in Indiis Orientalibus Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, quod Venerabilis Frater Noster Alderanus Episcopus Tuscula-

nus S. R. E. Cardinalis Cybus nuncupatus, dicti Ordinis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protector inhærendo quibusdam patentibus literis a dilecto filio Petro Marino Sormano Generali ejusdem Ordinis die 21. Maji proxime præteriti emanatis, easque opportune declarando, & quæ deerant supplendo, decrevit, & mandavit, ne de cætero Commissarii Generales ad dictas Provincias amplius deputentur, variasque ordinationes fecit, tam circa deputationem Præsidentum, & Conjudicum; qui Causas appellationum in eisdem Provinciis cognoscant, & sine debito prout juris fuerit terminent, quam circa Commissarios ad visitandas Provincias hujusmodi, celebrandaque illorum Capitula Provincialia deputari solitos, necnon circa præcedentiam dictis Præsidentibus decernendam, & alias, prout uberius continetur in ipsius Alderani Episcopi Cardinalis, & Protectoris Literis patentibus desuper expeditis, tenoris, qui sequitur, videlicet:

§. 2. Alderanus Episcopus Tusculanus S. R. E. Cardinalis Cybo Seraphici Ordinis S. Francisci apud S. Sedem Protector.

§. 3. Dilectis Nobis in Christo Patribus Provincialibus, Provinciæ Patribus, Custodi, Diffinitoribus, ceterisque aliis Patribus, & Fratribus Provinciarum nuncupatarum S. Thomæ Apostoli, & Matris Dei in Indiis Orientalibus salutem, & divinatorum Chriftmatum incrementum. Fr. Ambrosius ab Assumptione Provinciæ Matris Dei Pater, & Commissarius Generalis Terræ Sanctæ, quem procuratorio nomine ad Capitulum Generale, & ad Romanam Curiam prout utriusque vestræ Provinciæ negotiis ablegatus, exhibuit Nobis quasdam Literas patentes Patris Petri Marini Sormani Moderni Ministri Generalis totius Ordinis S. Francisci datas in Conventu S. Joannis Regum Toleti sub die 21. Maji 1682. quarum tenor est, quod attentata petitione per dictum Procuratorem nomine vestro ei oblata, visis, & prævia consultatione nonnullorum Patrum graviorum mature perpenfis rationibus per vos, Procuratoremque vestrum præfatum exhibitis, ne imposterum ob maximam paupertatem, & angustiam, qua vestræ Provinciæ premuntur, Commissarii Generales ad easdem Provincias deputentur, prælatum Minister Generalis tum ad evitandos maximos sumptus in deputatione, & Missione dictorum Commissariorum; fieri consuetos, tum etiam ut electiones vestræ majori cum pace, ac sine alicujus præpotentia perfici possent, statuit atque decrevit dictas Provincias vestras ab hujusmodi onere, & dispendiis eximere, ac prout tales Commissarios Generales non amplius deputare, nec ab aliis imposterum deputandos fore, prout in dictis Literis patentibus expresse, & latius continetur. Cumque idem Fr. Ambrosius ab Assumptione easdem literas patentes auctoritatis, protectionisque nostræ robore muniti, & confirmari humiliter postulaverit. Nos firmo permanente ipsarum literarum tenore, quem hic pro inserto habere volumus, aliquibus tantummodo pro majori claritate, & faciliiori executione immutatis, atque ordinatis, decernimus pariter, & mandamus præfatos Commissarios Generales ad dictas vestras Provincias non amplius deputari debere, & præsentem determinationem a moderno, & pro tempore existente Magistro Generali inviolabiliter observandam fore. Ne autem earundem Provinciarum Religiosi, quoties a proprio Provinciali, vel Diffinitorio per sententiam se injuste gravari sentirent, Appellationis beneficio careant, inhærentes dispositioni dictarum literarum patentium, volumus, & presentium tenore præcipimus, ut in Capitulis utriusque Provinciæ per Diffinitorium noviter electum deputetur unus ex maturioribus, & doctioribus Provinciæ Patribus, qui tanquam Præsides appellatio-

Decretum  
Card. Protec-  
toris cum  
altero Minis-  
tri Genera-  
lis.Interdicta  
fuit missio  
dd. Commis-  
sariorum, &  
permissa elec-  
tio Præsidi-  
um, ac judi-  
cium appella-  
tionum.

num

num infimul cum aliis duobus Patribus gradua-  
tis ejusdem suæ Provinciæ, qui Religioso Appel-  
lanti non sint legitime suspecti, ab ipso Præsiden-  
te quoties opus fuerit eligendis, & deputandis  
tanquam Coniudicibus possit, & debeat diffinitive  
judicare, & sententiare in causis appellationum,  
cui ad hunc effectum plenam concedimus aucto-  
ritatem, servatis omnibus, quæ fuerint de jure  
servanda, ejusque Præsidentis, & dictorum Con-  
iudicum conscientiam in administratione recti  
iudicii gravissime oneramus. Hoc autem ita vo-  
lumus executioni demandari, ut Præsides cum suis  
Coniudicibus audiat, & iudicet Causas non illius  
Provinciæ, ex qua ille est, sed alterius, ita ut qui  
est ex Provincia S. Thomæ inserviat pro Provin-  
cia Matris Dei, & e contra: Quod si contigerit  
dictum Præsidentem, vel per mortem, vel per  
discessum, vel per aliam quamcumque causam  
deficere, Provincialis, & Diffinitores illius Pro-  
vinciæ, qui eum elegerunt ad alterius Præsiden-  
tis electionem etiam extra Capitulum, & Con-  
gregationem devenire possint, & debeant. Quo  
autem ad Commissarios, qui ad visitandas Pro-  
vincias, ad celebranda Capitula deputari debent  
(cum hoc hucusque varie practicatum fuerit)  
volentes rem hanc ad certam, stabilem, ac ma-  
gis congruam methodum redigere, decernimus,  
ut in posterum debeant assumi non ex illa Pro-  
vincia, ubi Capitulum est celebrandum, sed ex  
altera, ne rebus propriis, & amicorum solum-  
modo incumbentes, leges confundant, ac mu-  
nus tanti momenti, vel injuste, vel violenter  
exerceant. De cætero leges, & consuetudines  
antiquæ observentur, ut scilicet Provincialis cum  
Diffinitorio, & PP. Provinciæ, Magistro Genera-  
li, seu Commissario Generali familiæ, ad quos  
pro tempore spectabit proponant, seu nominent  
tres Religiosos alterius præfate Provinciæ huic  
muneri idoneos, ex quibus unum eligere possint.  
Hanc tamen propositionem, seu nominationem  
volumus ad Generalem mitti per primam post  
Capitulum opportunitatem alicujus Navis, quæ  
Europam versus dirigitur. In quo si Provincia-  
lis, vel alii negligentes reperti fuerint, ejusdem  
Generalis arbitrio graviter puniatur. Quod si ob  
naufragium, nimiam distantiam, vel aliud inevi-  
tabile impedimentum non habeatur a Magistro  
Generali responsum quatuor mensibus ante tem-  
pus præfixum, & consuetum Capituli celebrandi,  
tunc possit Provincialis cum Diffinitorio, & Pa-  
tribus Provinciæ unum ex tribus jam propositis  
tanquam Commissarium Visitatorem advocare,  
qui omnia, & singula præstare possit, & valeat,  
quæ missi, & deputati a Generali Magistro præ-  
stare solent, ita & taliter, quod etiam superven-  
iente postea deputatione facta a præfatis Magis-  
tro Generali, vel Commissario, talis deputatio  
nullum sortiatur effectum, ac si facta non fuisset:  
Ut autem contentiones, quæ ex defectu declara-  
tionis præcedentiæ, quam habere debent d. Præs-  
identes tam in propria, quam in aliena Provin-  
cia oriri possunt dirimantur, facultatem concedi-  
mus Diffinitoriis utriusque Provinciæ decernendi  
eam in propria respective Provincia præceden-  
tiam, quam rationi, & æquitati consentaneam  
judicaverint futuris temporibus perpetuo valitu-  
ram. Ac tandem præcipimus vobis in virtute  
Sanctæ Obedientiæ, & sub pœnis arbitrio nostro  
infligendis, ut hæc omnia a vobis petita, & a no-  
bis, & Magistro Generali respective in utilitatem,  
& quietem publicam concessa, deinceps accurate  
servetis, & ab aliis omnino servari faciatis. Va-  
lete, nosque Deo assidue commendate. Romæ 17.  
Decembris 1682. A. Cardinalis Cybo Protector.  
Joannes Baptista Rusca.

Preces Pro-  
curatoris Ge-  
neralis dictæ  
Provin-  
ciarum.

§. 4. Cum autem sicut eadem expositio sub-  
jungebat præfatus Ambrosius præmissa quo fir-  
mius subsistant, & serventur exactius, Apostoli-  
cæ confirmationis nostræ patrocinio communiti

summopere desideret: nos ipsum Ambrosium spe-  
cialibus favoribus, & gratis prosequi volentes,  
& a quibusvis excommunicationis, suspensionis,  
& interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Cen-  
suris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis oc-  
casionem, vel causa latis, si quibus quomodolibet  
innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat  
consequendum harum ferie absolventes, &  
absolutum fore censentes, supplicationibus ejus  
nomine nobis super hoc humiliter porrectis incli-  
nati, præsertim memorari Alderani Episcopi  
Cardinalis, & Protectoris patentes literas, om-  
niaque, & singula in eis contenta, & expressa au-  
thoritate Apostolica tenore præsentium confirma-  
mus, & approbamus, illisque inviolabilis Apo-  
stolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, &  
singulos juris, & facti defectus si qui desuper  
quomodolibet intervenerint, supplemus.

§. 5. Decernentes eadem præsentibus Literas  
semper firmas, validas, & efficaces existere, &  
fore, suosque plenarios, & integros effectus for-  
tiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro  
tempore spectabit in omnibus, & per omnia ple-  
nissime suffragari, & ab illis respective inviolabi-  
liter observari; sicque in præmissis per quoscum-  
que Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Cau-  
sarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, &  
definiri debere, ac irritum, & inane si secus su-  
per his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel  
ignoranter contigerit attentari.

§. 6. Non obstantibus præmissis, ac Consti-  
tutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec-  
non Provincialium, & Ordinis præfatorum, aliis-  
ve quibusvis, etiam juramento, confirmatione  
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis  
Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoque  
Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium  
præmissorum quomodolibet concessis, confir-  
matis, & innovatis. Quibus omnibus, & singu-  
lis, illorum tenores præsentibus pro plene, &  
sufficenter expressis, ac ad verbum insertis ha-  
bentes, illis alias in suo robore permanentibus ad  
præmissorum effectum hac vice dumtaxat specia-  
liter, & expresse derogamus, cæterisque contra-  
riis quibuscumque.

§. 7. Volumus autem, ut earumdem præ-  
sentium literarum transumptis, seu exemplis,  
etiam impressis manu alicujus Notarii publici  
subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica di-  
gnitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides  
ubique locorum tam in judicio, quam extra illud  
habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus si fo-  
rent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Pis-  
catoris die XXIII. Decembris MDCLXXXII. Pon-  
tificatus nostri Anno Septimo.

Confirmantur nonnullæ Constitutiones Congrega-  
tionis Silvestrinorum Ordinis S. Benedicti.

CXI.

*Approbata fuit hæc Congregatio ab Inn. IV. Const. ed. 1247. Jun. 27. Pont. 5., a Paulo III. Const. ed. 1543. Mar. 21. Pont. 10. determinatum fuit tempus electionis Priorum. Et ab Alexandro VIII. confirmatum statutum Congregationis Const. ed. 1690. Octob. 15. Pont. 1.*

INNOCENTIUS PAPA XI.

Dar. 15. Jan-  
1683. An. 7.

Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii, quod auctore Deo geripus  
solicitude Nos urget, atque impellit, ut pa-  
ternam Religiosorum virorum Altissimi obse-  
quii sub laudabili vitæ Monasticæ instituto man-  
cipatorum curam peculiari charitate gerentes ea,  
quæ pro felici, prosperoque illorum regimine, &

Procuratorum.

gubernio

Constitutiones prædictæ approbatae fuerunt in Dieta generali.

gubernio provide constituta esse noscuntur, quo firma semper, atque stabilia permanente Apostolici muniminis patrocinio robaremus.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Joannes Matthæus Felicianus Abbas Generalis Congregationis Monachorum Silvestrinorum nuncupatorum Ordinis Sancti Benedicti, quod ipse, & ceteri omnes Graduati, & vocales dictæ Congregationis in eorum Dieta Generali Matelicæ diebus tertia, & quarta, & quinta Novembris 1681. celebrata, cui dilectus filius noster Jacobus S. R. E. Presbyter Cardinalis Franzonus nuncupatus ejusdem Congregationis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protector assistentiam, & præsentiam præstitit, examinarunt, & per vota secreta approbarunt nonnullas Constitutiones, & Declarationes tenoris, qui sequitur, videlicet.

**COSTITUZIONI, E DICHIARAZIONI.**

De' Discreti.

Che si abolissero i Discreti, quali si creavano in ogni Monasterio ne' tempi de' Capitoli Generali, e che in avvenire, si dovessero celebrare detti Capitoli Generali, e le Diete particolari, senza il loro intervento.

Delli Vocali, ne' Capitoli generali.

Che in avvenire in detti Capitoli Generali concorressero con i loro voti solo il Generale, il Procuratore Generale, due Visitatori *pro tempore*, quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, quindici Abbati di Governo, nove Abbati Titolari, il Maestro di Novizj, il Segretario della Congregazione, il Compagno del Procurator Generale, il Bibliothecario di S. Benedetto di Fabriano, un Lettore di Theologia, un Lettore di Filosofia, & un Lettore di Lettere umane, tutti per il servizio della nostra Gioventù.

Di alcuni Vocali.

Che i sudetti tre Lettori, il Maestro de' Novizj, il Segretario della Congregazione, & il Compagno del Procurator Generale abbiano voto perpetuo, perseverando ne' loro Offizj, ma spontaneamente rinunciando, o lasciando, o essendo deposti per giuste cause, prima di essere provvisti di Badia Titolare, non abbiano tal voto, nè abilità alla Badia Titolare, anzi il Compagno del Procurator Generale non abbia voto perpetuo, nè abilità alla Badia Titolare, se per due Governi non abbia esercitata lodevolmente la carica.

Delli graduati, e detti Vocali.

Che si confermino perpetualmente ne' gradi Abbaziali tutti i soggetti, che di presente sono graduati, e si conceda facoltà al Generale, a quelli sono stati Generali, ed alli quattro Definitori della sudetta Dieta col consenso dell' Eminentissimo Protettore, acciò possano creare anco fuori del Capitolo, o Dieta li sudetti tre Lettori, il Maestro de' Novizj, il Segretario della Congregazione, ed il Compagno del Procurator Generale, acciò canonicamente possano intervenire con i loro voti ne' futuri Capitoli Generali.

Del Generalato.

Che in avvenire possa esser solo assunto al Generalato, o il Procurator Generale, o un de' Visitatori, o un' Abbate di governo, o uno di quelli haverà spontaneamente rinunciato il governo, o uno di quelli saranno stati Generali, o Procuratori Generali, purchè nel Generale, che termina, o in quelli averano terminato, si frappongano due governi, ed i medesimi soggetti siano capaci del Procuratorato Generale.

Della distribuzione delle Badie.

Che nella distribuzione delle Badie di governo da farsi ne' Capitoli Generali, o nelle Diete particolari, si osservi il seguente modo. In primo luogo sia sempre provvisto a sua soddisfazione il Generale, che termina l'Offizio, ed in secondo tutti gl' altri Graduati, ed Abbati di governo, o sia il Procuratore Generale, o Visitatori, o Abbati locali, con espressione, che nelle prime

vacanze in primo luogo, siano provvisti alcuni, che sono stati Generali, ed in secondo alcuni, che sono stati Procuratori Generali secondo le loro anzianità, e tale espressione s'intenda per la prima volta solo, acciò alcun de' sudetti, che di presente, si trovano senza governo, siano provvisti, se gli parerà.

Che se ne' sudetti Capitoli, o Diete si averà a fare alcuna provisione de' gradi, o Offizj vacanti, o per causa di morte, o di spontanea rinunzia, o per canonica disposizione, si osservi la seguente forma. Se vacarà Badia di governo, sia sempre substituito un Titolare. Se vacarà un Titolare sia substituito uno de' vocali non Abbati, o altro Sogetto, in cui concorrano i debiti requisiti, *ut infra*. Se vacarà uno de' sette Vocali non Abbati, si substituisca un Sogetto capace per l'Offizio, che mancherà. Che mancando alcun Grado, o Offizio fuori de' Capitoli Generali, o delle Diete particolari, si preveda in tal modo. Se vacarà la Procura Generale, si substituisca uno de' Soggetti abili al Generalato, o Procuratorato Generale descritti di sopra ad arbitrio del Generale. Se vacarà Badia di governo, il Generale con li quattro Definitori del Capitolo antecedente provvedano di un Presidente da cavarli dal numero de' Titolari. Se vacarà alcuno de' Visitatori, si preveda da medemi di Presidenti, da cavarli dal numero degl' Abbati di governo, o di altro, che avesse rinunciato il governo. Se vacarà Badia Titolare, o il Bibliothecario, non si faccia provvista alcuna fino al Capitolo Generale, o Dieta particolare. Se vacarà alcuno de' gl'altri sei Vocali non Abbati, si preveda da sudetti di supplemento idoneo fino al Capitolo, o Dieta, dove si farà l' Elezione di tutte le cariche, che vacaranno.

Che volendo alcuno degl' Abbati di governo permurare con altro di governo, o Titolare per giuste cause dà riconoscersi dal Generale, Visitatori, e consenso dell' Eminentissimo Protettore *pro tempore*, possa farsi anche fuori di Capitolo, o Dieta; come anco volendo alcuno degl' Abbati di governo spontaneamente rinunciare, sia sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'assunzione di un Titolare alla Badia del renunciante, mà per giuste cause dà riconoscersi, come sopra. Che volendo desistere dal governo alcuno di quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, o di governo, possano in caso di vacanza, essere reassunti al Governo ne' Capitoli, o Diete egualmente ch' ogn' altro Titolare.

Che quelli, li quali ne' tempi passati sono stati Superiori Vocali in alcuno de' nostri Monasterj, e senza loro difetto, ora si ritrovano esclusi, godano in avvenire voce attiva perpetua ne' Capitoli Generali, mà senza successione in altri dopo la loro morte, ed abbiano abilità alla Badia Titolare, per l'assunzione alla quale godano i privilegi degl' altri Titolari.

Che il Segretario della Congregazione goda voce attiva, e passiva perpetua ne' Capitoli Generali, mà non nelle Diete particolari, nelle quali assista solo, come Segretario, o Cancelliere.

Che quelli, li quali per trè governi interi averanno lodevolmente esercitato l'Offizio, o del Priorato, o del Camerlengato, o della Cura di Anime, o le Confessioni Sacramentali de' Secolari, abbiano abilità alla Badia Titolare, purchè i Curati, e Confessori abbiano buona attestazione degl' Ordinarij, anzi avendo alcuno de' sudetti esercitato fino al presente qualche tempo uno, o più di detti Offizj, le venga computato nel numero delli sudetti tre governi.

Che per la precedenza frà Vocali entro, e fuori de' Capitoli, o Diete s' osservi l'uso antico della Congregazione, e come con Decreto par-

Delle vacanze de' Gradis o Offizj.

Delle mutazioni, e rinunzie di Badie.

Delli Vocali esclusi.

Del Segretario.

Dialcune abilità.

Delle precedenza.

Delle Moz-  
zette.Del Capitolo  
generale, e  
Dieta parti-  
colare.

ticolare si stabili nella sudetta Dieta Generale. Che il Generale reassumesse l'uso antico della mozzetta, come si prescrive anco dalla Costituzione della Congregazione.

Che si riduca il governo di tutti i Superiori Generali, e locali a quattro anni, di maniera che se bene tutti i Graduati sono perpetui, come sopra, tuttavia ogni quattro anni abbiano da eleggersi nuovi Superiori Generali, e variarsi i governi da un Monastero all' altro. Che il Generale in mezzo al governo abbia a convocare una Dieta particolare in quel Monastero, che giudicherà più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il medesimo Generale, il Procurator Generale, quelli sono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitori *pro tempore*, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbiano facoltà di provvedere gradi, ed Offizj, che vacassero, e far tutto ciò, sarà giudicato espediente per utile della Congregazione, fuor che di rimuovere dall' Offizio, o dalla stanza i Superiori Generali, e Locali, e non in caso, o di rinuncia, o per loro istanza, o per canonica disposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario, mà come Cancelliere, *ut supra*.

Preces Abba-  
tis Generalis.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjun-  
gebat, in praefata Dieta Generali ordinatum fuerit,  
ut Constitutiones, & Declarationes hujusmodi huic  
Sanctae Sedi praesentarentur, ad hoc ut Aposto-  
lica confirmationis robore munirentur, Nobis  
propterea dictus Joannes Mattheus Abbas Ge-  
neralis humiliter supplicari fecit, ut in praemis-  
sis opportune providere, & ut infra indulgere  
de benignitate Apostolica dignaremur.

Confirmatio  
relatarum  
Constitutio-  
num.

§. 3. Nos igitur ipsius Joannis Matthaei Ab-  
batis Generalis votis, hac in re, quantum cum  
Domino possumus favorabiliter annuere volen-  
tes, eumque a quibusvis excommunicationis,  
suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasti-  
cis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab  
homine, quavis occasione, vel causa latis si  
quibus quomodolibet innodatus existat ad effe-  
ctum praesentium dumtaxat consequendum har-  
um serie absolves, & absolutum fore censen-  
tes, hujusmodi supplicationibus inclinati de Ve-  
nerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardina-  
lium super statu Regularium deputatorum, qui  
rem mature per binas vices discussurunt consilio,  
supradictas Ordinationes, Declarationes, &  
Acta ultimae Dietae Generalis Monachorum Sil-  
vestrinorum habitae de mense Novembris 1681.,  
praesidente, & approbante supradicto Jacobo  
Cardinali Congregationis hujusmodi Protectore,  
in omnibus, & per omnia auctoritate Apostoli-  
ca tenore praesentium confirmamus, approba-  
mus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis  
robur adjicimus, ac illa ab iis, ad quos pertinet  
inviolabiliter observari, & executioni mandari  
praecipimus, sub poenis Congregationis eorum-  
dem Cardinalium arbitrio infligendis, ac salva  
semper in praemis auctoritate ejusdem Congre-  
gationis Cardinalium.

Clausula.

§. 4. Decernentes ipsas praesentes literas,  
semper firmas, validas, & efficaces existere, &  
fore, suosque plenarios, & integros effectus for-  
tiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro  
tempore spectabit in omnibus, & per omnia  
plenissime suffragari: Sicque in praemis per quos-  
cumque Judices ordinarios, & Delegates, etiam  
causarum Palatii Apostolici Auditores judicari,  
& definiri debere, ac irritum, & inane, si fe-  
cus super his a quoquam, quavis auctoritate  
scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus Constitutionibus, &  
Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit  
dictae Congregationis Silvestrinorum, etiam ju-

ramento, confirmatione Apostolica, vel quavis  
firmitate alia roboratis, statutis, & consuetu-  
dinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis  
Apostolicis in contrarium praemissorum quomo-  
dolibet concessis, confirmatis, & innovatis.  
Quibus omnibus, & singulis illorum tenores,  
praesentibus pro plene, & sufficienter expressis,  
& insertis habentes, illis alias in suo robore per-  
manfuris ad praemissorum effectum hac vice dum-  
taxat specialiter, & expresse derogamus, cate-  
risque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earundem praesentium  
literarum transcriptis, seu exemplis etiam  
impressis manu alicujus Notarii publici subscrip-  
tis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate  
constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in  
judicio, quam extra illud, habeatur, quae praesentibus  
haberetur, si forent exhibitae, vel  
ostensa.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo  
Piscatoris die XV. Januarii MDCLXXXIII. Pon-  
tificatus nostri Anno Septimo.

Confirmantur Statuta pro Ecclesia, & Hospitali  
Sancti Antonii Lusitanorum de Urbe.

CXII.

## INNOCENTIUS PAPA XI.

Dat. 20. Mart.  
1683. An. 7.*Ad futuram rei memoriam.*

Exordium.

**I**N supremo militantis Ecclesiae folio, meritis  
licet imparibus, per ineffabilem Divinae Sa-  
pientiae, atque bonitatis abundantiam constituti,  
ea, quae pro felici Ecclesiarum, & aliorum pio-  
rum locorum, praesertim in Alma Urbe Nostra,  
vera Religionis Arce, ex qua bonorum operum  
exempla in omnes Christianae Reipublicae partes  
assidue promanant, positurum, directione, ut ibi-  
dem omnia recte, atque ordine fiant, provide,  
sapienterque constituta, atque ordinata esse no-  
scentur, quo firma semper, illibataque persi-  
stant, Apostolici muniminis praesidio, cum id a  
Nobis petitur, libenter constabilimus.

Praedicta De-  
putatorum  
Statuta in  
Congrega-  
tione appro-  
bata fuerunt.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt  
dilecti filii Deputati, seu Administratores Eccle-  
siae, & Hospitalis Sancti Antonii Nationis Lusit-  
anorum de Urbe praefata, quod ipsi nonnulla  
Statuta, & Capitula pro felici, prosperoque di-  
ctarum Ecclesiae, & Hospitalis regimine, & gu-  
bernio fecerunt, & praevia matura discussione in  
eorum Congregatione approbarunt, ac in unum  
volumen redigi curarunt tenoris, qui sequitur,  
videlicet:

*Proemio, ed uniforme Risoluzione di tutta la Na-  
zione Portoghese per li Statuti della Chiesa, ed  
Ospedale di S. Antonio di Roma.*

In nome della Santissima Trinità Padre, Fi-  
gliuolo, e Spirito Santo, tre Persone, e un solo  
Iddio, e de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e del  
glorioso S. Antonio, sotto il di cui Titolo è fonda-  
ta la Venerabil Chiesa, ed Ospedale della Nazione  
Portoghese in questa Corte di Roma nel Rio-  
ne di Campo Marzo nell' Anno di Nostra Salute  
1678. li 19. del mese di Aprile, e del Pontificato  
della Santità di Nostro Signore Innocenzo Pa-  
pa XI. nell'anno secondo, assistendo nella Corte  
di Roma per Ambasciadore del Serenissimo  
D. Pietro Principe, e Signore Nostro, l' Illu-  
strissimo Signor D. Luigi di Souza Arcivescovo  
di Braga, avendosi di suo consenso celebrata la  
Congregazione generale nella forma solita nel  
sopradetto Ospedale, presenti in essa i Signori  
Emanuel Figueiredo Barretto moderno Gover-  
natore, e Lazaro da Silva Barbosa antico, il  
Marchese Francesco Nunez Sanchez, Martino  
di Mesquita, Emanuele di Messa Cid, Giovanni

de

de Almeida Celso, Baldaſar Gomez Homem, Luigi Macheino, Gonzalvo de Paiva, Franceſco Perez Verguciro; Emanuele de Sauza Pereira, Antonio de Faria, Carlo de Figueiredo, Emanuele de Sauza de Lima, Franceſco Correa Bravo, ed Emanuele Diaz de Meſquita, i quali rap-  
preſentando come Deputati il corpo di tutta la Nazione, e procurando il buon governo della detta Chieſa, ed Ospedale, avendo più volte conſiderato, come per la varietà de' tempi s'era alterato l'antico governo, in maniera, che non ſi offervavano i Statuti, che gl'Eminentiffimi, e Reverendiſſimi Signori Cardinali D. Antonio di Chaves, D. Giorgio de Coſta, Alfonſo Geſualdo, ed il Signor D. Pietro Maſcarelas Ambaſciatore che fu del Signor Rè D. Giovanni il Terzo di Portogallo di glorioſa memoria, fecero, e ciaſcuno di loro fece in diverſi tempi, decretarono *nemine diſcrepante*, eſſer preciſa, ed urgente neceſſità di far nuovi Statuti per la direzione, e buon governo di detta Chieſa, ed Ospedale, e ſi ordinarono, che con la maggior brevità poſſibile ſi faceſſero detti Statuti, conformandoſi quanto più poteſſero co' Statuti antichi, e diſcuſi, foſſero conterminati da Sua Sanità per poterſi con eſſi governare, ed amminiſtrare la detta Chieſa, ed Ospedale, ed in conformità del ſopraſcritto, dopoche più volte furono conferite le coſe neceſſarie, e convenienti al buon governo di detta Chieſa, ed Ospedale, fecero, e decretarono i Statuti ſequenti, quali furono letti, ed approvati nella forma, che à baſſo ſi dichiara.

## STATUTI

*Della Chieſa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portogheſi diviſi in tre libri.*

Nel primo, ſi tratta dell'origine, e fondazione della Chieſa, ed Ospedale, e dell'Elezione de' Deputati, Officiali, e ſuoi Oblighi, e beni temporali.

Nel ſecondo del culto Divino, e dell'Elezione de' Cappellani, e ſuoi peſi.

Nel terzo dell'Oſpitalità, ed Infermeria, e degl'altri Officiali dell'Oſpedale, che dentro eſſo aſſiſtono.

## LIBRO PRIMO,

*Diviſo in cinque titoli.*

Dell'origine, e translatione della Chieſa, ed Ospedale, e degl'Oblighi, che gli ſono ſtati impoſti, e ſi offervano.

Del Protettore di detto Ospedale, e Chieſa, cioè gl'Ambaſciatori di Portogallo *pro tempore*.

Dell'Elezione, e Congregazione.

Delli Governatori del detto Ospedale.

De' Conſiglieri, ed altri Officiali della Congregazione.

## TITOLO PRIMO.

Dell'origine, e tranſazioni di queſta Chieſa, ed Ospedale, e delle obbligazioni, quali ſi offervano.

## CAPITOLO PRIMO.

*Della prima Origine, & Oblighi.*

La Chieſa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portogheſi ebbe origine, e principio da una Signora Portogheſe chiamata D. Hiomar naturale di Liſbona, la quale fondò, ed edificò in certe fue Caſe vicino alla Parrocchia della Chieſa de' SS. Sergio, e Bacco nel Rione de' Monti in queſta Corte di Roma *ſub Invocatione* del Santiffimo Prefepio nell'Anno del Signore 1363. con obbligo, che ſi dica ciaſcun giorno nella detta Chieſa per la ſua anima, e degl'altri Benefattori una Meſſa baſſa *de Requiem*, e che nel giorno di Natale ſi celebri una Meſſa cantata in onore a Iode di Noſtro Signore Gieſù Criſto, e del ſuo

Santiffimo Natale, e che continuamente vi ſia una lampade acceſa avanti l'immagine di detto Altare, e perchè la detta opera e degna di memoria, è parſo conveniente, che di eſſa in primo luogo, ſi faceſſe menzione à cui perpetuamente coſti, e ſi ſoddiſſacci a ciò, che, ſi deve, come in effetto ſi offerva, e commandino che ſi offervi, e ſi ſoddiſſaccia più intieramente, eccettone però che la Meſſa *de Requiem*, ſi ſoddiſſa nelle Feſte doppie, con la corrente, conforme il Decreto di Aleſandro Settimo, e Clemente Nonno di ſa. mem.

## CAPITOLO SECONDO.

*Della Chieſa, ed Ospedale, e ſuoi Oblighi, e tranſazione di eſſi.*

L'Eminentiffimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinal D. Antonio Martins de Chattes Portogheſe Vefcovo del Porto nell'Anno del Sig. 1440. di nuovo fondò la detta Chieſa, ed Ospedale nel Rione di Campo Marzo, dove al preſente ſi ritrova, ſotto l'Invocatione di S. Antonio, e per non eſſervi memoria di queſta fondazione, nè poterſi penetrare di certo gl'Oblighi, e peſi, che reſtorono al detto Ospedale, ordinarono, che ſi dica ciaſcun giorno in *perpetuum* una Meſſa per l'Anima del detto Sig. Cardinale, come fin' ora ſempre ſi è coſtumato. *Item* che ciaſcun Cappellano *extranumerario* ſia obligato a dire una Meſſa ogni ſettimana per l'Anima del Sig. Cardinale, e Benefattori.

## TITOLO SECONDO.

Del Signor Protettore.

## CAPITOLO UNICO.

Perche altre volte, ſi fecero ſimili Statuti per queſta Chieſa, ed Ospedale, la protezione fu data al Rè di Portogallo, confermandoſi in ciò la Nazione coll'uſo, e poſſeſſo antichiffimo, decretò, che del medefimo modo nel medefimo Signor Rè di Portogallo, e ſuoi Succellori, la di cui Perſona rappreſenta qu'il ſuo Ambaſciatore, a chi, e Governatori, ed Officiali preſenti in eſſa, e quei che in avvenire faranno, ricorre-ranno, e chiederanno ajuto, e favore nell'occorrenze, e nel giorno, che dourà farſi l'elezione del Governatore, e d'Officiali, per il governo della detta Chieſa, ed Ospedale da farſi ogni anno, per parte della Congregazione gli domandaranno i Governatori, voglia intervenire, acciò colla ſua preſenza, ed autorità le tali elezioni ſi facciano, come comple al ſervizio di Dio, e credito della Nazione, ed in caſo che non vi ſia Ambaſciatore di Portogallo in Curia, ſi offerverà coll'Inviato, o Reſidente quel che ſopra ſi è detto nel *Cap. 8.*

## TITOLO TERZO.

Dell'Elezione, e Congregazioni.

## CAPITOLO PRIMO.

*Del numero, e qualità delle Perſone, che rappreſentano tutta la Nazione, ed hanno da trattare del governo della Chieſa, ed Ospedale.*

Attento, che queſta Chieſa, ed Ospedale ſon ſtati inſtituiti, e fondati per Portogheſi, conviene, che per eſſi, e non per altri di differente Nazione ſiano governati, ed acciochè nel governo; ſi proceda ſempre con prudente conſiderazione, e maturità, ſi decretò, che di tutti quelli della Nazione Portogheſe, che riſiedono in queſta Corte, ſi deputino, e ſi ſieglino venti perſone, nelle quali potranno entrare ſolamente quattro ſecolari, benchè conjugati, e tutti fa-

ranno de più prudenti, onorati, e di bontà di vita, e costumi, e sufficienza, e benefanti, che in essa vi farà, e queste rappresenteranno tutta la Nazione, e del detto numero non potrà essere nominato, salvo, chi sarà nato nelli Regni, o Dominii di Portogallo, eccetto quelli nati in Roma, essendo figli de' Portoghesi; ne Frate, o Religioso alcuno di qualsivoglia Ordine, o Religione che sia, salvo quei de' Cavalieri, e Religiosi degl'Ordini Militari del Nostro Sig. Gesù Christo, S. Giovanni Gerosolimitano, S. Giacomo, S. Benedetto de Avis, perchè questi potranno essere eletti, ed entrar nel detto numero, ne alcun altro potrà esser nominato, ne entrar nel detto numero Cappellano alcuno, che attualmente serve la detta Chiesa, ed Ospedale, o per il passato sia stato, ne possono, che dentro di esso sia alloggiata, ne altro che sia in servizio di alcuno, eccettone, Gentiluomo di Cardinale, o di Ambasciatore del Rè nostro Signore, ne veruna persona, che in questa Corte dimorasse contro il servizio del medemo Signore; o che sia disnaturalizzato da suo Règni.

## CAPITOLO SECONDO.

*Come si farà l' Elezzione delle venti persone per il governo, e come si procederà nella surrogazione di quelle, che mancheranno.*

1. L'elezzione delle venti persone, che rappresentano tutto il corpo della Nazione, si farà votando per fave bianche, e negre nelle persone, nelle quali concorreranno maggior qualità nel Capitolo soprascritto dichiarate, e a quest'effetto, si ordina, che nella Congregazione particolare un mese avanti, si deputino due Congregati di essa, acciò s'informino de' Portoghesi, che sono presenti in questa Curia, ed in che concorrono le qualità dette di sopra, e dall'informazione di essi la Congregazione particolare sciaglierà per voti segreti quei, che saranno più sufficienti, e quelli, ne quali concorrerà la maggior parte de' voti saranno messi in lista, essendo nominati almeno per due ciascun luogo vacante, ed il Governatore moderno proporrà in Congregazione Generale, la quale ordinarà s'intimi nel giorno di S. Tomaso Apostolo, dicendo, che de' nominati nella lista, si devono elegger quei, che mancano per adempimento del numero de venti, ed allora si farà l'elezzione nella forma, che si fa quella de' Governatori, e d'Officiali, e tale nomina ammissione, e surrogazione, si noterà nel Libro de' Decreti per mano del Notaro, conforme questi Statuti dispongono, di modo che possa far fede in giudizio, & fuori di esso, e subito il Governatore moderno farà avvisato ciascuno de novamente eletti, e gli darà una copia di questi Statuti con obligo di restituirli in caso di partenza, o mancanza dalla Congregazione, acciochè ogn'uno lo tenga, e leggendola sappia ciò, che appartiene al suo obligo, ed a gl'altri Officiali della Chiesa, ed Ospedale.

2. E perchè può succedere, che nella Corte non ritrovi tanto numero de' Portoghesi, nè quali concorrono le qualità, e requisiti in questi Statuti, si ordina che col parere del Signor Protettore, e della Congregazione particolare, possa scemarsi detto numero de 20., con questo però, che almeno restino 12. di essi, ma se mancheranno tanti, che non arrivi il numero a dodici, basterà qualsivoglia numero, che si troverà per eleggere quei, che mancano al numero di venti a tutto il tempo, che gli parerà conveniente.

3. E succedendo, che la Corte partisse da Roma per alcuni giorni, ed alcune persone delle venti partissero insieme con essa, in quanto la detta Corte sarà assente, non potranno esser levati dal numero, ne altri in suo luogo surrogati, in quanto staranno in detta Corte, ma che resti-

no però dodici persone per il meo, che attendano al governo della Chiesa, ed Ospedale, e restano in minor numero, ne perciò faranno esclusi gl'assenti, ma si elegeranno le persone, che mancheranno per empirli il numero de' dodici, e tornando i detti assenti, non faranno levati quei, che novamente fossero eletti, benchè passi il numero de 20., e dopo per il tempo avanti con la mancanza di ciascuno di essi resterà il numero de' 20.

## CAPITOLO TERZO.

*De' Casi in che ciascuna delle 20. persone potranno non esser intimate per la Congregazione.*

1. Se qualche persona del numero de' venti, essendo tre volte intimato per le Congregazioni Generali, o particolari trascurerà di venire ad esse senza legitima causa, in nome della medesima Congregazione Generale il Governatore la manderà ad intimare per il Mandataro, acciò intervenga alle seguenti, e non mandando scusa legitima, provvederà il suo luogo, e non farà mai più avvisato per veruna Congregazione, di che si farà Decreto, di quello, che sarà di nuovo provvisto, e nientedimeno ordiniamo, che se gli mandi la sua Candela nella festa della Purificazione, e nella sua morte se gli dica la sua Messa, conforme lo Statuto Titolo 4. Cap. 1. §. 16.

2. Parimente saranno intimati quelli, che saranno turbolenti nelle Congregazioni, essendo prima ammoniti dal Signor Protettore, e in suo luogo dalla Congregazione particolare, e della detta ammonizione, si farà Decreto nel Libro de' Decreti, acciò di essi costi.

## CAPITOLO QUARTO.

*Delle Congregazioni, e quante se ne faranno ogn'anno, e come s'intimerà ad essi.*

1. Convieni per il Buon Governo di questa Chiesa, ed Ospedale, che almeno si facciano ciascun anno 16. Congregazioni, cioè quattro generali, e le dodici particolari; le generali si faranno nel giorno di S. Tomaso Apostolo per eleggere o le persone, che mancheranno al numero delle venti, e giorno dell'Innocenti per l'elezzione del Governatore, ad altri Officiali della Congregazione particolare, e passati li 15. di Maggio, dopo esser venuti li Memoriali per le Doti del Rev. Antonio de Rivar, acciò nella detta Congregazione, si eleggano Visitatori nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 28. e 29., a quali si daranno altri quindici giorni per visitar le Donzelle, che chiedono dette Doti, e l'altra si farà nel principio di Giugno, acciò si diano in Congregazione le Doti alle Donzelle, che sono più degne nella forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. §. 3., e venendo caso, nel quale sia necessario intimarsi più Congregazioni Generali, e particolari, si farà intimare, quando gli parerà, e se sarà cosa grave, e di considerazione, il Governatore moderno lo parteciperà prima al Signor Protettore, e della risoluzione se ne rogarà il Notaro nella forma solita.

Le Congregazioni particolari si faranno ogni mese nella Domenica, o in giorno di festa, o quando parerà più a proposito, ed in esse si tratterà del governo, e bene della Chiesa, ed Ospedale, e si vederanno tutte le liste delle spese, che in quel mese saranno fatte, tanto nella Sacristia, quanto nell'Infermeria, e qualsivoglia altre dopo esaminate, aggiustate, e conferite co i libri, di dove provennero, dal Governatore moderno, e se alcuno de' Contatori le vorrà di nuovo conferir co i libri, le potrà fare, ed al piede di esse, si faranno i mandati passati in Congregazione, quali i due Governatori sottoscriveranno,

ed il Computista registrerà, mettendo in margine a mano sinistra il numero del mandato, e da basso del numero una nota di quello, a cui appartiene v.g. Sacrestano, Infermeria, Cerarolo, ed a mano dritta tirerà la partita per abbaco di ciò, che importerà, ed a piedi allà margine del mandato, si metterà per nota a num. 000. registrato a foglio 000., e farà sottoscritto, si anche i Governatori, i Decreti del Libro. Item di tutto quello, che si determinerà in ogni Congregazione, si farà nel libro di esse ricordo, quali i Governatori, e Consiglieri, che si troveranno presenti le sottoscriveranno.

3. Il Governatore moderno farà intimare le dette Congregazioni, dando al Mandatario la lista delle persone che in esse hanno da intervenire, che saranno i due Governatori, il Camerlengo, i cinque Consiglieri, ne quali, si votò per Governatore nell'ultima elezione, del numero de quali saranno i due Contatori, si anche interverrà il terzo Archivista, che sarà eletto per i tre Governatori, cioè per i due ultimi più antichi, e per quello novamente sarà eletto e quando assisterà alla Congregazione il Signor Protettore, toccherà l'elezione dell'Archivista, e due Governatori più moderni al Signor Protettore, così anche assisterà nelle Congregazioni particolari il Computista per quello, che possa concernere il suo officio, e due, o tre giorni avanti darà il Governatore la detta lista delle persone al Mandatario, acciò abbia tempo di ricercarle, e non trovandole personalmente, gli lascerà l'intimazione scritta in Casa. E si ordina al tal Mandatario, che facci ogni diligenza, che dette intimazioni siano fatte personali, e del seguito testificherà per scritto, e l'Offizio di Mandatario lo farà il Sottosacrestano, come se gli ordina nel suo ragionamento, quale se per negligenza lascerà di chiamare quakuna delle persone, e non farà la diligenza necessaria per intimarle, sarà punito ad arbitrio del Governatore, e se ciò facesse per malizia senza speranza di reintegrazione.

## CAPITOLO QUINTO.

*Del Luogo nel quale si hanno da fare le Congregazioni sì generali, come particolari.*

Quando, si abbino da fare le Congregazioni generali, o particolari per qualsivoglia causa, che sia, si faranno sempre dentro dell' Ospedale nelle Stanze, che a questo effetto saranno deputate, e mai fuori di esso, si potranno fare.

## CAPITOLO SESTO.

*Delle Congregazioni generali, e forma con cui si faranno, e della loro potestà.*

Le Congregazioni acciò siano valide, oltre, che precedano le cose, che nel cap. 4. si dichiara, si faranno coll'intervento della maggior parte delle 20. persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed il Notaro quale farà decreto di qualche si risolverà ne libri a quello a cui il negozio apparterrà, e di altro modo saranno nulle, di niun vigore. Alla Congregazione generale solamente aspetta far tutti i contratti, compre, e vendite, che saranno utili all'Ospedale, ed accettare tutte le lascite per ultima volontà; ma perchè è difficile radunare il numero bastante per la tal Congregazione, potrà essa dare, e cedere tutta la sua facoltà alla Congregazione particolare, acciòchè in suo nome possa risolvere, e terminare tutte, e qualsivoglia delle dette cose, e se a sorte vi occorresse qualche dubbio per l'intelligenza de' presenti Statuti, la Congregazione generale gli potrà risolvere, ed interpretarli, come meglio gli parerà con tanto, che nell'interpretazione venga la maggior parte

de' voti della detta Congregazione generale, e nessuna persona possa accrescere, ne diminuire ne detti Statuti senza ordine espresso di S. Santità, ed il contrario sarà nullo, e di niun valore.

Quel che può succedere trattarsi nella Congregazione generale, (il medesimo s'intende nella Congregazione particolare, quando la Congregazione gli commette punti difficili, come di materie de' Canon, o di coscienza), si ordina, che non si decidano nella medema Congregazione, nella quale saranno proposti, ma che in una si propongano, e si dia tempo a' Congreganti per considerate, e consultare i detti punti di modo che nella seguente Congregazione possano con prudenti risoluzioni deciderli.

## CAPITOLO SETTIMO.

*Della Congregazione particolare, e come si farà, e della potestà, che ha.*

1. La Congregazione particolare, che si ha da fare almeno nel fine di ciascun mese in Domenica, o giorno festivo, se non parerà più conveniente in giorno fra Settimana, il Governatore moderno la farà intimare la mattina all'ore, che pareranno più convenienti, e per essere valida basterà, che v'intervenghino ad essa uno de' Governatori con tre Consiglieri, o due, ed il Camerlengo, e farà nulla, se con minor numero di tre persone, ed un Governatore, si farà.

2. Intervenendo nella Congregazione tre persone, e due Governatori, e votando due per una parte, e due per un'altra, deciderà il Governatore per aver questo voto qualificato; ma in caso, che solamente con due persone intervenissero due Governatori, che ambedue hanno voto qualificato, votando uno con un Consigliere, ed il Camerlengo per l'altro, la materia resterà indecisa sino alla seguente Congregazione, sinche intervengano più persone.

3. Averà potestà, e per questi Statuti se gli concede, per avvertire i Governatori, e ciascuno di essi trovando, che contravenga a questi Statuti, ed in contumacia la detta Congregazione particolare potrà fare intimare la Congregazione generale, acciò si disponga, ed entreranno in suo luogo i Consiglieri, che nell'elezione del Governatore restarono 1., e 3. in voti, se saranno tutti due, entrerà in luogo del Governatore più antico qualche restò 3. in voti, il tutto nella forma del titolo 4. Cap. 5. §. 10.

4. Mancando alcun Governatore nell'osservanza di questi Statuti, il colpevole non entrerà nella Congregazione, nella quale si averà da trattare di detta colpa, ancorche gli appartenga l'intimazione della detta Congregazione per essere il più moderno, ed esso non la intimerà, ma in suo luogo il più antico; ma prima d'intimare questa Congregazione darà parte al Congregante più antico, ed al Camerlengo *pro tempore*, e col beneplacito d'ambidue potrà intimare la detta Congregazione, e senza il tal beneplacito in niun modo.

5. In caso, che alcun de' congregati manchi nell'osservanza di questi Statuti, non sarà intimato per quella Congregazione, nella quale, si deve trattar deva esso esser ammonito nella seguente. E accadendo, che senza essere chiamato voglia entrare nella Congregazione, la detta gli lo proibirà, e sarà tenuto ad ubbidire, come anco in caso, si trovasse in Congregazione, e gli fosse ordinato l'uscire.

6. Potrà ricevere li Cappellani, che gli parerà, come anche licenziarli, o qualsivoglia persona dell' Ospedale, che non farà qualche gli toccherà, e alla detta Congregazione tocca eleggere il Medico per l'Ospedale, Barbiero, e qualsivoglia altro Officiale.

7. Potrà ricevere di nuovo qualche Cappel-



lano, o Offiziale della Casa, che qualcuno, o tutti due i Governatori averanno licenziato, quando gli costi esser stati licenziati senza ragione.

8. Potrà anchè spendere per mano de' Governatori tutto il denaro, che sarà necessario per il servizio ordinario della Chiesa, ed Ospedale, ed in niun modo s'intrometterà ne contratti, ed ultime volontà, se non quando gli farà commesso dalla Congregazione Generale, come nel Cap. di sopra si dichiarò.

9. Gli tocca pure tassare tutte le spese, che si faranno nella Settimana Santa, nella Festa della Candelora, di S. Antonio, e di S. Isabella, procurando regular sempre la spesa con la possibilità della Casa. Similmente detta Congregazione deve aggiustare i conti degl' Arteggiani della Casa, quando le loro Liste passino venti scudi.

10. La Congregazione particolare non potrà disporre ne ordinare cosa, che sia contro lo Statuto, ed in caso vi sia dubbio circa l'interpretazione, s'incimara la Congregazione Generale, la quale determinerà quel che sarà meglio per il bene, e governo del nostro Ospedale.

Nel principio della Congregazione, si recitano le seguenti preci dal Sacerdote più antico, quando alcun de' Governatori non vi sia, ed essendo questi ambedue Sacerdoti, le dirà il Governatore più antico, perchè deve sempre in tutto aver la precedenza.

*Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.*

*℟. Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.*

*℞. Et renovabis faciem terra.*

*℟. Memento Congregationis tuae.*

*℞. Quam possedisti ab initio.*

*℟. Domine exaudi &c.*

*℞. Et clamor meus &c.*

*℟. Dominus vobiscum.*

*℞. Et cum spiritu tuo.*

*Oremus.*

*Deus qui corda fidelium S. Spiritus illustratione docuisti, da Nobis in eodem Spiritu recta sapere, de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum &c.*

*Oremus.*

*Actiones nostras quasumus Domine &c.*

Nel fine della Congregazione si dirà il seguente.

*Antiphona ad divum Antonium.*

*Si queris miracula, mors, error, calamitas.*

*Demon, lepra fugiunt, Egri surgunt sani.*

*Cadunt Mare vincula, membra, resque perditas, peccant, & accipiunt Juvenes, & cani.*

*Pereunt pericula, cessat, & necessitas.*

*Narrent iis, qui sentiunt, dicant Paduani.*

*Cadunt Mare &c.*

*Gloria Patri &c.*

*Cadunt Mare &c.*

*℟. Ora pro Nobis B. Antoni.*

*℞. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.*

*℟. Domine exaudi orationem meam.*

*℞. Et clamor meus &c.*

*℟. Dominus vobiscum.*

*℞. Et cum spiritu tuo.*

*Oremus.*

*Interveni pro nobis quasumus Domine Sanctus tuus Confessor Antonius, quem virtutibus, miraculorum prodigiis, & signis decorasti. Per Christum Dominum &c.*

*Oremus.*

*Deus, cui proprium est misereri &c.*

*Oremus.*

*Deus venia largitor, & humana salutis amator, quasumus clementiam tuam, ut nostra Congregationis Fratres, Sorores, Familiares, & Benefactores nostros, qui ex hoc seculo transferunt, Beata Maria semper Virgine intercedente, ac B. Antonio, ac omnibus Sanctis ad perpetua bea-*

*itudinis consortium pervenire concedas. Per Christum Dominum &c.*

*℟. Fidelium &c.*

*℞. Amen.*

#### CAPITOLO OTTAVO.

*Come nelle Congregazioni sarà trattato l'Inviato, o Residente di Portogallo.*

L'Inviato, o Residente di S. Maestà, essendo nato ne' Regni di Portogallo assisterà alle Congregazioni in mancanza dell' Ambasciatore nel giorno dell'elezioni, per il che sarà intimato dal Governatore moderno, ed impedito, dal più antico. E si gli darà una Sedia di Vacchetta, che starà nel mezzo de' banchi, ne' quali siedono i Governatori, ed altri Congregati, essendo Sacerdote reciterà le Orazioni sopradette, e si offerirà il medesimo modo nella nominazione degl' Elettori, che si dice nel Capitolo X. dell' Elezioni.

Ed assistendo la Congregazione a gl'Offizj Divini, sederà il detto Inviato, o Residente nella sua Sedia, com'è solito, con un cuscino a piedi, e gl' altri Congregati ne' banchi d'appoggio, che staranno nella Chiesa, sederanno senza precedenza, eccetto i Governatori, che faranno ne' primi luoghi, precedendo il più antico al moderno.

#### CAPITOLO NONO.

*Della qualità de' Governatori, Congregati, e d'altri Offiziali della Congregazione, che il Notaro leggerà nella Generale, ogni volta, che si hanno da eleggere.*

Attento che Governatori, e Consiglieri della detta Chiesa, ed Ospedale pro tempore rappresentano tutta la Nazione, e da quali i Cappellani, ed altre persone, che faranno nella Chiesa, ed Ospedale, hanno da pigliar direzione, correzione, e riprensione: si ordina che gl' Elettori di essi cerchino di sciogliere, e nominare per Governatori, e Consiglieri tra li Congregati i più gravi, onorevoli, e ben costumati, e di buona fama, e di grand' autorità, e d'esperienza, e che siano benestanti, accioche in tutto possano meglio soddisfare agl' oblihi del loro officio. E si ordina a gl' Elettori, che delle sei persone, che nomineranno per Governatore, e Consiglieri scieglino almeno tre, che già siano stati in Congregazione particolare, accioche una di queste tre, in che concorreranno più voti sia eletto Governatore, quale per la precedente esperienza del governo potrà dar la debita satisfazione. E in niun modo si ammetta per Governatore alcun nuovo Congregato, ancorche concorrano in quella tutti i requisiti in grado superiore, nè Secolari, ma solo si ammetteranno, che incedano in abito, e tonsura.

#### CAPITOLO DECIMO.

*Dell' Elezione de' Governatori, Camerlengo, e Consiglieri.*

Pare più conveniente, e si ordina, che nel giorno degl' Innocenti, si faccia l'elezione de' Governatori, ed altri Offiziali, si perchè tutti più comodamente possano intervenire a quella, come anche essendo principio; e fine di anno; a quest' effetto i due Governatori anderanno duo giorni avanti a darne parte al Sig. Protettore, Inviato, o Residente a pregarlo, che per amor di Dio, ed onorevolezza della Nazione, voglia trovarsi presente all' elezione, e con suo consenso nel detto giorno, o altro a suo arbitrio l'anderanno a levare la mattina, e servire nell' entrar nella Chiesa il Governatore Sacerdote, e non essendovi, il più antico si avanzerà per dar l'Acqua Santa al detto Signore. E doppo

fatta

fatta l'Orazione, tutti i Congregati l'andaranno corteggiando fino alla Sala, dove si ha da fare Congregazione, che starà ben ornata; ed una sedia di broccato posta nel luogo superiore, con un buffetto d'avanti, essendo Ambasciatore, ed essendo Inviato, o Residente, si osserverà nel toccante alla Sedia qualche si dice nel *Capitolo* 8. §. 1. E a mano sinistra un banco per sedere il Notaro, ed una Tavola, nella quale starà un Offizio della Madonna, questi Statuti, Libri delle Congregazioni, buffola di legno, una Cassa per metter i voti, ed un'altra con fave bianche, e negre, inchiostro, penne, carta con 20. mezzi fogli, in ciascuno de' quali saranno scritti i nomi di tutti i Congregati col medesimo carattere, ed a tergo per soprascritto il nome del Congregato, a cui ha da esser dato il mezzo foglio. E subito il Governatore più antico, che starà alla mano dritta del Signor Protettore, Inviato, o Residente, riferirà qualche importò in quell'anno l'entrata, ed uscita della Chiesa, ed Ospedale, e lo stato delle liti, e tutto il rimanente, e dopo il Governatore moderno, che starà nel primo luogo a mano manca, ordinerà al Notaro, che dia giuramento a quelli, che di nuovo entreranno, di osservare i Statuti, e segreto nelle cose, che nelle Congregazioni saranno trattate, richiedendo segreto; e votar sempre nelle persone più atte per il bene, e servizio della Chiesa, ed Ospedale. Et il detto Notaro dirà subito in voce alta, che si vota per gl'Elettori, che saranno due, quando sarà presente il Signor Protettore, Inviato, o Residente, e questi assenti saranno tre, e distribuirà i detti 20. mezzi fogli, dando a ciascuno quello, che averà soprascritto in suo nome, e di lì il Votante levarà due in chi vuol votare, a quell'effetto saranno fatti certi tagli tra nome, e nome, e piegati gli metterà nella Cassa destinata, che già allora starà posta nel buffetto avanti il Signor Protettore, Inviato, o Residente. E dopo aver vocato si alzeranno i Governatori col Notaro, e contaranno i voti, & i due, in chi sarà concorso maggior numero de' voti, saranno Elettori, col Sig. Protettore &c., e ciascuno nominerà per Governatore due persone, se averà da eleggerli un solo. Però se si averanno da eleggere due Governatori, il Sig. Protettore, Inviato, o sia Residente nominerà tre, di modo che nel primo caso saranno nominati in tutto sei, e nel secondo sette, de' quali saranno almeno tre Congregati antichi, perchè in uno di questi si ha da votare per Governatore, come si dispone nel *Capitolo* 9. §. 1., ed il Notaro scriverà i nomi di quelli, segnando con una Croce i nomi di chi sarà stato in Congregazione particolare; ponendo una Croce in ciascun nome, e subito nominerà il Notaro uno di essi nominati dagli Elettori dicendo. Si vota per Governatore nel Sig. N., dando il vaso di legno al Signor Protettore, Inviato, o Residente, essendo presente, e dopo a Governatori, ed altri Congregati, raccoglierà in esso le fave bianche, o negre, che segretamente dettero, ed in quanto si voterà nel detto Sig. N., quello non potrà votare accioche non possa votare in se stesso: terminati li voti il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, se sarà presente, e i due Governatori col Notaro registraranno le dette fave, per veder se sono più, o meno del numero de' Congregati presenti, ed essendosi, in tal caso, si voterà di nuovo, ma caso che non sia maggior numero, o minore, si scriverà in una carta, che il detto Sig. N. ebbe tanti voti per Governatore, e si proseguirà a votare nel medesimo modo negli altri nominati per gl'Elettori, che sono stati nella Congregazione particolare, e non si voteranno per Governatori quelli, che non averanno assistito per un'anno

alla detta Congregazione particolare, conforme lo Statuto *Capitolo* 9. §. 1., e finito di votare, chi averà più fave bianche sarà Governatore, e servirà con quello dell'anno passato, e li cinque serviranno de' Configlieri, in modo, che tutti sette col Cammerlengo, e terzo Archivista facciano Congregazione particolare, e pubblicata l'elezione, dirà il Governatore moderno, che si elegghino, e deputino due Contatori per ricevere i conti, come dispongono i Statuti, i quali Contatori faranno del numero de' detti cinque, che furono nominati di nuovo conforme al *Capitolo* 4. §. 3., e similmente eleggerà la detta Congregazione un Camerlengo, seguendo il modo dell'elezione del Governatore, e si dirà, rinoverà procura; acciò l'Elatore possa riscotere, ed esigere tutto ciò, che proviene alla Chiesa, ed Ospedale. Si eleggerà pure il terzo Archivista da Governatori nella forma del *Capitolo* 4. §. 3. Ed al Governatore, ed altri Officiali nuovamente eletti darà il Notaro giuramento di far bene i loro offizj, ed osservare i Statuti.

## CAPITOLO UNDECIMO.

*Come si darà il possesso al Governatore nuovamente eletto.*

Il Governatore, che resta più antico farà intimare Congregazione particolare per il primo giorno di Gennaio, e saranno intimati per quella solo i Configlieri, ed Officiali nuovamente eletti, ed il Governatore, che fini, e quello, che fu terzo Archivista; ad effetto che l'uno, e l'altro consegnino le Chiavi dell'Archivio, e nella detta Congregazione darà possesso al Governatore moderno, dandoli tutte le Chiavi, che toccano al suo peso, e gl'Inventari della Chiesa, ed Ospedale, e nel medesimo modo il Governatore, che fini, consegnerà al Successore il sigillo, e chiave dell'Archivio, e qualsivoglia altra scrittura, o libro, che averà appresso di se appartenenti al governo della Casa, e subito il Governatore moderno, mandarà a chiamare i Cappellani, ed in nome della Congregazione gli licenzierà in quanto non siano ricevuti più che per un'anno, e parendo conveniente, che continuino un'altra anno nella Congregazione seguente, gli tornerà a riceverli.

## CAPITOLO DUODECIMO.

*Come si procederà se il Governatore non vorrà accettar la carica.*

Accadendo, il che Dio non voglia, che il Governatore eletto non voglia accettare la carica, subito entrerà in essa qualche resto secondo i voti, senza violentare, ne astringere il primo nell'accettazione, perchè non si può sperare deva soddisfare alla sua carica chi non potendo, o non volendo l'accetta. E se non sarà presente nella Congregazione il detto Governatore eletto, nel giorno seguente l'andaranno a trovare il Governatore, che fini, e quello, che ha da servire di più antico col Notaro, e gli significheranno come è eletto, e della sua risposta farà il Notaro fede acciò per quello, o serva al suo Offizio, ad effetto, che in conformità di essa, o serva la carica, o non volendo esso, lo faccia il secondo in voti, come di sopra.

## TITOLO QUARTO.

*De' Governatori.*

## CAPITOLO PRIMO.

*Degli Oblighi del Governatore nuovamente eletto.*

1. Al Governatore nuovamente eletto tocca aver cura delle cose, che spettano al culto

Divino, governo della Chiesa, ed Ospedale, acciò siano nella forma, che dispongono i Statuti.

2. Primieramente andrà tutt'i giorni della Settimana a visitare la Chiesa, ed Ospedale, e vederà se sia tutto con la decenza, che conviene, ed in quello, che troverà difetto ammonirà, riprenderà, e castigherà chi troverà, che per negligenza, o colpa non darà soddisfazione, ch'è obligato a dare.

3. I giorni di Festa assisterà alla Messa cantata, ad effetto, che con la sua presenza nessun Cappellano manchi, e così celebrino gl'Offizj Divini.

4. Ordinerà, che s'aggiusti la Casa, e luogo, dove si hanno da fare le Congregazioni di tutto quello sarà di bisogno, e le farà intimare come si è detto nel *Capitolo 4.*

5. Sapra se il Sagrestano disse, e fece dir le Messe, e Responsorj degl'oblighi della Chiesa nel modo, che si contiene nel *Capitolo*, che tratta dell'Offizio di Sagrestano, e parimente vederli, se il detto, o i Cappellani, ed altri Offiziali fanno quel che gli tocca, come si contiene ne' *Capitoli de' medesimi*, ed accadendo, che uno, o più Cappellani siano ammalati, e quelli, che restarono non possano dir Messa, e soddisfare a gl'oblighi della Chiesa, le farà dire d'altri Sacerdoti, dandogli l'elemosina ordinaria, e diranno le Messe nella nostra Chiesa.

6. Scriverà di sua mano in questi Statuti gl'oblighi delle Messe, e Legati, che di nuovo faranno accettati per la Congregazione Generale nel luogo, dove sono più. E similmente le farà notare nella Tavola della Sacristia.

7. Farà, che vi siano in Chiesa due casse, una per mettere l'elemosine, che i Fedeli daranno per loro divozione, la quale averà due chiavi, una che la terrà il Governatore, e l'altra il Sagrestano, e si aprirà ogni sei mesi, e quelle in essa si troverà, darà all'Esattore, acciò lo consegni al Camerlengo. L'altra Cassa servirà per l'elemosine delle Messe, le quali secondo che verranno le scriverà il Sagrestano in un libro, per poterle secondo il numero applicare per l'intenzione di chi le manda a dire, che così ancora averà due chiavi, e si aprirà ogni mese, ed il denaro, che si troverà si distribuirà a Cappellani, che avran sodisfatto le sudette Messe, e l'elemosina di quelle, che non sono ancor dette, si rimetterà nella Cassa per dirsi poi nel mese seguente, facendone il Governatore nota nel libro delle Messe.

8. Farà, che vi sia nella Sagristia un Libro, nel quale il Sagrestano scriva tutte le Messe, che si fanno dire, e si dichiarerà, come si diranno; se per l'anima di Sacerdote defonto, o defonta, o in onore di qualche Santo. Ed al piede di ogni Messa, si scriverà chi l'averà detta, ad effetto, che costi, e se gli dia l'elemosina. Le dette Messe si diranno nel modo seguente:

9. Primieramente diranno i Cappellani quelle, che dovranno per la Cassa. Secondo i medesimi Cappellani per se nelle vacanze, che hanno. Terzo i Cappellani extranumerarij, e quando vi faranno tante Messe, che non possano dirsi da' sopradetti, le diranno i Sacerdoti Porthoghesi di buona vita, precedendo sempre i nostri Congregati, che vorranno venire a dire nella nostra Chiesa, i quali si spediranno, e se gli daranno vestimenti migliori, e il denaro che resterà delle Messe, che non si dissero, si rimetterà alla Cassa, come si è detto nel §. 7.

10. E se qualcuno farà dir Messe, o fare alcuni suffragj, dando maggior elemosina del solito, il Governatore risolverà qualche sarà di più per la Casa, salvo se la persona, che le mandò a dire le dette Messe, o fare suffragj, dichia-

rò, che tutta l'elemosina, si dia a persona, o persone, che dicesero le dette Messe, o facessero i detti suffragj, il che si adempirà intieramente; e solo il Governatore potrà ripartire le Messe, come si è detto nel §. 9., e gl'ordiniamo, che in niun modo consenta, si diano elemosine delle Messe, che verranno alla nostra Chiesa, acciò si dicano fuori di essa, per esser contro i Decreti della Sagra Congregazione del Concilio, e del parer de' Dottori, che dispongono, che le Messe, che si portano da' Fedeli ad una Chiesa, o Altare, non si possino celebrare altrove contro la volontà dell'Offerente.

11. Farà, che vi sia un altro Libro, nel quale si scriva tutta la Cera necessaria per il servizio della Chiesa, e sempre che l'averà da pigliare, comanderà al Sagrestano, che pigli il Libro, ed ambedue andaranno a casa del Cerarolo, e vedranno pesare la Cera, ed il numero delle libbre si scriverà nel detto Libro dal medesimo Cerarolo, dichiarandosi il giorno, che si levò la Cera, ed il Governatore la farà mettere in una Cassa, che a quest'effetto averà, dove ancora starà il detto Libro, e di lì l'anderà dando quando vedrà, ch'è necessario, e domanderà al Sagrestano il resto delle Candele.

12. Nel principio del suo Offizio piglierà conto dal Sagrestano di tutta la robba, argenti ed altre cose, che sono in Sagrestia, e tutte le quali cose vedrà in particolare per l'Inventario in cui saranno notate dal medesimo Sagrestano, e glie le tornerà a consegnare nel medesimo modo per Inventario sottoscritto, e metterà ne' Tiratori del Tavolino della Congregazione il Libro dell'Inventario, e se mancherà qualche cosa di poca importanza, la ricupererà dal medesimo Sagrestano, come meglio gli parerà, ed essendo di considerazione lo notificherà alla Congregazione particolare, acciò essa ne provveda.

13. Che per avvenire qualsivoglia robba della Sagrestia, o Infermeria si disarà; il Governatore metterà nell'Inventario la margine di tal robba, come si disse, acciò che costi, e non vi sia dubbio ne' conti, quali il Governatore Successore ad esso gli dovrà pigliare.

14. Item non consentirà, che il Sagrestano, o Ospidaliere, si licenzino dall'Ospedale, senza che prima rendan conto di tutto quello, che per Inventario gl'è stato consegnato.

15. Item in niun modo lascierà seppellire corpo alcuno nella Cappella maggiore, o altre senza ordine della Congregazione Generale, quale si deve sempre dare a persone qualificate, e profittevoli alla Chiesa, ed Ospedale.

16. Item se in questa Corte morirà alcun Congregato gli farà dire una Messa cantata per la sua anima, ed a quest'effetto farà intimar tutta la Congregazione, e a ciascuno de' Congregati, che si troveranno presenti, se gli darà una candela di due oncie, ed a ciascuno de' Cappellani similmente di due oncie, quali faranno obligati a dire un Officio di nove lezzioni avanti la Messa cantata, e quando il detto Congregante ordinasse esser seppellito in S. Antonio, il suo corpo sarà espoto nella Chiesa con otto Torcie, e seppellito nella Sepoltura commune de' Congregati: se però non avesse prima determinata altra a suo beneplacito, ed il tutto s'intenda gratis; Similmente si farà dire una Messa bassa per tutti i Congregati, che muojono fuori di questa Corte, benchè al tempo della sua morte, non lo siano, eccettone quei, che per colpa fossero levati dalla Congregazione Generale.

17. Item invitarà uno de' Sacerdoti della Congregazione Generale, o particolare, acciò dicano le Messe solenni degl'oblighi della Casa, quali potendo essere, si diranno sempre da uno de' Governatori Congregati.

18. Item quando vacherà Cappellania, o si averà da provvedere di nuovo, mandarà 15. giorni avanti a metter gl'Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano ad esse le persone, che questi Statuti dispongono, quali daranno al Sagrestano i loro memoriali dentro il termine di otto giorni, acciò possa negl'altri otto il Governatore informarsi delle persone, che averanno sufficienza della vita, e de' costumi, e di quello troverà, riferirà in Congregazione avanti di principiarli a votare.

19. Item manderà nel giorno della Purificazione di N. Signora a ciascuno de' 20. della Congregazione una Candela di mezza libra, ed a Cappellani, che assisteranno, ne farà dare un'altra di 4. oncie, come anche manderà a Benefattori, e farà tutte l'altre funzioni simili, che al Governatore più antico non faranno specialmente imposte.

20. Item ciascun Mese nel fine di esso salderà i conti col Sagrestano delle spese, che si fecero nel tal Mese nella Sagrestia, cioè Cappellani, ed altre cose; e saldati mettendogli il suo rincontro di conferenza, ordinerà al Computista, che scriva il Mandato della detta quantità per essere pagato in Congregazione, come si dice nel *Titolo 3. Cap. 4. §. 2.*

21. Nella Congregazione prossima, ed antecedente il giorno della Candelora farà la Lista de' Cerj, e Candele, che in detto giorno, si averanno da distribuire, e delle Libbre, che importeranno, ordinerà che si faccia menzione sommariamente nel Decreto, che si farà da tal Congregazione, e per la detta Lista, si riceverà dal Cerarolo la detta Cera, e si scriverà nel suo Libro.

22. Similmente in altre Congregazioni antecipatamente, si tassará la spesa, che si dovrà fare in qualsivoglia Solennità, cioè di Settimana Santa, S. Antonio, e S. Elisabetta &c. E di quello, si determinará, ordinará si faccia Decreto, e che si leggerá nell'atto dell'espedizione del Mandato da farsi a piedi della Lista di qualsivoglia Festa, e perchè il pagamento apparterrá a diverse persone, il Mandato si farà pagabile al Sagrestano, il quale copierà la detta Lista nel suo Libro, ed in esso gli faranno ricevuta quei, che da esso averanno riscosso.

23. Nel giorno di S. Antonio distribuirá a' Pellegrini quattro scudi di moneta, che lasciò il R. P. Antonio Diaz di bon. mem. da distribuirsi ogn'anno, così anche scudi moneta otto, che lasciarono il Dottor Belchior Barbosa, ed Antonio Lopez Nabo, leggendo prima di detta distribuzione la volontà de' Testatori per migliore effettuazione.

24. Procurará di sapere, se alcun Portoghese sia carcerato, ed oprará con carità tutto quello sarà necessario per liberarlo, ordinando al Procuratore della detta Casa, che a quest'effetto faccia l'istanze necessarie avanti i Giudici, a cui spetta la Causa, valendosi nell'occorrenze dell'autorità del Signor Protettore, Inviato, o Residente.

25. Item nel principio del Mese di Maggio, farà metter Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano tutte le Donzelle Portoghesi alle Doti della bo. mem. del R. P. Antonio Diaz, che si danno nel giorno di S. Antonio, ed in mancanza di esse le Castigliane, ed in mancanza di queste le Aragonesi, e Valenziane, o altre di qualsivoglia Corona di Spagna, ed in mancanza di queste le Borgognone, quali dentro 15. giorni metteranno i loro Memoriali in una Cassetta a quest'effetto destinata, che stará dentro la Chiesa vicino l'Acqua Santa, ed esso terrá la chiave, ed intimerá la Congregazione Generale, acciò in essa si facci l'Estrazione del Rione per le Doti del R. Antonio de Bivar, ed i Vi-

sitatori nella forma, che si dispone nel *Capitolo 29.*

*Forma dell' Editto.*

26. A di 13. Giugno giorno di S. Antonio di Padova, si danno in questa Chiesa le Doti della bon. mem. del R. Antonio Diaz, alle quali in primo luogo faranno ammesse le Zitelle Figlie, e Nipoti di Portoghesi, ed in mancanza di esse le Castigliane, e non essendovi l'una, e l'altra le Aragonesi, e Valenziane, o di altra Corona di Spagna, ed in mancanza delle sopradette le Borgognone, e metteranno i Memoriali in una Cassetta per quest'effetto destinata, che stará vicino al Fonte dell'Acqua benedetta all'entrata di detta Chiesa fino li 15. Maggio, dichiarando la Nazione, Padre, e strada, dove abitano per essere visitate da' Testamentarj del R. P. Antonio Diaz.

27. E nella medesima occasione, e giorno farà mettere altro Editto, dicendo, che si daranno nella medesima Chiesa nel medesimo giorno tante Doti, che lasciò la bon. mem. del R. Antonio de Bivar. In primo luogo faranno ammesse le Donzelle Figlie, e Nipoti di Portoghesi fino al quarto grado, ed in mancanza di esse le Donzelle Romane, e di tutte le nazioni abitanti in Roma, e faranno preferite le Orfane, e metteranno i Memoriali nella Cassa destinata, che stará nella detta Chiesa, dichiarando i nomi de' loro Padri, e la strada dove abitano per essere visitate, e farà mettere il medesimo Editto in lingua Italiana nella Chiesa Parochiale del Rione, che in quell'anno sarà cavato per forte.

28. Passati li 15. giorni il Governatore moderno aprirá la Cassa de' Memoriali, spartendoli intimerá Congregazione Generale, nella quale saprá quante Doti s'hanno da dare in quell' Anno provenienti dalla lascità del R. Antonio de Bivar, e subito separará i Memoriali, e quelli, che appartengono alle Doti del R. Antonio Diaz li separará, e farà intimare a gl' Esecutori Testamentarj, acciò adunandosi nella Casa della Congregazione possano disporre la visita delle Donzelle nel modo, che ordina il Testatore, e per quelli, che toccheranno le Doti del R. Antonio de Bivar terrá esposte due Liste, e numerati li Memoriali, cominciando dal numero primo fino al numero, al quale arriva, procurando con persona pratica, che le dette Liste siano fatte con regola, fatta guida, e dichiarati li nomi delle Donzelle, che devono essere visitate per ordine, per minor fatica, ed una delle dette Liste consegnerà subito co' Memoriali a' Visitatori, che faranno deputati per la prima Visita, e l'altra Lista dará a' secondi Visitatori.

29. Per farsi l'estrazione de' Visitatori, si metteranno in una Bussola bollettini, co' nomi di tutti i Congregati, anche di quelli, che non saran presenti in detta Congregazione, detta estrazione de' sei, si farà per sorte, de' quali i primi due faranno la prima visita, e gl' altri due seguenti la seconda, e gl' altri due l'ultima, serviranno per supplemento, ed in caso, che li Visitatori per qualche legittimo impedimento non possano visitare, qualche averá il tale impedimento, lo faccia intendere al Governatore moderno, per far avvisare il primo Supplemento, ed impedito questo al secondo, per poter coll' altro Visitatore supplire a fare le tali visite, le quali devono essere finite a 3. del Mese di Giugno, e si raccomanda a' Visitatori, che devono ben osservare, e con esattissima diligenza vedere le fedí per la prova dell' età, e di essere Orfane di Padre, ed essere legittime, ed oneste, ed i Visitatori, che usciranno una volta dalla Bussola,

faranno

faranno efenti d'esser un'altra volta imbussolati, fin che si termini la Bussola, e similmente si caveranno per forte i Rioni di Roma uno in ogni anno, eccetto quello della Pigna, e Regola, che per la sua tenuità vanno uniti, e messi tutti in una Bussola, e di li si leveranno fino al fine.

30. A' quattro di Giugno intimarà il Governatore moderno i Visitatori, che si radunino nella Casa della solita Congregazione, e faccino lo scrutinio delle Donzelle visitate, ed approvinno quelle, che giudicheranno habbino requisiti, conforme dispone il Testatore, e approvate, faranno Bolettini de' suoi nomi, per essere imbussolate, e tirarsi per forte nella Congregazione profuma, si avverte, che le Donzelle Portoghesi non devono essere imbussolate, per essere preferite, e se faranno più in numero di quello sono le Doti, che si hanno da dare in quell' Anno, faranno preferite le figlie, e dopo le Nipoti, e tra queste le Orfane, e per ultimo requisito quelle, che averanno maggior età. Li 5. di Giugno intimarà Congregazione Generale, nella quale i Visitatori diranno il numero delle Donzelle, che faranno approvate, senza dichiararne il nome di esse, ne delle riprovate, e se gli raccomanda il segreto per il pregiudizio delle riprovate, e si metteranno in una Bussola i detti Bolettini, si tireranno per forte tante, quante sono le Doti, che si hanno da distribuire in quell' Anno, ed i Visitatori ritireranno i Bolettini avanzati per abbrugiarli, e non consentiranno, che niun Congregato li possa vedere, nè si sappia quali furono le approvate, o riprovate.

31. Disporrà, che Testamentarij del R. P. Antonio Diaz, dopo di aver terminata la sua visita, convengano nella Casa della nostra solita Congregazione, e distribuiscano le Doti alle Donzelle nella forma, che dispone il Testamento, quale si dovrà fare, fino li 8. di Giugno, ed in caso, che succeda aver discordia nel ripartimento delle Doti, e che siano pari li voti Testamentarij, la Congregazione particolare dirimerà il dubbio, ed il Governatore moderno disporrà, si faccino le Cedole dotali, che sarà ciascuna di scudi venti moneta.

32. Mandarà anche a stender le Cedole, che si daranno alle Zitelle delle Doti del R. P. Antonio de Bivar, nelle quali farà mettere le clausole, che di due in due Anni siano obligate mostrarle al Governatore della detta Chiesa, ed Ospedale, acciò costì continua co'requisiti, che dispone il Testatore, altrimenti perderanno le Doti, e segretamente si informerà della vita, e costumi di ciascuna delle Donzelle dotate. Similmente averà cura di fare, che nell'obligazione, che fanno quelle, che ricevono le Doti, si metta una clausola, dicendo, che essa N. si obbliga tutti gl'anni nel principio del Mese di Maggio dichiarar per scritta alla Congregazione la Casa sua abitazione, o sia in Roma, o fuori di essa, acciò costì alla Congregazione della sua sopravivenza, ed in caso di contravvenzione perderà la Dote, ed esso Governatore andrà personalmente informarsi, se la detta N. e viva, ed hà figli, ed essendo ella fuor di Roma, si mandarà ad informare, e costando esser morta senza figli, ne darà parte alla Congregazione, acciò torni a ricuperar la Dote, che aveva ricevuta e passati li 15. giorni di Maggio, averà cura di vedere il Libro delle Cedole delle Donzelle, ch'ebbero dette Doti, e per quelle che l'hanno ricevute, saperà se mandorono in quell' anno Memoriali della sua sopravivenza, come sopra se gl'ordina.

33. E quando si averanno da dar le Doti, che sarà il giorno detto di sopra, assisteranno i Testamentarij del R. Antonio Diaz alla Messa, al distribuir delle Cedole, a questi si darà un Banco con un Tappeto, che starà nella Cappella mag-

giore alla parte dell'Epistola in faccia de' Governatori, e più Congregati, che devono ancor assistere tutti alla Messa Solenne. E stando presente il Signor Procuratore, Inviato, o Residente della Corona di Portogallo, ad esso toccherà dare la Cedola alle Donzelle, ed in sua mancanza toccherà al Governatore più antico.

34. Ogni volta, che il Governatore averam dà far pagare qualche Dote, farà scrivere a tergo di detta Cedola il mandato sottoscritto da esso, e dal Governatore più antico, acciò il Camerlengo paghi facendola registrare nel Libro delle Donzelle, e si dichiarerà nel Libro sudetto al margine di tal Cedola, come resta pagato, ed in che Anno, e tempo, e dentro la medesima Cedola farà mettere la licenza de' Governatori, e fede del Confessore del Monastero, dove professò, o del Parocho, che assiste al suo Matrimonio, e l'obbligo che la tal N. fa, e suo Marito di restituire la Dote mancando le clausule che ordina il Testatore, e dell'obligazione, deve aver rogito di Notaro Publico, acciò in ogni tempo faccia debita fede.

35. Nel fine dell' Anno consegnarà a' Contatori il Libro dell' elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti delle loro Confessioni, acciò ch'è da quelli costi la spesa, che si fece nel suo Anno con detti Pellegrini, e si confronti co' mandati a quell' effetto spediti.

*Cose appartenenti all'Ospitalità, ed Infermeria.*

36. Il Governatore della Chiesa, ed Ospedale non consentirà che vi sia in esso alcun Refugiato di altra Nazione, se non con gravi cause, ne per maggior tempo, che 15. giorni, finiti li quali, e durando le medesime cause bisognandoli più tempo potrà il Refugiato ricorrere alla Congregazione, che informata di dette cause li darà, o negherà più lunga dilazione a suo giudizio, ed arbitrio; e si li raccomanda che la detta Congregazione particolare faccia tutto il possibile, che i Refugiati non stiano molto tempo nel nostro Ospedale per le querele, ed inconvenienti, che possono nascere stando li.

37. Procurerà ancora, che sia vacante una Camera dell'Ospedale, decentemente accomodata con uno o due Letti, acciò ch'è in quella, e non nella stanza della Congregazione, ed Archivio si possa alloggiare alcun Congregante, o Pretendente differente dagli altri nella qualità.

38. Osserverà, e farà osservare il regolamento dell'Infermeria nelle spese ordinarie di ciascun giorno nel mangiare, e non consentirà si accresca cosa alcuna senz'ordine speciale del Medico.

39. Nel principio dell' Anno pigliarà conto dall'Ospidaliere di tutti i Mobili, e cose dell' Ospedale, ed Infermeria per Inventario differenti, in modo che la robba dell'Ospedale, ed Infermeria non si mescolino con quella dell'Infermeria, il che tutto gli tornerà a consegnare per li detti Inventarij, che li consegnarà, e si metterà il Libro di quelle nel Tiratoro della tavola della Congregazione.

40. Tanto che se nell'Ospedale morirà alcun Pellegrino, o qualche altra persona, pigliarà conto dall'Ospidaliere di tutto quello, che resterà di tal Defonto, che sarà fatto per Inventario e sottoscritto dal detto Ospidaliere, e due Cappellani, e s'informerà, se il Pellegrino, o qualche altra persona Portoghesa, che morì nel nostro Ospedale, fece intieramente eseguirlo, e se non lo faceffe, tutta la robba, che trovarà, la venderà, ed il prezzo che se ne ritraerà con altri denari, che restò per riscuotere in lettere, o per altra strada, che sia, metterà tutto in se nel modo seguente. Due parti faranno per l'Ospedale in caso, che non abbia Erede ab intestato,

## CAPITOLO SECONDO.

*Della potestà, che hà il detto Governatore.*

e la terza gli l'applicarà per Messe, e non di meno, se questa somma arriverà a scudi dieci moneta, li farà dire trenta Messe basse, e li farà fare un'offizio di nove Lezioni con una Messa cantata, di cui i Cappellani averanno scudi tre moneta, ma se gli darà sepoltura nella Chiesa, di che verra all'Ospedale sc. 2. 50. moneta, oltrela spesa della apertura, e serratura della fossa. E se la detta terza parte ascenderà sopra sc. 10., il Governatore spenderà quelch' è di più in Messe, o suffragj, come gli parerà per l'Anima del detto Defonto, e se gli raccomanda molto, che per amor di Dio assista alla Sepoltura de' Defonti nell'Ospedale, acciò tutto si operi con carità, e decenza dovuta.

41. Item sopra dell'Ospidaliere i nomi di quelli, che nell'Ospedale morirono, e de' Padri, Parenti, e Terre, dove sono, e dentro 15. giorni avvisarà di quello passa, ed in caso abbian fatto testamento, in che forma, e le lettere, che inviarà a' parenti sia per via sicura, acciò siano consegnate a chi sono dirette.

42. Item quando qualcuno degl' Infermi, che nell'Ospedale si medica abbia in denaro, o lettere di cambio di quantità di denari, che ecceda sc. 75. moneta, se morirà, si osserverà quello resta detto sopra, ed in caso di convalescenza pagherà di quello passa la detta quantità tutta la spesa, che l'Ospedale farà con lui, mentre con li detti sc. 75. moneta potrà spedire il suo negozio, & ritornarsene in Portogallo.

43. Item il denaro, che riscuoterà di quelli, che muojono, come delle spese, che si fecero di quelli, che ricuperarono la salute, potendoli pagare li consegnerà all' Esattore, acciò li porti al Camerlengo nella forma detta di sopra: il denaro però proveniente dalle multe de' Cappellani, e più Officiali della Casa, esso Governatore li deve riscuotere, e distribuire in elemosine per li Portoghesi poveri a suo arbitrio, o applicarlo in beneficio della Casa.

44. Item ogn'anno potendo essere, farà conti con lo Speciale de' Medicamenti, che hà dati, e li farà il pagamento col parere del Medico e della Congregazione, come a basso si dirà nel §. 47., e di sua mano farà nota nel Libro, che nell'Infermeria sta a piedi delle ricette del Medico, in che dica, come i medicamenti di sopra, restano sodisfatti, dichiarando l'Anno, ed il giorno, in che passò mandato, acciò si pagassero.

45. Item nel fine d'ogni mese aggiustarà conti coll'Ospidaliere del denaro datogli per l'elemosine de' Pellegrini, che non passerà di sc. 5. moneta, la noterà nel Libro del medesimo Ospidaliere per poterli nel fine del Mese pigliar li conti, e nessuna elemosina li farà buona, se non quelle date di suo ordine, la quale darà nella medesima fede del Confessore, che porterà il Pellegrino.

46. Item farà nel medesimo modo conti coll'Ospidaliere ogni Mese delle spese, che si fecero cogl'Infermi, ed Ospedale, ed aggiustate esse nella medesima lista, che presenterà, farà passar mandato, acciò il Camerlengo paghi, come si è detto nel Capitolo 4. §. 2.

47. Item fabricandosi nella Chiesa, ed Ospedale, chiederà la lista de' conti agl' Artisti, che per suo mandato hanno lavorato, ed essendo di minor quantità, lo potrà aggiustare da se, mà se passeranno di sc. 20., come ordinariamente passano quello dello Speciale, ne questa, ne quella degl' Artisti se potrà da se solo aggiustare senza ordine della Congregazione, la quale proporrà le Liste de' tali conti, acciò essa le aggiusti, come farà ragionevole, e non lascerà nel suo anno nessun conto da saldarsi nell'anno sussequente.

1. Il detto Governatore nelle Congregazioni, dove assisterà il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, si federà nel primo luogo della parte sinistra, e dopo che saranno recitate l'orazioni, ed avendo proposto il più antico, proporrà esso quello gl'occorrerà.

2. Riprenderà in Congregazione qualsivoglia Cappellano, come anco in nome di essa lo riceverà, o licenzierà, conforme da essa si farà ordinato, e tutto ciò, che in essa si decreterà, e farà quasi Esecutore universale di questi Statuti.

3. Potrà spendere fino a sc. 5. moneta in tutto l'anno in quello li parerà necessario per il servizio della Chiesa, ed Ospedale, o elemosine, quali farà mettere nella prima lista a chi spettarà, e nel Libro di dove quella emana, acciò di tutto, si passi mandato in Congregazione al Camerlengo, e se saranno necessarie cose di maggior rilievo, ne farà consapevole la Congregazione particolare, ed allora di suo ordine le comprerà, o le rifarà, conforme li farà ordinato.

4. Sarà trattato con tutto il rispetto, e riverenza da' Cappellani, Officiali, e persone della Chiesa, e li potrà licenziare, che così l'osservaranno, e se essi si sentiranno aggravati, potranno ricorrere alla Congregazione particolare, dove se li farà giustizia.

5. Dando a ciascuno de' Congregati che di nuovo andaranno entrando, li Statuti, come si dice nel titolo 3. Cap. 2. §. 1., li avvertirà, che se per qualche causa lasciassero, lo devono restituire al Governatore *pro tempore*, ed il medesimo farà a tutte le persone, che di nuovo entreranno a servire di Cappellano, Sagrestano, Confessore, Esattore, Ospidaliere, ed altro qualsivoglia Offizio, il regolamento appartiene all'Offizio di qualsivoglia di essi, acciò del riferito in essi abbiano maggior notizia, e lo sappiano osservare, ed al Sagrestano darà anche lo Statuto del Sottosagrestano, e l'Ospidaliere quello dell'Infermiere, e Coco, acciòchè l'uno, e l'altro vedano, e l'osservino, procurando, che li tornino a restituire, quando in qualsivoglia forma lasciaranno di servire a tali Offizj.

6. Mandarà che si provveda di legna per tutto l'anno nel tempo, che li parerà e più conveniente, e più buon mercato, ed il medesimo farà nel provvedimento dell'oglio per due anni, comprandolo nell'anno di maggior abbondanza, e sempre darà parte alla Congregazione particolare, e senza la sua direzione non oprarà cosa alcuna in queste provisioni.

7. Procurarà aggiustar per tutto l'anno la musica, ed il paramento della Chiesa per il minor prezzo, che sarà possibile, ed avanti dell'aggiustamento finale, darà parte alla Congregazione, se non si avesse esso inteso fino a che prezzo si può aggiustar co' Musici, e Festarolo.

8. Averà molta cura, che tra Cappellani non vi siano parzialità, ne inimicizie, e trovandosi quelli, che le fomentano, li farà ammonizione, e vedendo, che non si emendano li licenzierà.

9. Non darà, ne consentirà, che l'Esattore, o Sagrestano diano denaro anticipato a nessun Cappellano delle sue Mesate, mà ritrovando, che alcuno abbia necessità, lo rappresenterà alla Congregazione, acciò lo provveda, se li parerà, ed ad ogni Cappellano, che abbia Offizio, oltre del suo salario li manderà dare 5. giulj di più ogni mese per la sua fatica.

10. Perchè non è minor virtù delle Leggi castigare i Trasgressori di esse, che premiare gl'ubbedienti, si ordina al Governatore, che con tutta la cura eseguisca le pene dichiarate nel Cap. 8., del Libro 2., multando i Cappellani, e più Officiali del nostro Ospedale, che abbiano in

esse

esse incorso, e perciò averà pensiero di leggere qualche volta il detto Capitolo per farle osservare.

11. In niun modo consentirà, che nel nostro Ospedale, si nasconda robba di contrabando, e trovando, che alcuna delle Persone dell'Ospedale lo fa, di qualsivoglia qualità che sia, lo licenzierà subito, ed intenda, che nemeno esso può dare la tal licenza, e similmente non consenta facilmente, che le medesime Persone della Casa in essa abbiano deposito di denaro, ne robba di niun genere, essendo persone di fuori, senza che primieramente lo facciano consapevole, acciò esso confideri, se conviene dare, o negare la tal licenza.

12. Procurarà quanto più possibile sia, che si predichi ne' giorni della Domenica di Quadragesima, il giorno delle Ceneri, ed il Giovedì Santo, e non trovando Predicatori nelle Domeniche, procuri almeno vi sia quello delle Ceneri, e Giovedì Santo.

13. Nella Domenica delle Palme, mandarà a comprare quelle parerà bastante per dispensare a' Congregati, ed altre Persone, che assisteranno all'Offizio, e per i Cappellani. Nel giorno di S. Antonio, S. Isabella avendo fatte fare alcune stampe, e fiori, le manderà ripartire per quelli, che assistono nella Chiesa, tanto persone di fuori, come Congregati, o Cappellani, e quando per alcuni di essi non vi siano, o non si trovaranno presenti nella repartizione, ne per questo li manderà dare il suo valore in denaro, mentre questo non è propria, ma una dimostrazione di festa più solenne.

#### CAPITULO TERZO.

*De gl'Obblighi del Governatore più antico, e di quello spettano al suo Offizio.*

1. Il Governatore, che terminò di servire il primo anno, e resta nel secondo più antico, averà cura visitare la Chiesa, ed Ospedale, quanto più spesso sarà possibile, ajutando si in questo, come in altro il Governatore più moderno, vertendolo in quello, che per causa di poco uso troverà non esser pratico. Ed i Cappellani Officiali, ed altre Geni dell'Ospedale l'averanno tutta l'ubbidienza, e rispetto, come sono obligati avere al Governatore moderno, altrimenti incorreranno nelle pene nel Capitolo sopra prossimo si contengono nel §. 4., alle quali esso per se potrà eseguirne.

2. Nelle Congregazioni particolari, si federà in primo luogo, ed in esse proporrà tutto quello troverà nell'Azienda.

3. Averà in suo potere il Libro del registro delle liti, delle lettere, e de' Statuti, ed il sigillo per poterlo usare in qualsivoglia di queste cose nelle occorrenze, quando li sia necessario.

4. Tanto ch'entrerà nel carico sopra per il Libro delle riscossioni tutto quello sta nascosto dell'anno adietro, e quello manca per riscuotere, e saprà dall'Esattore la causa della dilazione, e gli ordinerà subito lo riscuota, e tutto l'altro, che andará scadendo con molta cura, e diligenza.

5. Farà scrivere dal Notaro nel Libro delle Scritture tutte quelle cose, che si faranno sopra le proprietà, che di nuovo crescono all'Ospedale, se faranno di qualità, che richiedono esser scritte dal Notaro.

6. Sarà obligato visitare coll'Esattore due volte l'anno tutte le Case, Terre, e proprietà di Chiesa, ed Ospedale, cioè nel principio della sua carica, e di lì a sei mesi un'altra, ed ogni volta, che potrà, mandando aggiustare tutto quello sarà necessario con tanto, che la spesa non passi di sc. 320. moneta perchè passando non lo farà senza ordine della Congregazione, come anche non

mandarà fabricare niente di nuovo, senza detto ordine, altrimenti s'intenda a sua spesa. E quando i Pigionanti chiederanno se li facci fare qualche acconcio, vederà prima, se non saranno totalmente necessarj, e quando ne darà ordine, acciò si faccino, ed andará ad assistere ad essi in in quanto si faranno.

7. Farà tutte le locazioni, e le mandarà scrivere nel Libro delle Scritture, e queste non passeranno di due Anni, ne potrà calare piggione, senza ordine della Congregazione. Averà molta cura mandar mettere le Locande nelle Cafe che staranno, o debbano stare senza Pigionante, e de' nuovi Pigionanti mandarà dar notizia al Computista per notarli nel Libro a chi spettará.

8. Mandarà l'Esattore a riscuotere tutte le rendite con molta cura, e riscosse che faranno, ordinarà porli subito il denaro al nostro Camerlengo, pigliando da esso ricevuta nel Libro delle riscossioni, che a quest'effetto lo porterà, dando nota al Computista nel Libro.

9. Averà molta cura nel Rendimento del Benefizio di S. Pietro de Ovadas, scrivendo in nome della Congregazione chi ne hà l'incombenza, le lettere, che saranno necessarie, di che lascerà copia nel Libro, che di esse vi è, e saranno sottoscritte da lui, e dal Governatore moderno, e sigillate col sigillo della medesima Congregazione, il che s'intenderà in tutte le altre lettere scritte in nome della Congregazione, e farà notare nel Libro delle riscossioni dal Computista sotto il suo titolo tutto ciò, che se ne ritraerà dal detto Benefizio, acciò di esso, e di ciò, che restará aver costi.

10. Item farà riscuotere tutte l'elemosine ordinarie, e riscosse le consegnerà al Camerlengo nella forma dell'altra consegna, essendo prima data per il Governatore la lista al Computista della Casa, acciò noti le partite nel titolo 5. Cap. 4.

11. Aggiustará i Conti all'Esattore ogni mese, ed ogni volta, che le parerà, e prima che gli aggiusti, ordinarà, che gli porti due, o tre giorni avanti i suoi Libri, e memorie, acciò, meglio li possa considerare. E se troverà in detti Conti qualche errore di considerazione, lo referirá nella prima Congregazione, e passati li 3. giorni dopo aver pigliati detti conti, ordinarà all'Esattore li porti il suo Libro delle riscossioni, acciò dalle ricevute di essi costi, se ha consegnato al Camerlengo il denaro riscosso in quel mese.

12. Ad esso ancora tocca a dar giuramento in Congregazione Generale a quello di nuovo entrará nell'Offizio di Notaro di tener segreto tutto quello si tratta nelle Congregazioni, dove esso assiste.

13. Item ad esso tocca assistere a tutte le liti della Chiesa, ed Ospedale, e potrà comandare al Cappellano, che servirà di Sollecitatore, o a qualsivoglia, che abbia il tal officio, tutto quello, che li parerà conveniente, e ch'è necessario per la buona discrezione di esse, e di quello, che nelle medesime anderà succedendo, darà minutamente relazione alla Congregazione, acciò sappia quello, che passa, e si dia remedio conveniente a quello sarà necessario. E se stimará necessario il patrocinio del Signor Rè, detto Inviato, o Residente in tutte le occasioni lo domanderà, ma di niun modo potrà muovere liti di nuovo, ne difendere alcuna, che si intentasse senza prima dar parte alla Congregazione, salvo in caso, si esset periculum in mora tam agendo, quam patiando, perchè in tal caso potrà per se medesimo accodire, e subito che vi sarà la prima Congregazione lo referirá in essa ciò sia passato.

14. Ad esso tocca aggiustare i conti di minor somma cogli'Artisti, che levarono nelle Cafe, che sono dell'Ospedale, ed aggiustato li farà passar mandato per Camerlengo, e pagare conforme il

Cap. 3. del titolo 5. §. 2. ed in quelle di maggior quantità, che saranno di sc. 20. in su, porterà le liste degl' Artisti alla Congregazione, acciò che essa consideri quello, si deve difalcare, ed aggiustarle, ed avanti, che si finisca il suo Anno, aggiustarà conti con tutti gl'Artefici, che averanno lavorato di suo ordine, acciò nell' Anno seguente il Governatore, ch'entrerà in suo luogo non abbia difficoltà ne' conti ritratti.

15. Nel fine dell' Anno nell' ultima Congregazione Generale riferirà al Signor Protettore, Inviato, o Residente, e non essendo egli presente alla detta Congregazione, quello importò in quell' Anno la spesa della Chiesa, ed Ospedale, e lo Stato delle liti, e del rimanente delle cose spettanti al suo reggimento.

## CAPITOLO QUARTO.

*Di quanto tempo sono gl' Offizj de' Governatori Consigliere, e Camerlengo.*

1. I Governatori, che sono fatti per elezione servono due Anni, e nel primo di essi esercitano le cose, che nel titolo 4. Cap. 1. di Governatore moderno si contengono, e nel secondo Anno li dichiarate nel Capitolo di sopra; ma però quando alcuno di tali Governatori entrerà nel detto luogo per surrogazione di qualsivoglia dell' Eletti, che mancherà, servirà tutto il tempo, che averà da servire il Governatore, nel di cui luogo esso subentra. Li Consiglieri, e Camerlengo hanno da servire un anno da cominciare dal giorno degl' Innocenti, e terminare similmente:

## CAPITOLO QUINTO.

*Come si procederà mancando alcuno de' Governatori.*

1. Ogni volta, che per morte, o qualsivoglia altra causa mancherà uno de' Governatori, entrerà in suo luogo il Consigliere, che restò secondo in voti nell' elezione del Governatore, e finirà di servire tutto il tempo, che mancava al detto Governatore, cioè se era moderno servirà il restante di quell' Anno, e tutto il seguente, e del più antico servirà solamente il tempo, che gli mancherà, e mancando tutti due i Governatori successivamente, entrerà qualche restò terzo in voti, che servirà nella forma sopraddetta, e se avverrà, che tutti due i Governatori eletti manchino nel medesimo tempo, allora entrerà nel luogo del più moderno il secondo in voti, ed in quello del più antico quello, che sarà terzo in voti, e la Congregazione particolare gli darà possesso, facendo nota nel Libro de' ricordi.

2. E se mancheranno tanti, che almeno non restino due Governatori, e due Consiglieri per accedere al governo della Chiesa, ed Ospedale, subito nel primo giorno festivo senz' aspettar quello degl' Innocenti, si farà Congregazione generale, ed in essa si eleggeranno le persone, che mancheranno per empire i luoghi, osservandosi in tutto la forma del Cap. 10. tit. 3.

## CAPITOLO SESTO.

*Dell' obbligazione de' due Governatori unitamente.*

1. Ambedue i Governatori devono andare insieme a supplicare il Sig. Protettore, si voglia trovar presente all' elezione del Governatore, ed ogni volta, che con esso abbiano da trattare qualche negozio d'importanza. Il medesimo si osserverà quando, si averà da domandar qualche grazia al Signor Cardinal Nipote in beneficio della Chiesa, ed Ospedale, o ringraziarnelo, o ad altro Signor Cardinale, e Principe, ed al Governatore più antico tocca così il domandare, come anche il ringraziare in nome della Congregazione, come anche dopo riferire in essa quello passi, ed ogni volta, che si troveran-

no uniti nelle funzioni della nostra Chiesa, al più antico tocca la precedenza in tutto; e venendo Ambasciadore; o Cardinale, esso gli darà l'Acqua Santa, ritrovandosi i detti Signori nella Festa della Candelora, l'antico presenterà le Candeie, e nella festa di S. Antonio darà le Cedole alle Donzelle, salvo assistendo Ambasciadore; o Residente, ed assistendo, esso li presenterà il fiore; e stampa di S. Antonio, la di cui festa allora celebriamo, come si usa.

2. Della medesima maniera quando si averà da stipolar qualche contratto colla Chiesa, ed Ospedale, o in suo nome pigliar possesso de' beni, e fare Inventario di quello, che per eredità gli sarà lasciato, come anche quando qualche proprietà fosse grandemente dannificata, la riparazione del qual danno passi di sc. 20. moneta, nella Congregazione si risolva ciò, se si deve fare, e finalmente in tutti i casi, che succederanno, che non sono specificati ad ogn' uno in solidum, andaranno, e faranno ambedue insieme, salvo se parerà più conveniente, che un solo vada.

3. Il medesimo farà, quando le Donzelle, alle quali sono date le Doti nella nostra Chiesa, domanderanno licenza per accasarsi, avanti di dargli la tal licenza, che ha da essere in scriptis, andaranno tutti due ad informarsi da vicini della sua vita, e costumi, e trovando, che non è vissuta onestamente, ritireranno la Cedola, e daranno parte alla Congregazione per essere cassata dal Libro delle Doti: trovando però, che viva onestamente gli restituiranno le Cedole, sottoscrivendosi in esse ambedue, il che devono anche fare in tutti i mandati passati in Congregazione.

4. Item porteranno le Candeie benedette al Papa, al Cardinal Nipote, Protettore, Vicario, Datario, & all' Ambasciadore, Inviato, o Residente, ed al Vicegerente del Vicario di Roma, e faranno le candeie della solita grandezza, ed il più antico glie l'averà da presentare.

5. Nissuno de' Governatori potrà disporre del denaro, o altra cosa di Casa senza ordine della Congregazione, benchè sia a titolo d' elemosina, essendovi però Memoriali de' Poveri, li proporrà in Congregazione il più moderno.

## TITOLO QUINTO.

De' Consiglieri, ed altri Officiali della Congregazione.

## CAPITOLO PRIMO.

*Di quello aspetta all' Offizio de' Consiglieri.*

1. I Consiglieri sono obbligati a trovarsi presenti a tutte le Congregazioni, alle quali saranno intimati, e votare in esse quello farà per bene della Chiesa, ed Ospedale, conformandosi sempre co' Statuti, ed osservando il segreto, dove la materia lo comporta.

2. Andaranno alle volte, che gli sarà comodo alla Chiesa, ed Ospedale, vedranno, e s'informaranno per buon modo, e segretamente, come procedono i Governatori, e se fanno qualche cosa obbligati, conforme i Statuti, e trovando il contrario, lo proporranno in Congregazione particolare, acciò essa li avvertisca, e quando essi non si emendino sino la terza volta, essendo cosa d'importanza, si osserverà quello, si dice dal Cap. 7. §. 3.

## CAPITOLO SECONDO.

*Di quello appartiene a' Consiglieri, e Contatori insieme.*

1. Due, che in Congregazione saranno eletti per Contatori nella forma del titolo terzo Cap. 10. §. 1., devono aggiustar i conti in Congregazione particolare, e di tutte le vendite appartenenti alla nostra Chiesa, ed Ospedale, ed



avanti, che principino a pigliarle, devono vedere i Capitoli di questi Statuti, acciò sappiano quella ad essi tocca, e come si abbiano da portare in essi, ed altro, che sarà necessario per procedere, conforme i medesimi Capitoli.

2. Dopo di vedere, se si è riscosso tutto quello importorono le rendite della Chiesa, ed Ospedale in quell'anno, ed abbiano ricevuto dal Benefizio di S. Pietro de Occadas, e l'elemosina straordinaria, e dell'altre rendite appartenenti alla Chiesa, faranno di tutto somma, e se dell'Anno adietro restò la Chiesa, ed Ospedale Creditore del Camerlengo, e di tutto faranno somma, e se restò Debitore, la somma si metterà nella Spesa.

3. E aggiustata la somma delle ricevute, faranno quella delle spese, vedendo i Mandati di esse, se sono conforme questi statuti comandano fatti al piede, *conti sottoscritti da' Governatori, e registrati per il Computista*, ed assisterà il detto Computista all'aggiustamento de' conti, e non trovandosi in conformità di questi Statuti, in niun modo gli menerà buoni.

4. Ne anche se gli faranno buoni in conto del Governatore più antico qualsivoglia partita, che per sua negligenza lasciò di riscuotere l'Esattore, salvo se costerà, che si fece la diligenza necessaria, e che non restò per essi. Ne anche si metteranno in conto spese alcune straordinarie, che i Governatori abbiano fatto, che passi della quantità tassata ne' loro regolamenti, salvo fosse stata fatta per ordine della Congregazione particolare, e le spese tanto una, che l'altre sempre faranno scritte per mano degli'Officiali a chi tocca, ed al piede di esse, si stenderà il Mandato, come di sopra si è detto nel Capitolo de' Governatori.

5. Avendo nel pigliar de' conti qualsivoglia dubbio trà Contatori, Camerlengo, Esattore in maniera, che non concordino trà di se, gl'altri della Congregazione, che non sono parti, la risolveranno.

6. Saranno obligati a vedere il Libro, che porta il Computista, e che in esso siano notate tutte le rendite ne' corpi dell'Azienda appartenenti, e posti in debito all'Esattore, e a conti del Camerlengo, come più necessario si giudicherà, con chiarezza, e buon governo della Casa.

7. Nel fine di questi conti, si darà il saldo di essi, perchè costi quell'importò la rendita, e la spesa di quell'Anno, ed in quanto resta debitore, o Creditore l'Ospedale del Camerlengo.

8. Chiederanno al Governatore moderno il Libro dell'Elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti della Confessione de' detti Pellegrini, per vedere se sono tanti li scritti, quanto le partite del detto Libro.

## CAPITOLO TERZO.

*Di quelle tocca al Camerlengo.*

1. Vi sarà un Camerlengo, il quale sarà tutti gl'anni eletto, o confermato per la Congregazione Generale, essendo alcuno de' Negozianti Portoghesi, che assistono in questa Curia, che sia più accreditato, e ben stante, o altra persona in cui concorrano le tali qualità, conforme si dispone nel Capitolo Decimo Titolo Terzo dell'elezione de' Governatori.

2. Averà il Camerlengo in sua mano tutto il denaro, che gli porterà, e consegnerà l'Esattore, e pagará i Mandati, che passeranno i Governatori, essendo per essi sottoscritti, e registrati per il Computista in Congregazione particolare.

3. Renderà conto nel fine dell'anno di tutto il denaro, che se gl'è consegnato, e Mandati, che pagò, i quali consegnerà in Congregazione

particolare da conservarsi nell'Archivio, e se gli darà quietanza dello stato, nel quale si trovaranno i conti, quali si hanno da pigliare in Congregazione particolare, e della detta quietanza, si faranno due copie uniformi sottoscritte da' Governatori, e per il detto Camerlengo, una delle quali si consegnerà nel nostro Archivio, e l'altra, si consegnerà per sua giustificazione.

## CAPITOLO QUARTO.

*Dell'Archivio, e Archivista.*

1. Per il buon governo della Chiesa, ed Ospedale, conviene, che dentro esso vi sia una Cassa ben custodita con tre chiavi, nella quale siano tutti i Libri, Scritture, Patenti, Luoghi di Monte, Bolle, Brevi, e qualsivoglia altre Scritture Autentiche della Casa; essendo Originali non si potranno estrarre dall'Archivio in niun caso, solamente caso, che fosse necessario, si potranno far copie Autentiche, le quali si scriveranno nella stanza di detto Archivio nel Libro a quell'effetto destinato in presenza degli'Archivisti, o non potendo questi, altre persone in loro luogo nominati dalla Congregazione, e gl'Archivisti faranno i due Governatori, e l'altro, che sarà eletto, come si dispone nel Capitolo dell'elezioni, ed ognun' averà la sua chiave, in modo che non si possa aprire, non essendovi tutti presenti, e quando si estrarrà qualche Scrittura, il Governatore moderno noterà ciò, che si estrarre, e chi, acciò il tutto costi, e si possa recuperare.

2. Se qualche Scrittura, o Patente de' Luoghi di Monte col tempo fosse notabilmente danneggiata, gl'Archivisti lo proporano in Congregazione, ad effetto si possa riformare.

## CAPITOLO QUINTO.

*Degli' Obblighi del Computista.*

1. Attento che coll'ajuto Divino questa nostra Chiesa, ed Ospedale, si trovi sempre più in maggior aumento, e come speriamo dalla misericordia Divina, che per l'avvenire crescerà in rendite, e Azienda, acciò che questa si conservi, e si accrescano le rendite, per evitar le fraudi, e la negligenza nelle riscossioni di quelli, per tanto s'ordina, che si tenga un Computista, che con chiarezza tenga un Libro di ragione, a chi si darà un competente Salario, il quale farà quello, che qui sotto se gl'ordinarà.

2. Ch'abbia da aver un originale Libro Maestro, nel quale si scrivono tutti i Corpi dell'Aziende di questa nostra Casa, ed Ospedale, cioè Casa, Canoni, Censi, porzioni di Ripa, Zecche di Venezia, la Chiesa d'Ovadas, Piazza di Marinaro delle Navi dell'Indie, Luoghi de'Monti, e questi descritti per sue erezioni nella forma di maggior chiarezza, e similmente l'elemosine straordinarie, ed un Libro particolare, e Conto distinto dall'eredità del R. Antonio de Bivar, per potersi ogn'Anno distribuir le Doti che comportarà il credito di essa.

3. Similmente averà un altro Libro dove si scriveranno tutt' i Mandati, che si passano nelle Congregazioni, dando di quelli credito al nostro Camerlengo, il di cui Conto pigliarà pure, dandogli debito del denaro, che l'Esattore li consegnerà.

4. Sarà obligato ad assistere nelle Congregazioni particolari, quando in quelle sarà ordinato ch'entri, ad effetto abbia notizia de' mandati, che si passeranno, e li registrerà, e darà ragione dello stato delle riscossioni, e più dipendenze della Casa, secondo, e conforme se li domanderà, e pigliarà in scriptis i mandati nel fine delle Liste, che li daranno i Governatori, come si dispone ne' suoi Regimenti, acciò dopo

visti,

visti, e passati in Congregazione l'abbia da registrare, e porli nel Libro.

## CAPITOLO SESTO.

*Dell'Esattore, e Sollecitatore, e di quello che aspetta a loro Offizj.*

1. L'Offizio dell'Esattore, e Sollecitatore, farà sempre in un Portoghesi, o in mancanza in qualch'altra persona, che parerà alla Congregazione, che farà più lodato, e sufficiente, e farà eletto dalla Congregazione particolare, ed in quella se gli assegnerà il Salario, che parerà giusto. Darà sempre molta sicurtà a piacer della Congregazione di quella quantità, che giudicherà essa.

2. Sarà obbligato a riscuotere tutte le rendite della Casa di S. Antonio, per il di cui effetto gli darà il Computista una Lista di tutti i corpi delle Case, e i nomi de' Pigionanti, ed il tempo della Locazione, come anche de' luoghi di Monti, Canoni, Censi, Porzioni di Ripa, e di tutto ciò, che possa aver di rendita la Casa, ed Ospedale di S. Antonio in questa Città di Roma.

3. Riscuoterà con ogni diligenza tutte le rendite sopradette, ed il riscosso lo consegnerà al Camerlengo, e si farà far ricevuta in un Libro, che per quest'effetto avrà deputato, in modo che il denaro non si trattenghi in sue mani oltre tre giorni, senza, che sia consegnato al Camerlengo, e non consegnandolo dentro il detto tempo, correrà esso in rischio di detto denaro, e sarà castigato ad arbitrio del Governatore, eccedendo dal narrato. E se riscuoterà elemosine straordinarie, sarà obbligato dentro il termine di tre giorni dar notizia al Governatore delle tali riscossioni, e nota al Computista, per notarli nel suo Libro, a chi toccherà.

4. Farà mettere tutte le Locazioni nel Libro delle Scritture in essi Pigionanti, e le clausole, che faranno obbligati licenziarsi dentro 15. giorni avanti di terminar la Locazione, sotto pena di continuarvi la sudetta Locazione, e licenziandosi essi in tempo, farà subito metter Locande, e cercherà altri Pigionanti, e trovandoli darà parte al Governatore più antico, acciò con sua presenza, e con suo ordine, si facci la Locazione delle Case al suo solito, e parendoli, che possa crescere la pigione, darà parte al Governatore, acciò l'accresca, o diminuisca di prezzo con ordine della Congregazione.

5. Non contratterà con Pigionante alcuno, che non sia molto sicuro per pagare la pigione, la qual sempre riscuoterà anticipatamente, conforme l'uso di Roma.

6. Vedrà minutamente tutti gli Stabili, come son tenuti, e se vedrà esser mal tenuti, ne farà consapevole il Governatore, ad effetto possa licenziare i detti Pigionanti, procurando subito trovar altri, e se vedrà, che siano necessarj alcuni acconcimi, avviserà il medesimo Governatore acciò vada personalmente, e provveda, come gli parerà.

7. Solleciterà tutte le Liti attive, e passive della Chiesa, ed Ospedale, parlando co' Giudici, Procuratore, e Notaro con molta cura, e vigilanza, e darà di tutto parte al Governatore più antico, con cui ha da trattare, e fare tutto quello, ch'esso gli ordinarà, così in questo particolare, come in tutto il rimanente di questo Capitolo.

8. Averà a quest'effetto di tutto quello, che si è detto procura ampla fatta per il Notaro, a cui si ordinerà in Congregazione Generale, che la faccia.

## CAPITOLO SETTIMO.

*Del Notaro, e Segretario della Congregazione, e che cosa al suo Offizio appartenga.*

1. Vi farà un Notaro dell'Archivio Romano Portoghesi, o Castigliano, potendo essere, dal quale faranno fatte tutte le Scritture d'investitura, Enfiteusi, Canoni, e qualsivoglia altra cosa toccherà la Chiesa, ed Ospedale, sarà obbligato ad assistere in tutte le Congregazioni Generali, nelle quali si averà da trattare del Governo di essi, e nell'elezione del Governatore, ed altri Offiziali, e di sua mano farà nel Libro de' ricordi le note necessarie di tutto quello, che nelle dette elezioni si passò, di forte che resti autentico, per far fede in giudizio; e fuor di esso, e farà anche nelle dette Congregazioni tutti i termini, che i Governatori gl'ordineranno, conforme ne' suoi Regimenti si dispone. giurerà il segreto di quello si tratterà nelle Congregazioni, come tutti i Congregati, qual giuramento darà in mano del Governatore più antico.

2. La Congregazione Generale riceverà il tal Notaro, e lo licenzierà, quando vi saranno giuste cause, che a quest'effetto lo condannino, e non in altro modo.

## LIBRO SECONDO.

*Degli Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi.*

## CAPITOLO PRIMO.

*Del Culto Divino.*

Per quanto si spera, che le rendite di questa Chiesa, ed Ospedale coll'ajuto Divino vadano in aumento, è conveniente, che anche vi sia aumento nel culto Divino; pertanto si ordina alla Congregazione particolare, che quando li parerà, che si possano sostentare tanti Cappellani, che bastano per celebrare gl'Offizj Divini; com'è costume in simili Chiese di Roma, subito lo proponga in Congregazione Generale, e di suo ordine l'eseguisca, accrescendo il numero de' Cappellani, e la mesata sufficiente, che la detta Congregazione determinerà, imponendosi obbligazione di recitare in Coro l'ore Canoniche tutti i giorni, e che diranno una Messa cantata a ora di Sesta, conforme i tempi, la quale si applicarà per l'anima della Sig. Giunara prima Fondatrice di questa Chiesa, ed Ospedale, e restarà in luogo di Messa bassa, che sempre se l'è detta, e ordinandogli tutto quel di più sarà necessario, acciò quei Offizj Divini si celebrino con tutta la decenza, e nella forma del Rito Romano.

## CAPITOLO SECONDO.

*De' Cappellani, e suoi Offizj.*

In quanto le rendite di questa Chiesa, ed Ospedale non sono sufficienti per sostentare i Cappellani necessarj nella forma, che nel Capitolo retro prossimo si dispone, averà almeno dodici Cappellani, acciò soddisfino all'obligazioni della Chiesa, ed Ospedale, così di Messe, che a basso nel Capitolo 4., si dichiarano, come degl'Offizj, che ciascuno ha da avere, cioè di Sagrestano, altri de' Confessori, altri di Maestro di Coro, altro di Ospedaliere, altro di Esattore, e Sollecitatore, quando parerà alla Congregazione particolare, che l'Offizio l'abbia uno de' Cappellani della Casa, quali Offizj la Congregazione particolare provvederà, distribuendo a ciascuno di essi le persone, che più atte le pareranno.

## CAPITOLO TERZO.

*Della qualità de' Cappellani, e come saranno ricevuti.*

1. Le persone, che avranno da ricevere per Cappellani di questa Chiesa, ed Ospedale devono essere Sacerdoti approvati per Vice-gerente del Vicario di Roma, e nate ne' Regni di Portogallo, o sue Conquiste, e non di altra Nazione, di buona vita, e costumi, e di tutto s'informerà il Governatore moderno, come nel suo Regimento, si dispone al Titolo 3. Capitulo 1. §. 8. per dar conto nella Congregazione, avanti che siano ammessi.

2. Item in niun modo saranno ammessi Frati di qualsivoglia Religione, che siano, salvo Religiosi delli quattro Ordini Militari, e quando non vi saranno Sacerdoti Portoghesi, o in mancanza degl' uni, e gl' altri, allora potranno essere ammessi gli Spagnoli in chi concorreranno li requisiti necessarj; per li Mementi, che nelle due Messe si hanno da dire per il Dottor Martino de Aspilqueta Navarro, saranno preferiti li Navarri, ed altri qualsivoglia Spagnoli, avendo i requisiti, ch' esso in suo Testamento dichiarò, e se dopo ricevuti giungessero Portoghesi idonei, ne per questo i detti Spagnoli saranno licenziati, se non quando faranno quello, che non devono. durante quell' anno, quale finito entreranno i Portoghesi.

3. Item prima, che alcuno sia ricevuto per Cappellano, sarà esaminato, da chi la Congregazione particolare deputarà, di latinità, canto fermo, ceremonie, acciò quello, si troverà più sufficiente sia preferito.

4. Item doppo esser ritrovati abili Cappellani, l'informazione, ed esame della Cappellania, o Cappellanie, la Congregazione particolare farà elezione de' voti delle fave bianche, e negre buttando le bianche al più idoneo, e quello, che averà più fave bianche, esso farà Cappellano, e gli darà giuramento d'osservare gli Statuti, e far tutto quello, che al suo Offizio tocca, e di quello che le comandaranno i Governatori, di che farà nota nel Libro de' ricordi, e subito in quel giorno, gli correrà il suo salario.

## CAPITOLO QUARTO.

*Dell' Obligazioni in generale de' Cappellani.*

1. Sarà obbligato ciascuno de' Cappellani di questa Chiesa, ed Ospedale dire in essa in ciascun giorno, una Messa bassa per l'intenzione della Sagrestia, restandoli riservato un giorno ogni Settimana ch' il Sagrestano assegnerà, purchè non sia di Domenica, nè giorno di Festa, e se per qualche giusto impedimento non potrà alcun de' Cappellani dir le Messe del suo obbligo, lo dirà al Sagrestano, o in suo luogo sostituirà qualche Sacerdote, che ciò soddisfaci.

2. Nell' Aurora, si dirà una Messa, e poco avanti mezzo giorno un' altra, la quale distribuirà il Sagrestano per turno, dando direttamente a ciascuno de' Cappellani a chi li toccherà.

3. Item tutte le Domeniche, e giorni di Festa, si dirà Messa cantata della Festa, che sarà, ed ogni Sabato un' altra della Vergine Nostra Signora all' ore, che si fuol dire la Messa cantata in S. Agostino.

4. Item ogni giorno all' Ave Maria, si dirà la Salve Regina in onore della Vergine Nostra Sig., con un Responsorio per l'anime de' Fondatori, e Benefattori.

5. Item assisteranno tutti i Cappellani all' Offizj Divini, così di Settimana Santa, come a tutti, ed altri qualsivoglia suffragj, che si faranno per i Defonti per l'obbligo della Casa,

senza per ciò pretender altro, salvo di quello, che già sta in uso darli qualche propina. E del medesimo modo hanno da assistere alle Feste della Casa, facendo tutto quello, che gl' ordinaranno i Governatori, o ciascuno di essi.

6. Item anderanno in abito onesto, e decente al suo stato di Sacerdote, con suoi vestiti, sottana, e farajolo fino alle calcagne, quali faranno di lana senza mistura di seta niuna, ed in tutto il rimanente del vestir, di vita, e di costumi saranno conformi alla disposizione de' Sagri Canonici, e solamente potranno vestir di corto, andando alle Chiese, o uscendo fuori di Roma.

7. Item quando assisteranno agl' Offizj divini, così in Coro, come nella Chiesa saranno vestiti con le Corte, stando per suo ordine, e anzianità, precedendo sempre il più antico al moderno con molta quiete, e silenzio.

8. Item saranno obligati, tanto i Cappellani di numero, come gl' Estranumerarj ad assistere agl' Infermi, ed Agonizzanti recitandoli l'Offizio d'agonia, e facendoli altri atti di pietà Christiana, che in tal ora sono necessarj, tanto il giorno, come di notte, ed il Cappellano, che sarà Ospedaliere distribuirà il tempo, e l'ore di detta assistenza in conformità del suo regolamento.

9. Item sempre devono mangiare nell' Ospedale, e mai nell' Osteria, nè in altri luoghi indecenti, il che anche s'intende nella Cantina, ed Ospedale, dove solamente potranno andare a cercare quello li sarà necessario senza ivi trattenerli, nè dormir fuori di Casa senza licenza d'uno de' Governatori, e se succedesse causa tanto legittima, ed urgente, che non la potesse domandare subito, il giorno seguente per la mattina lo dirà al Governatore moderno per disporre in esso, come le parerà. E se quando si ritireranno troveranno la porta serrata dell' Ospedale, non entreranno per altra parte, nè faranno rumore co' Portinari, acciò li apra; questo medesimo ad effetto di uscire, e se vi sarà causa molto urgente, chi averà la chiave, li darà licenza acciò esca. E nel giorno seguente darà subito parte al Governator dicendoli la causa, perchè gli apra.

10. Nessun Cappellano giuocerà ad alcun giuoco proibito, ma solo quelli, che tra persone Religiose, si permettono, i quali non si giuoceranno in tempo, che molestino, ed incomodino gli altri Cappellani della Casa, ed Ospedale, ne averà intrichi, o brigue con altri, benchè glie ne dasse causa, ma darà conto al Governatore, che provvederà in questo, facendo giustizia.

11. Item in niun caso parleranno con Donna alcuna dentro l'Ospedale, benchè non sospettata, e della medesima sorte non lasceranno Donna alcuna ch' entri a cercar acqua al Pozzo, o alla Fontana dell' Ospedale.

12. Item non lasceranno restar persona alcuna nelle sue Camere, acciò in esse dorma, benchè siano Secolari, o Ecclesiastiche, senza licenza espressa del Governatore.

13. Item niuno de' detti Cappellani, ne meno qualsivoglia persona alloggiata nell' Ospedale di qualsivoglia stato, o condizione, che sia piglierà cosa alcuna, che sarà offerta alla Chiesa, ed Ospedale, di denaro, cera, o cose dolci per gl' Infermi, salvo se sarà il Sagrestano, le cose spettanti, e che si offeriscono alla Chiesa, e l'Ospedaliere quelle, che si daranno all' Ospedale, ed in caso, che qualsivoglia de' sopradetti non sia in Casa, potrà ogni Cappellano, che si trova presente ricevere tutto quello, con tanto, che venendo la persona a chi spetta, se li consegnerà, e lo facci subito sapere a' Governatori, per far carico, dove apparterrà, e la medesima cura averà il Sagrestano, ed Ospedaliere.

14. Sappiano, che tutti generalmente hanno da servire alle Messe cantate da Diaconi, e Subdiaconi per suo ordine, come avvisarà il Sagrestano.

15. Niun Cappellano potrà avere dentro l'Ospedale cos'alcuna in deposito, sia robba ordinaria, denaro di qualsivoglia persona, o persone di fuori, senza licenza del Governatore, ma essendo di contrabando, di niun modo la possano tenere.

16. Procureranno di vivere tutti con molta quiete, unione, ed amicizia, senza che tra di loro vi siano separazioni, o divisioni trattando tutti egualmente con la carità, che chiede il suo stato, avvertendo, che stanno in una Casa particolarmente dedicata a Dio, & in comunità, dove le divisioni sono origine di molti mali.

17. Trattaranno bene di parole gl'Officiali Secolari della Casa, come Sottosagrestano, Infermiere, Cuoco, e Chierico, e quando vi siano querele lo faranno sapere agl'Officiali, a' quali essi sono subordinati, acciò essi lo riprendano, e lo facciano multare per il Governatore, & provvedere a tempo.

18. Averanno cura di dar' a tempo al Cuoco quello li ha da cucinare per pranzo, o per cena, ed in niun modo, si tratteranno in conversazioni nella Cucina, dove andaranno, o mandaranno a pigliare a suo tempo il suo pranzo, o cena ad effetto il Cuoco possa serrar la porta della Cucina all'ore, che li comanda il suo Regimento, e Statuto.

19. Lasciando in qualsivoglia modo d'esser Cappellano consegnaranno al P. Ospidaliere tutti i mobili della sua stanza, che sono appartenenti all'Ospedale, com'anche il Capitolo di questi Statuti, che per sua direzione gli farà stato consegnato.

20. Non faranno circoli in Sagrestia, per gl'inconvenienti, che nascono, e per i disturbi de' Celebranti, e per evitar questo in miglior forma non andaranno alla Sagrestia se non quando faranno chiamati, acciò vengano accodire a suoi obblighi.

21. Niun Cappellano uscirà fuori di notte con spada, e contravenendo, sappia che ha da essere gravemente multato dal Governatore.

22. Saranno obbligati uscendo fuori de' suoi Cubicoli dire le Orazioni per benedire i Corridori nella forma, che si dispone nel *Cap. 15.* delle Obbligazioni dell' Ospidaliere.

## CAPITOLO QUINTO.

*Del Salario, che hanno da avere i Cappellani Ordinarij, in quanto non si osserva quello, si ordina nel Capitolo primo del culto Divino nel Libro secondo dello Statuto.*

1. La Congregazione particolare assegnerà di Salario a' Cappellani trentasei giulj ogni mese, il che s'intende, se alcun Testatore non lascerà maggior salario, perchè allora se gli darà conforme la lascita della Cappella istituita, le di cui Messe il Cappellano dirà; parimente assegnerà ad ogni Cappellano una stanza; ch'esso possa serrare con chiave, ed un letto ordinario, un tavolino, e due scabelli, e nella Cucina dell' Ospedale, se li cucinerà quello, che ciascheduno porterà ad essa, mettendoli solamente sale, fuoco, e cottura coll'assistenza. E quando alcuno si ammalerà, l'Ospedale lo medicarà nella sua Stanza, dandoli tutto il necessario, ma in tutto quel tempo non tirerà Salario.

2. In caso, che nel detto Ospedale muoja qualche Cappellano ordinario, o straordinario nel medesimo giorno, essendo per la mattina, si porterà il corpo in un Cataletto in abito Sacerdotale, e si esporrà nella Chiesa in mezzo quar-

tro torce, e subito se gli farà un'Offizio di tre Lezioni con una Messa cantata per la sua anima, e se gli darà sepoltura nella Chiesa involtato in un Lenzuolo, il che tutto se gli farà gratis, e lui potrà testare di quello al presente possedesse nella forma, che li parerà.

## CAPITOLO SESTO.

*De' Cappellani, ed Extranumerarij, e del numero di essi.*

1. Ad effetto, che con maggior numero de Sacerdoti il culto Divino, ed offizj, si celebrino con più decenza, si ordina, che parendo alla Congregazione particolare possa ricevere fino quattro Cappellani straordinarij in ajuto degl' altri, ed in essi concorreranno i requisiti, che nell'ordinarij sono espressi, se li darà Stanza nell' Ospedale, cioè una Stanza per due, e letto a ciascuno, e tutto quello più, che è costume darli a' Cappellani ordinarij, eccetto il salario solamente, che farà l'elemosina ordinaria della Messa, che diranno, e saranno preferiti per entrar in Cappellania vacante in pari gradu con concorrenti di fuori, e giuraranno l'osservanza degli Statuti, ed obbediranno i Governatori, di che si farà avvertimento, e nota nel libro de' ricordi.

2. Item saranno obbligati dire ogni Settimana uno Messa per l'anima de' Fondatori, e più Benefattori dell' Ospedale, ed ajutarà agl' offizj Divini, ed assisterà tutti i giorni alla Salve con gl'altri Cappellani, ed agl' Infermi alle ore, che gli toccheranno.

3. Item se ajutaranno in alcuni offizj de' Morti, o qualsivoglia altri suffragj, che non faranno di peso della Casa, entreranno con gl'altri Cappellani pro rata all'elemosine, che se gli daranno.

## CAPITOLO SETTIMO.

*Che l'Offizio di Cappellano è annuale.*

I Cappellani ordinarij, e straordinarij, durano solamente un' anno, cominciando dal primo di Gennaio, e terminando nell'altro dell' anno seguente, e benchè alcuno entrasse in altro giorno per il decorso dell' anno, nè per questo lascerà di terminare nel detto primo giorno di Gennaio, nel quale tutti faranno licenziati dal Governatore moderno, e nella prima Congregazione faranno ammessi quelli, che non averanno demerito; e se alcuni faranno esclusi, si riceveranno altri in suo luogo, di che si farà nota nel Libro de' ricordi.

## CAPITOLO OTTAVO.

*Delle pene, e multe de' Cappellani, che non faranno ciò, che per questi Statuti sono obbligati.*

1. Quallsivoglia Cappellano, che non andrà in abito onesto nella forma, che si è detto in questo secondo Libro *Cap. 4. §. 7.*, per la prima volta sarà multato in tre giulj, per la seconda in doppio, e per la terza licenziato dall' Ospedale.

2. Item quello, che lascerà di dir Messa alle ore che gli saranno distribuite dal Sagrestano, essendo Messa bassa pagherà due giulj, e cantata quattro, avendo però causa d' infermità, sarà scusato.

3. Item quello, che mancherà alla Messa Maggiore, Salve Regina, o quallsivoglia altri Offizj Divini, o non assisterà esso con Corta, e farà inquieto pagherà un giulio per la prima volta, la seconda due, e la terza tre, e se sarà ne' Vespri, o Messa di S. Antonio, Regina Santa cinque giulj, e quello, che non si comuniche-

rà nella nostra Chiesa nel Giovedì Santo sarà multato in un giulio.

4. Item quello, che non assisterà a Moribondi alle ore assegnateli dall' Ospidaliere, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, per la terza in otto, e per la quarta sarà licenziato, ed essendo Cappellano estranumero sarà ammonito tre volte, ed alla quarta licenziato.

5. Item ogni Cappellano, che mangerà fuori di Casa, andando per l'Osterie, e Taverne, il che anche s'intenda nella Cantina dell' Ospedale, sarà multato in due giulj per la prima volta, e la seconda in quattro, e la terza in otto, ed essendo contumace sarà espulso fuori dell' Ospedale.

6. Item ciascuno che dormirà fuori, o verrà fuor d'ora, senza causa urgente, o licenza di uno de' Governatori, o entrerà, o uscirà per altra qualsivisa parte, che non sia la porta ordinaria, per la prima volta sarà multato in cinque giulj, per la seconda in un scudo, per la terza licenziato dall' Ospedale, il che anche s'intenderà, quando non uscirà a pigliare Acqua Santa.

7. Item ogni Cappellano, e qualsivoglia altra persona, che starà alloggiata nell' Ospedale per la prima volta, che giuocherà, o avrà buglia con alcuno, sarà multato in cinque giulj, per la seconda il doppio, e per la terza sarà mandato fuori dell' Ospedale, e se sarà Pellegrino sarà ammonito due volte per l'Ospidaliere, e la terza sarà mandato via, e se alcuna delle sopradette persone ferirà, o darà, o tratterà male di parole altri, sarà subito licenziata dall' Ospedale per mai più essere ammessa; così anche avendo qualche sorte di armi.

8. Item ogn' uno, che porterà a dormire alla sua stanza persone di qualsivoglia qualità che sia senza licenza del Governatore, per la prima volta pagará uno scudo, e per la seconda sarà licenziato dall' Ospedale.

9. Item il Cappellano, che parlerà dentro l'Ospedale con Donna, benchè non sia di sospetto, o consentirà, che vada a cacciar acqua alla Fontana, o Pozzo dell' Ospedale, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in doppio, e per la terza in otto, e se sarà di sospetto, sarà mandato fuori.

10. Item ogni persona, Cappellano, o Pellegrino, che pigliará per se cosa alcuna di quelle, che faranno offerte alla Chiesa, ed Ospedale irremissibilmente sarà subito mandato via dall' Ospedale, senza poter esser più ammesso.

11. Item il Sagrestano, che non soddisfarà a tutto il contenuto nel suo regimento, se sarà in cosa leggiera, sarà multato per la prima volta in un giulio, la seconda in doppio, e di li avanti ad arbitrio del Governatore; e se sarà cosa grave, per la prima volta in un scudo, e la seconda privato dall' Offizio, ed in caso, che dia l'elemosina delle Messe, acciò si dicano fuori della nostra Chiesa, sarà subito privato dell' Offizio.

12. Item il Confessore, che mancherà a quello, se gl' ordina nel suo regimento, sarà multato ad arbitrio del Governatore, con poterli anche levare l'Offizio di Confessore.

13. Item il Maestro di Coro, che lascerà di fare quello, è obbligato per il suo regimento, e se sarà cosa leggiera, sarà per la prima volta multato in un giulio, la seconda in doppio, e la terza in quattro, conforme all' arbitrio del Governatore, ma se mancherà alla Messa cantata, o altri qualsivoglia Offizj, in cui esso sia necessario, sarà multato in quattro giulj, e la seconda in otto, e la terza privato dell' Offizio, e ne sarà provvisto un' altro.

14. Item il Maestro di Ceremonie, che non sarà quello tocca al suo Offizio, sarà multato, come si dice dal Maestro di Coro.

15. Item l'Esattore, e Sollecitore, che non faranno, e soddisfaranno quello, se gl' ordina nel suo reggimento al *Libro primo Capit. 6.*, sarà multato per la prima volta in cinque giulj, per la seconda in dieci, e per la terza privato del suo Offizio.

16. L'Ospidaliere non farà quello gl' è ordinato nel suo regimento nel *terzo Libro* di questi statuti, sarà multato, essendo cosa leggiera per la prima volta in un giulio, la seconda in due, e la terza in quattro, conforme all' arbitrio del Governatore, ed essendo cosa grave sarà multato in un scudo, e la seconda privato dell' Offizio.

17. Item ogni Cappellano, che contro l'ordine del suo statuto al §. 6., vestirà qualsivoglia sorte di seta, eo ipso sarà licenziato dal nostro Ospedale.

18. Item quello, che fomenterà diffenzioni, o mostrerà inimicizie, mostrandosi grosso o negando il saluto comune ad altri, per la prima volta sarà multato in due giulj, per la seconda in quattro, e per la terza si considerará, se debba esser licenziato.

19. Item quello, che riceverà nella sua stanza Depositi, come si dice nel *Capitolo 4. de' suoi Obblighi §. 15.*, essendo robbe di contrabando, sarà subito licenziato, ed essendo qualsivoglia altra cosa di robbe, o denaro, se lo riceverà senza espressa licenza del Governatore, sarà multato in cinque giulj per la prima volta, per la seconda in dieci, e per la terza sarà licenziato dall' Ospedale.

## CAPITOLO NONO.

1. L'Offizio di Sagrestano si darà sempre ad uno de' Cappellani più antico, pratico nelle Ceremonie, e cose del culto Divino, e di maggior fedeltà, e che sia, acciò possa in tutto soddisfare, e dar conto dell' argento, ornamenti, e più cose della Chiesa, che gli faranno consegnate.

2. Item sarà molto diligente, e vigilante nell' ornare colla dovuta perfezione il Tabernacolo, e rinovare il Santissimo Sacramento a suo tempo in modo, che non manchi, e gli terrà la Lampada continuamente accesa, e per la Festa di Pasqua pigliará l'Oglio Santo a S. Gio: Laterano.

3. Item averà particular cura d'ornar gl' Altari col colore, che corre, conforme le Ceremonie Romane, tenendoli sempre ben polito, come anche i Calici, vestimenti, purificatori, ed altre cose della Sagrestia, e le cose che in essa servono ordinariamente, le farà lavare ogni settimana, e le Cotte, Camici per le feste, e quando sarà necessario, e se perciò sarà di bisogno di qualche cosa, lo farà sapere al Governatore, acciò provveda.

4. Item tre volte la settimana farà scuopare Chiesa, e Sagrestia, polire i banchi, e spolverare le muraglia, e tutti i Sabbati al tardi benedirà l'Acqua Santa, ed ogni volta, che sarà bisogno.

5. Item subito nel far del giorno andrà col sotto Sagrestano per fargli aprir la porta della Chiesa, ed assisterà nella Sagrestia, fin che la torni a ferrare al mezzo giorno, per dar ordine a chi verrà a dir Messa, e non si partirà di li senza lasciare il sotto Sagrestano in suo luogo, quale servirà per ajutare in tutto ciò ch' è necessario, e tre Chierici, e tutti quattro faranno con diligenza che se gl' ordinerà.

6. Mezz'ora avanti l'Ave Maria, farà aprire la Porta, e sonare la Salve, che si cantará ne' giorni festivi con quattro candelate accese nell' Altar Maggiore, e ne' feriali con due, e parimente altre due nell' Altar di nostra Signora, e finita farà sonare l'Ave Maria, e ferrará la por-

ta, e farà la cerca, acciò non resti persona alcuna, benchè conosciuta.

7. Item sarà obbligato d'amministrare i Sacramenti dell' Eucarestia, Estrema unzione a tutti gl' Infermi dell' Ospedale, e raccomandare l'Anima di quei, che moriranno, e si sepelliranno nella Chiesa del medesimo Ospedale ancora con Cotta, Stola, osservando in tutto il Rito Romano.

8. Item ogni settimana farà una lista, in cui ordini a' Cappellani le Messe, che ogn' Anno ha da dire degl' obblighi della Casa, dichiarandoli perche intenzione, ed a che ora, e distribuirà ancora ad ogn' uno le Messe solenni, Evangelj, Episto'e per turno con diligenza senza passione alcuna. Farà sonare tre volte dal Chierico la Messa maggiore ne' giorni solenni di festa, come anche mezzo giorno, ed all' Ave Maria.

9. Item farà un Libro, nel quale, si scrivano tutte le Messe, che i Fedeli faranno dire, ed in quello dichiarerà, come si diranno, se per Anima di Sacerdote Defonto, o Defonta, o in onore di alcun Santo, e farà sottoscrivere nel detto Libro la persona, che la dirà, ripartendo le dette Messe nella forma, che resta detta nella prima parte di questi Statuti *Capitolo 4. Titolo primo, de' Governatori §. 9.*, e dal più moderno intenderà, come si debban distribuire le dette Messe, e l'osserverà. Averà nella Sagrestia tutte le Orazioni scritte per preparazioni alla Messa, che i Sacerdoti dicono, ed in essa avanti l'elevazione, fino al consumare farà sempre accelo il Candelotto.

10. Item riceverà tutte l'elemosine de' Responsorj, Messe, ed altre oblazioni, ed incontinente le metterà nella Cassa, che averà, dichiarando nel detto Libro il modo, con cui, se li consegnarono, cioè se chi fece dire le dette Messe, o Responsorj, dette maggior elemosina, che il costume, e dichiarò, che tal elemosina dava alla Chiesa, acciò in essa si celebrassero i tali suffragj, o che la dava tutta a persona, o persone, che gli facessero, ed esso averà una Chiave di detta Cassa, acciò nel fine d'ogni mese, si trovi con quelle presente all'aprir col Governatore più moderno, come si è detto nel suo reggimento.

11. Item riceverà dal Governatore per Inventario tutti gl' Argenti, ornamenti, ed altre cose, che ha nella Sagrestia, si sottoscriverà nel fine, per poter dar esso conto al Governatore, che succederà, ad effetto della consegna, e mancando qualche cosa la pagherà, e per qualsivoglia via, che lascerà l'Offizio, sarà obbligato prima dar detta consegna, non imprestarà cosa alcuna della Sagrestia, nè lascerà aprir nella Chiesa, Fossa, o Sepoltura senz'ordine del Governatore, scuscendosi vestimenti, o Camici, li farà raccomandare.

12. Item Quando il Governatore averà da pigliare la cera, l'andarà accompagnando col Libro, dove il Cerarolo nota, e chiederà tutta quella sarà necessaria al detto Governatore per il servizio della Chiesa, e di tutte le Torce, o cande, che averà ricevuto, consegnerà tutti i mocoli.

13. Item In fine di ciascun mese farà una lista, così de' salarj, che hanno d'avere i Cappellani, come di tutte le spese della Sagrestia, e la darà al Governatore moderno, acciò in Congregazione particolare, si passi mandato diretto al Camerlengo della forma ordinaria, e le dette liste le lascerà registrare, come si dispone *Capitolo 1. del Governatore moderno Titolo 4. de' Governatori §. 20.*, ed insieme porterà le multe di quelli, che non eseguirono l'ordine nel dir le Messe, acciò siano disalcate da detti salarj.

14. Non consentirà si dia la Comunione fuori dell' Altar Maggiore, o in quello, dove fa-

rà il Santissimo Sacramento, salvo a persone di gran rispetto, o ad alcuno per divozione particolare di qualche Santo, chiedesse la Comunione nel suo Altare.

15. Avrà un libro, nel quale, si scrivano tutti que' Defonti si sono sotterrati nella nostra Chiesa, e specificherà in esso con distinzione in che luogo fu sotterrato, i nomi, e le Patrie, il Mese, l'Anno, e il giorno, ed i nomi de' Padri.

16. Averà reggimento, o Capitolo del Sottosagrestano, perchè essendoli in tutto quello gl' appartiene alla Sagrestia subordinato, deve saper qualche tocca al Reggimento di tal Sottosagrestano per ammonirlo negl' errori, che farà nel suo Offizio, e se ammonito non si vorrà emendare l'avviserà al Governatore.

17. Essendo i tre Chierici capaci, come devono essere di comunione, gli avvertirà dell' obbligo, che hanno di comunicarsi tutte le Feste principali dell' anno, nel giorno di S. Antonio nella nostra Chiesa, ed abbia particolar cura della sua buona educazione, e principalmente che servano le Messe con tutta perfezione, e modestia, e che assistano il tempo necessario delle mattine nella Sagrestia, e Chiesa, servendo le Messe in giorni di Festa colle Corte.

18. Perchè il nostro Statuto ordina, che gl' Officiali minori della Casa, come Sottosagrestano, Infermiere, e Cuoco, si comunichino nelle Feste principali dell' anno, e nel giorno di S. Antonio, averà molta cura di avvertirli, acciò sodisfino a quest' obbligo di comunicarsi nella nostra Chiesa, e non lo facendo. avviserà il Governatore.

19. In niun modo facci dir fuori della nostra Chiesa Messe, divertendo l'elemosine, che a quella portano, acciò si dicano in qualsivoglia altra, e sapendo, che il Governatore ne distribuisca alcune per diversi fuori della nostra Chiesa, subito darà conto al Governatore più antico, o Congregati, acciò lo riferiscano in Congregazione.

20. Tratterà sempre bene di parole tutti i Padri Cappellani, e quando alcuno commettesse qualche mancamento, esso non li riprenderà, ma ne farà memoria, se la colpa non necessitarà subito di rimedio, acciòchè nel fine del mese sia multato per il Governatore, a chi tocca dar le multe, e far l'ammonizioni, che saranno necessarie.

21. Item in niun modo consentirà, che nella Sagrestia, si parli alto, ne si facciano circoli, che perturbino i Sacerdoti, che staranno celebrando nella Chiesa, ed avvertirà i Padri Cappellani, che non vengano alla Sagrestia, se non quando verranno chiamati per accodir nella Chiesa a' suoi obblighi.

#### CAPITOLO DECIMO.

*De' Confessori, o Prefetti Spirituali, e suoi obblighi.*

1. I Cappellani, che serviranno di Confessori, saranno esaminati, ed approvati dagl' Esaminatori di questa Corte, e con licenza del Vicegerente esercitaranno l'Offizio, saranno di natura docile, e piacevole, e di esemplar vita, e costumi per edificar gl' altri.

2. Item oltre quello devono osservare, come Cappellani, saranno obbligati a stare tutti i giorni per la mattina nella Chiesa, o Sagrestia, over in parte, dove possano esser trovati, principalmente ne' giorni di Festa per confessare i Sacerdoti, che verranno a dir le Messe, ed altre persone, che nella Chiesa, si vorranno confessare, e per questo travaglio, se gl' accrescerà maggior Salario, che giudicherà la Congregazione meriti la sua fatica.

3. Item confessaranno gl' Infermi ad ogn' ora che sarà necessario, con molto amore, e carità,

e li visiteranno tutti i giorni, animandoli a sopportare con pazienza il travaglio, e fastidio dell' Infermità, offerendoseli in tutto quello, che farà giovevole alla sua coscienza, e principalmente a quelli, che saranno in pericolo di morte.

4. Supposto, che non siano obbligati ad assistere nel Coro, ne alle Messe cantate nelle Domeniche, o giorni di festa per la mattina, perchè in questi tempi devono stare ne' loro Confessionarj, con tutto ciò ne' giorni, ne quali non averanno confessioni, devono assistere al Coro, Messe cantate, Salve, Litanie, ed altre Funzioni, che faranno gl'altri Padri Cappellani, e con quelli entreranno pro rata in tutti gl'emolumenti della Chiesa, benchè non assistano, stando in quei tempi occupati nelle Confessioni.

5. Sappiano, che sono obbligati a portare nella Sagrestia l'elemosine faranno consegnate nel Confessionario per dire alcune Messe, e per scriverle nel Libro, e che non possan essi per se medesimi distribuirle, e facendo il contrario, saranno gravemente dal Governatore multati, e non emendandosi, saranno privati d'esser più Confessori nella nostra Chiesa.

## CAPITOLO UNDECIMO.

*Del Maestro di Coro, e suoi obblighi.*

1. Il Cappellano, che averà da servire di Maestro di Coro, farà quello, che farà più perito nel canto, e cose appartenenti a quello farà obbligato di provvedere gl'Offizj, che si hanno da recitare tanto nel Coro, come fuori di esso, e registrare i Libri del Canto, e regger gl'altri in modo che non vi sia errore nessuno nel recitare l'Offizio nel canto. Segnerà in un Libro li assenti, che mancarono all' Offizio Divino, e che non vollero obbedire, e delle mancanze darà ogni mese conto al Governatore, acciòchè le multe, in che sono stati condannati, si levino dal Salario, che ogn'uno ha da avere. Averà cura de' Libri del Coro, che gli faranno consegnati per Inventario.

2. Item tutti i Mercordi, e Sabbati chiamerà i Cappellani un'ora doppo pranzo, e nella Sala delle Congregazioni particolari, o nel Coro antico, farà esercizio di canto, acciò si canti con perfezione, e li dirà quello si ha da cantare, e per sua fatica, averà maggior Salario, che determinerà la Congregazione.

3. Item ogni volta, si averà da cantare l'Offizio di nove Lezioni, farà vi siano nove Sacerdoti, de' quali per ordine ogn'uno dira la sua, cominciando da più moderni, e le tre ultime dirà il Subdiacono, Diacono, e Sacerdote, il quale starà con la sua Stola, conforme le Ceremonie Romane, e con esse si conformerà in tutto.

## CAPITOLO DUODECIMO.

*Del Maestro di Ceremonie, e suoi obblighi.*

1. Per Maestro di Ceremonie si eleggerà in Congregazione particolare il soggetto, che nelle Romane, quali si dovranno usare nella nostra Chiesa, parerà più atto, applicato, e modesto, in maniera, che non solamente sia abile ad evitar gl'errori tanto più considerabili, quanto più pubblici, ed avvertire quello, che sarà necessario, acciò gl'Offizj Divini si celebrino con la decenza, e perfezione dovuta; ma anche possa edificare con la modestia, e maturità quelli, che faranno presenti.

2. Se li darà un Ceremoniale, ed anche alcuno, o alcuni Libri di quelli, che meglio trattano delle Ceremonie, i quali vederà accuratamente, e col medesimo consulterà i dubbj, che occorreranno, e co' più periti, sapendo quello,

che in tali dubbj usano le principali Chiese di Roma. I detti Libri con questi Reggimenti consegnarà al Governatore nel fine del suo Offizio per qualsivoglia modo sia, e si obbligherà di restituirli nell'atto della consegna.

3. Sarà obbligato ad assistere con Corta a tutte le Messe cantate, ed altri Offizj Divini, che solennemente si celebreranno nella nostra Chiesa, e mancando per sua colpa ad alcuna delle dette Messe, o Offizj, per la prima volta sarà multato in quattro giulj, per la seconda in doppio, e per la terza privato del suo Offizio; però se assistendo sarà causa d'errore considerabile a' Celebranti per la prima volta sarà multato in un giulio, per la seconda in due, e di li avanti ad arbitrio del Governatore.

4. Uscirà sempre dalla Sagrestia accompagnando i Celebranti, e prima ch'escano tutti, andrà a veder prima, se nell'Altare, e Credenza &c. statuto il necessario, e di quello mancherà, avviserà il Sagrestano, che nell'appartenente al suo Offizio li deve ubbidire, come anche i Celebranti, ed averà maggior salario, come si dice de' Confessori, Sagrestano, e Maestro di Coro.

## CAPITOLO DECIMOTERZO.

*Del Sottosagrestano, e suoi obblighi.*

1. Il Sottosagrestano, che deve esser nato in Portogallo, o sue Conquiste, quando vi sarà capace in Roma, deve aver ordini minori, almeno prima tonsura, ha da essere di tal' attitudine, e costumi, che non solo prometta esser utile al Ministero di Sagrestia, ma anche allo Stato Ecclesiastico, per il quale si deve incamminare.

2. Nel vestito, sommissione, e modo di vita esemplare, si porterà come i Cappellani, osservando quello, che nel Direttorio di questi s'ordina, di non mangiare all' Osterie, e luoghi indecenti, di non dormire senza licenza del Governatore fuori dell' Ospedale, di non giuocare, nè parlare in esso con Donna alcuna, di non ammettere qualsivoglia persona che sia a dormire nella sua stanza, e mancando alle cose sopradette, incorrerà nelle pene imposte a' Cappellani.

3. Ubbidirà al Sagrestano in tutto quello gli comanderà, sia appartenente alla Sagrestia, ed in essa, e nella Chiesa assisterà con Corta alla Mattina ne' giorni di festa, preparando gl'Altari, Candele, ampolline, ed ajutando a vestire i Sacerdoti, a' quali servirà la Messa, o essendo persona di maggior qualità, o quando i Chierici staranno occupati, ed ogni volta, che si ferrerà, ed aprirà la porta, esso l'aprirà, e ferrerà, dando le chiavi al P. Sagrestano, che nel medesimo tempo si deve trovar presente nella Chiesa.

4. Nelle Mattine non uscirà fuori della Chiesa, o Sagrestia senza licenza del Sagrestano, nè senza esso mandarà via i Chierici, ed uscendo fuori il Sagrestano nel detto tempo, o stando occupato, resterà nella Sagrestia in suo luogo, avendo cura del Ministero del Sagrestano.

5. Stando fuori di casa, o occupato il Sagrestano, ed alcuno consegnarà l'elemosine delle Messe, il Sottosagrestano le riceverà, e le scriverà subito nel Libro, ma non le metterà nella Cassetta delle medesime elemosine, ma le darà al Sagrestano, acciò le metta esso.

6. Assisterà nella Chiesa tutto il tempo che i Cappellani cantano la Salve, e Litanie, avendo cura d'invigilare, che non si levi cosa alcuna dagl'Altari, e si confesserà in modo, che il Sagrestano sappia, e si comunichi nella nostra Chiesa almeno nelle feste principali dell' Anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Mancando ad alcuno di quest'obblighi che non ha castigo determinato, lo potrà castigare

in suo

in suo arbitrio il Governatore, conforme il mancamiento fatto, ed ha da essere licenziato, se sarà così grave la colpa; che lo richieda.

8. Ogni volta, che il Governatore intimerà Congregazione, o generale; o particolare, esso sarà obbligato a far personalmente le dette intimazioni à tutti li Congregati, conforme il detto Governatore li ordinarà. Ed essendo necessario li darà fede in scritto delle persone, ch'intimò, e per suo salario avrà un giulio ogni giorno.

Compendio delle Messe, ed altri pesi della nostra Chiesa, ch'ha in tutto l'Anno.

## JANUARIUS.

Prima die hujus mensis Missa cantata solemniter de Circumcisione Domini Nostri Jesu Christi.

Die 6. Missa cantata solemniter de Epiphania Domini Nostri Jesu Christi.

Die 17. Missa cantata solemniter de S. Antonio Abbate.

Die 20. Missa cantata solemniter de S. Sebastiano Martyre.

Die 22. Missa cantata solemniter de S. Vincentio Martyre.

## FEBRUARIUS.

Die 2. hujus mensis, Missa cantata solemniter de Purificatione Beate Marie Virginis, cum Officio, & distributione Candelarum.

Die 3. hujus, Missa cantata dicenda per Cappellanos hujus Ecclesie in Ecclesia S. Jacobi Nationis Castellanos pro Anima D. Antonii Fonseca: habent Cappellani de elemosyna julios duos pro quolibet, excepto Decano.

Die 8. Missa cantata cum Officio Defunctorum D. Francisci Vaz Pereira de Castro.

Die 24., vel anno bissextili 25. Missa cantata solemniter de S. Mattheo Apostolo.

## MARTIUS.

Die 19. hujus Mensis, Missa cantata solemniter de S. Josepho.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anima Georgii Peixotto de Guerra, obiit hac die.

Die 25. Missa cantata solemniter de Annuntiatione Beate Marie Virginis, etiamsi contingerit transferri in aliam diem.

## APRILIS.

Die 25. hujus Mensis, Missa cantata solemniter de S. Marco Evangelista.

Die 26. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de Festo S. Engratie, sive Ingratidis juxta intentionem quondam D. Gasparis de Franco.

## MAJUS.

Die prima hujus, Missa cantata solemniter de SS. Apostolis Philippo, & Jacobo.

Die 3. Missa solemniter de Inventione S. Crucis.

Die 15. Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Ferdinandi Nunez, obiit hac die.

Die ultima, Missa cantata solemniter cum Diacono, & Subdiacono de Anniversario pro anima D. Antonii de Bivar, obiit hac die.

## JUNIUS.

Die 11. hujus, Missa cantata solemniter de S. Barbara Apostolo.

Die 13. Missa solemniter de S. Antonio de Padua Patrono, & Titulari Ecclesie.

Die 14. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de Anniversario pro Anima D. Antonii de Bivar.

Die 18. S. Antonii de Padua, Missa cantata de Anniversario pro Anima Antonii Pinro: Cappellani habent pro elemosyna scutum unum.

Die 24. Missa cantata solemniter de Nativitate S. Joannis Baptiste.

Die 29. Missa cantata solemniter de SS. Apostolis Petro, & Paulo.

## JULIUS.

Die 4. hujus Mensis, Missa Pontificalis; que solebat celebrari cum Capella EE., & RR. Cardinalium, modo vero Missa cantata solemniter de S. Elisabetha Regina Portugallie.

Die 22. Missa cantata solemniter de S. Maria Magdalena.

Die 25. Missa cantata solemniter de S. Jacobo Apostolo, & applicabitur pro Anima D. Antonii de Bivar.

## AUGUSTUS.

Die 5. hujus Mensis, Missa cantata solemniter de Dedicatione Beate Marie Virginis ad Nives.

Die 10. Missa cantata solemniter S. Laurentii Martyris.

Die 15. Missa cantata solemniter de gloriosissima Assumptione Beate Marie Virginis.

Die 25. Missa cantata solemniter de S. Bartholomeo Apostolo.

## SEPTEMBER.

Die 8. Missa cantata solemniter de Nativitate Marie Virginis.

Die 14. Missa cantata solemniter de Exaltatione Crucis.

Die 16. Missa cantata de Anniversario pro Anima Antonii de Almeida Borges, obiit hac die.

Die 21. Missa cantata solemniter de S. Mattheo Apostolo.

Die 29. Missa cantata solemniter de S. Michaeli Archangelo.

## OCTOBER.

Die 18. Missa cantata solemniter de S. Luca Evangelista.

Die 20. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de S. Irene ad ipsius Altare pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Die 29. Missa cantata solemniter de SS. Simeone, & Juda.

## NOVEMBER.

Die 1. hujus Mensis, Missa cantata solemniter de Festo omnium Sanctorum.

Die 2. Missa cantata solemniter, cum officio novem lectionum pro Commemoratione Fidelium Defunctorum.

Die 3. Missa cantata solemniter cum alio officio pro animabus Congregatorum hujus Ecclesie, & Hospitalis, & convocabitur Congregatio, ut assistat.

Item infra octavam Defunctorum dicentur due Missae cantate de Anniversario pro Anima Gregorii Peixotto de Guerra.

Item in Octava Defunctorum una Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Item in ipsa die Octavae dua alie Missae pro Anima D. Ferdinandi Nunez.

Item post Octavam Fidelium Defunctorum tres Missae cantate de Anniversario cum tribus Officiis trium lectionum, una pro defuncta, reliqua pro defuncto juxta intentionem quondam D. Roderici Alvarez Castelbranco in diebus non impeditis.

Die 12. hujus, Missa cantata solemniter de Sancto Martino Episcopo: applicabitur pro Anima Dom. Doctoris Martini Navarro de Aspilqueta cum uno Responsorio.

Die 21. Missa cantata de Anniversario pro Anima Juliani Georgii; obiit hac die: habent Cappellani pro elemosyna scutum unum.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anima D. Doctoris Gasparis de Silveira, obiit hac die.



Die 25. Missa solemnis de S. Catharina Virgine, & Martyre, applicabitur pro anima D. Antonii de Bivar.

Die 30. Missa cantata solemnis de S. Andrea Apostolo.

## DECEMBER.

Die 8. hujus Mensis, Missa cantata solemnis de Immaculata Conceptione Beata M. V. Patrona Regni Portugallia.

Die 13. Missa cantata solemnis de S. Lucia Virgine, & Martyre.

Die 21. Missa solemnis de S. Thoma Apostolo.

Die 25. In Nativitate Domini Nostri Jesu Christi, dicentur tres Missae cantatae solennes horis consecretis, quarum una in honorem ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, & Beatae Mariae Virginis de Bethlehem; applicabitur pro anima D. Guiomarae hujus Ecclesiae, & Hospitalis Fundatricis.

Tribus sequentibus diebus post Nativitatem Domini Nostri Jesu Christi, dicentur Missae cantatae solennes de Festis in illis occurrentibus juxta Rubricas Breviarii Romani.

Die 31. Missa cantata solemnis de S. Silvestro.

## De obligationibus Cappellanorum.

In omnibus anni Dominicis debent assistere Missae decantanda cum Diacono, & Subdiacono de ipsa Dominica non impedita majori Festo.

In omnibus Festis mobilibus uniuscujusque anni, debent etiam celebrare Missam cantatam solemnem de ipso Festo.

Item in singulis anni Sabbatis debent cantare Missam de Beata Maria Virgine, qua Missa, & omnes aliae de Dominicis, & Festis liberis applicabuntur pro anima D. Guiomarae hujus Ecclesiae Fundatricis loco Missae privatae eo die celebranda a suo Cappellano.

Item debent assistere omnibus Festis Ecclesiae, & Divinis Officiis, ac mortuorum suffragiis in ea faciendis, absque alia mercede, quam impertiri solita.

Item in omnibus Festis tam prime, quam secundae Classis, & aliis de obligatione Ecclesiae debent cantare primas, & secundas Vesperas.

Item die Jovis majoris Hebdomadae debent communicare in nostra Ecclesia.

## Cappellaniae quotidianae perpetuae.

Missa quotidiana pro animabus D. Guiomarae hujus Ecclesiae, & Hospitalis Fundatoris, & aliorum Benefactorum cum orationibus. Quaesumus Domine, & Deus venia largitor, & Fidelium, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana ad Altare S. Antonii Abbatis pro animabus EE., & RR. DD. Cardinalium Antonii de Chaves, & Georgii de Costa, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro animabus D. Didaci de Carnaluaes, & suorum Amicorum, cum Orationibus; Praesta quaesumus Domine &c. Deus cujus misericordiae, & Fidelium &c.

Missa quotidiana pro anima Antonii Lopez Nabo, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro anima Mariae das Nives d. Antonii Uxor, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro animabus Antonii de Almeida Borges, & Joannis Vieira ejus Fratris Germani, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima Ferdinandi Nunez, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima Antonii de Bivar, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima D. Melchioris Barbosa Sacerdotis Brachaven, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

## Missa perpetuae de Mortuis.

Tres Missae privatae in singulis anni Hebdomadis pro anima D. Doctoris Gasparis de Silveira, dicenda per Sacerdotem Diocesis Colymbrien., & in ejus defectum Diocesis Egitanien.

Tres Missae privatae in singulis anni Hebdomadis pro anima Roderici Alvarez de Castelbranco.

Una Missa privata in singulis anni Hebdomadis pro anima Joannis del Conto.

Quatuor Missae privatae singulis mensibus pro anima Antonii Almeida Benefactoris Ecclesiae.

Prima die cuiuslibet mensis una Missa pro animabus Joannis Droet, & Antonii de Abred.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Antonia Christallina.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Francisci Pauli.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Philippi Diaz Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Doctoris Emmanuelis de Quintal Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Joannis Martini Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Georgii Peixotto de Guerra.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Juliani Georgii Cappellani.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Didaci de Villalobos Butafogo.

Duae Missae privatae singulis mensibus pro anima Oratii Batolba Bonon.

Quinque Missae privatae in tot mensibus singulis annis pro anima Illini Dni Emmanuelis de Meneres; prima 21. Maji die obitus; caetera vero per subsequentes menses.

Duae Missae privatae singulis annis, una mense Augusti, altera die 17. Decembris pro anima Balthazaris de Jesu Maria.

Quatuor Missae privatae singulis annis, in octava Defunctorum pro anima Antonii Lopez Nabo.

Quatuor Missae privatae singulis annis in octava Defunctorum pro anima Mariae das Nives d. Antonii Uxor.

Una Missa privata singulis annis, die 4. Novembris pro anima Joannis Moreno.

Una Missa privata singulis annis ad Honorem S. Elisabethae Reginae Portugalliae in ejus Festivitate juxta intentionem D. Antonii Parava.

Duae Missae privatae singulis annis, una Sancti Antonii de Padua, altera in Angeli Custodis Festivitatibus pro anima D. Didaci Lopez de Francia.

Duodecim Missae privatae singulis annis in mense Novembris, incipiendo a die 13., & sequen. usque ad Festivitatem S. Catharinae Virginis, & Martyris pro anima Antonii de Bivar.

Duae Missae privatae singulis annis, una in Assumptionis B. Mariae Virginis, altera in S. Josephi Festivitatibus pro anima d. Antonii de Bivar.

Tres Missae privatae pro defuncto singulis annis die 21. Martii, in qua obiit D. Gaspar de Francia, juxta illius intentionem.

Alia Missa privata singulis annis in octava S. Antonii de Padua pro anima ejusdem D. Gasparis de Francia.

Alia Missa privata singulis annis in Festo Sanctae Mariae Magdalena juxta intentionem ejusdem D. Gasparis, cum duabus candelis accensis ad illius Altare, quod est Altare Pietatis, durante celebratione Missarum.

Qualibet Hebdomada recitetur una Missa pro anima Ferdinandi Rodriguez Botelho Presbyteri.

Item

*Item quolibet mense tres Misse pro anima ejusdem.*

*Die 18. Octobris obitus ejusdem Sacerdotis, dua Missa cantata in Anniversario.*

## LIBRO TERZO.

Degli Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio.

## CAPITOLO PRIMO.

*Dell' Offizio di Ospidaliere, e suoi obblighi.*

1. Essendo la principal cura del Cappellano che pro tempore serve d'Ospidaliere di ricevere con benigna affabilità i Pellegrini, mentre sopra di esso si appoggia tutto il governo di tutto l'Ospedale, se gli ordina, che la persona quale avrà da esercitar tal carica, sia di buona vita, costumi, e caritativa, acciò possa intieramente soddisfare a' pesi seguenti.

2. Primieramente non riceverà Pellegrino alcuno, senza haver' espresso ordine del Governatore, salvo arrivando di notte, perchè nell' altro giorno gliè la porterà. Averà particolar' attenzione di preparare l'acqua calda, acciò i Pellegrini si lavino i piedi subito arrivati, come anche i vasi, e tovaglie necessarie, e dentro tre giorni farà confessarli, e costandoli ciò per le Cedole del Confessore sottoscritte per il Governatore, darà l'elemosina solita di tre giulij, e ciascuno per una volta solamente, e delle dette Cedole darà conto al Governatore del denaro speso, ed esso porterà nuovo mandato, acciò il Camerlengo paghi la somma di sc. 5. moneta, acciò si spenda nella forma sopraddetta.

3. Averà un Libro, dove scriva i nomi di tutti i Pellegrini, di che Terra sono, e nel giorno, in cui giunsero, acciò non se le dia elemosina duplicata, ne' dimorino nell' Ospedale più tempo di quello si è concesso.

4. Il Governatore li consegnerà per Inventario tutta la robba, letti de' Cappellani, e tutte le altre robbe, che servono nell' Ospedale del medesimo modo quelle servono nella Cucina, e nel fine di detto Inventario, si obbligarà pagare qualsivoglia cosa, che manchi, e per esso darà la consegna al Governatore ogni volta, che la domanderà. Consegnerà al Coco tutte le forti di ferro, legnami, ed altro appartenente alla Cucina, li darà Sale, Legna nella quantità necessaria, il che terrà tutto ben custodito.

5. Item consegnerà d'ordine del Governatore a ciascun Cappellano una stanza col suo letto, due Matarazzi, e d'un pagliaccio, un Capezzale, e due Coperte, e quattro tavole, e due banchi, ed ogni 15. giorni due lenzoli lavati, un tavolino, due sedie di legno, e nella medesima maniera siano trattati li Cappellani estranumerarij, dando a ciascuno una stanza, e tutte le cose si torneranno a consegnare, quando qualsivoglia Cappellano si partirà dall' Ospedale.

6. Item nell' Ospedale terrà dieci Letti, ed anche più, se sarà di bisogno per dormirci li Pellegrini, quali terrà netti, e politi, mettendo i lenzoli lavati quando li parerà. E di mattina ordinarà che li alzino, ed a ciascuno assegnerà il giorno, acciò scopino il detto Ospedale, Dormitorio, Corridori, e Scale dell' Ospedale, il che terminato, ferrerà la porta e non aprirà, se non di notte, quando i Pellegrini si vorranno riposare, e subito li manderà accendere una lampada nell' Ospedale, che sarà avanti un' Immagine di nostra Signora tutta la notte accesa, nella forma, che instrui la Signora D. Guiomar Fondatrice di quest' Ospedale, ed in niun modo consentirà, che di giorno Pellegrino alcuno vada all' Infermeria, salvo, o per indisposizione, o per visita di alcuno Infermo,

ne che tra matarazzi mettano cosa alcuna commestibile.

7. Item all'ora dell'Ave Maria ordinarà, si accenda un'altra lampada alla Scala principale, che va per le stanze de' Cappellani, che durerà accesa sino alle due ore di notte per l'Inverno, e per l'Estate fino una, ch'è il tempo, fin quando ha da star aperta la porta dell' Ospedale, la quale ferrata non si aprirà a persona alcuna, o sia Cappellano, o Pellegrino senz' espresso ordine del Governatore, e se succedesse caso così urgente, che obbligasse uscir fuori di Casa qualche persona, che nel detto Ospedale stasse, li potrà aprire con condizione, che subito alla mattina, ne dia parte al Governatore, e la causa motiva per averli aperto.

8. Quello s'ordina nel ferrar la porta la sera, s'intende nell'aprir alla mattina, quando si apre la Chiesa, e sapendo, che qualsivoglia de' Cappellani, o Officiali dorme fuori, lo dirà subito al Governatore.

9. Item non consentirà, che Pellegrino alcuno habbia liti, o burlando, o da dovero con altro, nè meno con persone dell' Ospedale, o di dentro, o di fuori, e se haverà, si farà avvisato prima e seconda volta, e non emendandosi la terza lo mandarà fuori, ed il medesimo seguirà s'esso giocasse; ma se alcuno de' sopraddetti dasse in altro con le mani, o armi, o offenda con parole ingiuriose, subito incontente sia buttato fuori.

10. Item ogni due anni mandarà a lavare, ed empire li matarazzi di lana, ed ogn'anno empirà i pagliaricci di paglia nova, ed a minuto cuscirà i lenzoli, e perciò domanderà al Governatore quello, che sia bisogno.

11. Item riscuoterà ogn' anno la propina del Sale, che quest' Ospedale ha, e terrà appresso di se la chiave del Giardino, il quale sarà ferrato, e non lascerà entrar niuno, e levare da esso cosa alcuna, e solamente esso potrà cogliere quello li bisognerà per servizio dell' Ospedale, ma non impedirà i Cappellani, che possano ivi andare a ricrearsi. Ed usando male di questa libertà, avviserà il Governatore, acciò provveda, come conviene, ed averà cura ch' il detto Giardino, e Fontana siano aggiustati, e politi, mandando a potare gl' Alberi, e pergole a suo tempo, e far quello, che sarà necessario.

12. Non darà robba d' Infermeria a nessun' altra persona, senz' ordine espresso del Governatore, e quando questo la mandi dare, avendo giuste cause, averà cura di farla lavare un' altra volta, e riportarla all' Infermeria.

13. Farà sempre, che l'Infermiere compri tutto il bisogno per l'Infermeria, e che facci la Lista delle spese ogni mese per pigliar i conti delle spese, che ha fatte, e che resti con chiarezza, acciò costi in ogni tempo.

14. Benchè nel §. 7. si dice, che la porta dell' Ospedale sia ferrata, a due ore d' Inverno, e di Estate a una, perchè potrà succedere esser necessario per alcuna convenienza della Casa, che stia qualche poco più tempo aperta la porta della strada. L'Ospidaliere saprà dal Governatore l'ora, che li assegna per ferrarla, ed in tal caso farà, che stia accesa una lampada nel Corridore della detta porta.

15. Avendo ferrate tutte le porte interiori, come si dice nel §. 7. subito, che ferrerà la porta interiore, farà sonare la Campanella, e col Sacchetto, ed Ilopo il Cappellano di settimana, se non il Cappellano più antico col Sottosagrestano anderà benedicendo i Corridori, ed i Cappellani usciranno alla sua porta a ricevere l'Acqua Benedetta, e dirà le Orazioni seguenti.

*Asperges me Domine &c., vel vidi aquam &c. postea dicitur.*

*Noctem quietam, & finem perfectum concedat*

*nobis*

*nobis Dominus Omnipotens, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus. R. Amen.*

*Dignare Domine nocte ista. Sine peccato nos custodire.*

*Miserere nostri Domine. Miserere nostri.*

*Fiat misericordia tua Domine super nos.*

*Quemadmodum speravimus in te.*

*R. Domine exaudi &c. R. Et clamor meus &c.*

*R. Dominus vobiscum &c. R. Et cum spiritu tuo.*

## O R E M U S.

*Vista quæsumus Domine habitationem istam, & omnes insidias inimici ab ea longe repelle. Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, & benedictio tua sit super nos semper. Per Christum &c.*

## C A P I T O L O S E C O N D O.

*Delle Persone, che saranno ricevute in quest' Ospedale, e per quanto tempo.*

1. Essendo l'origine, ed Istituto di quest' Ospedale il ricevere i Pellegrini Portoghesi, si ordina, che nè l'Ospedaliere, nè Cappellano alcuno possa ricevere persona alcuna nel detto Ospedale, che non sia nata nel Regno di Portogallo, senz'ordine del Governatore, e solamente saranno ammessi i Portoghesi nella forma seguente.

2. Se alcuno Sacerdote verrà per negozj, o pretensione, starà due mesi, ne quali si potrà provvedere d'abitazione, e se sarà Frate di Religione, che qui non vi sia, starà un mese.

3. Il Pellegrino, che verrà a visitare i Luoghi Santi, o per seguire qualche lite, starà un mese, e se sarà dispensante, in quanto spedisce la sua dispensa.

4. Item venendo alcuno a litigare per un altro, starà 15. giorni, e se sarà causa d'Impetra di Benefizio di uomo vivo, o sia propria, o aliena, otto giorni, e tutti i sopraddetti, che nell'Ospedale saranno ricevuti di qualsivoglia qualità, condizione, che siano, devono dormire, nell'Ospitalità, e non in Stanze particolari, salvo, se parerà al Governatore, che la persona è tale, che se le debba dar stanza, perche allora glie la potrà dare, avendola libera, e non incomodando Cappellano alcuno.

5. Item perche anticamente anche s'alloggiavano Donne in quest'Ospedale, e per alcuni inconvenienti, si levò questa consuetudine, ed a quest'effetto, si usa dargli uno scudo di moneta per ciascuna Donna, che sarà nata ne' Regni di Portogallo, o suoi Dominj, per pagar la Casa, così anche un testone, ch'è l'elemosina solita, s'ordina all'Ospedaliere, che segua il medesimo ordine, portando essa Donna cedola sottoscritta dal Governatore, come a gl'altri Pellegrini.

6. Tutti quelli, che saranno ricevuti in quest'Ospedale, avranno grandissimo rispetto all'Ospedaliere, e saranno obbligati a far tutto quello gli comanderà in servizio dell'Ospedale, e quello, che in questi statuti gli è ordinato, e non lo facendo, saranno due volte ammoniti, ed alla terza l'Ospedaliere gli licenzierà.

## C A P I T O L O T E R Z O.

*Dell' Infermeria, e come l'Infermiere si deve portare cogli Infermi.*

1. Se nell'Ospitalità de' Pellegrini v'è necessaria un'eccessiva carità, come sopra s'ordina: con più ragione, si deve esercitare cogli Infermi che in quest'Ospedale si medicaranno, che devono essere solamente quelli, che sono nati ne' Regni di Portogallo.

2. Item subito, che qualsivoglia Infermo sarà ricevuto con parere del Medico, ed ordi-

ne del Governatore, l'Ospedaliere gli piglierà la consegna di tutta la sua robba, denaro, lettere, ed altre cose; ed avanti due Cappellani farà di tutto Inventario, e nel Libro degl'Infermi, che terrà a quest'effetto, scriverà i nomi di tal' Infermo; e de' suoi Padri, ed essendo morti, de' Parenti, Patria, giorno, mese, ed anno in che entrò nell' Infermeria, ed il negozio, a che venne in questa Corte, e di tutto darà conto al Governatore, acciò disponga, conforme se gli ordina nel suo reggimento.

3. Item dopo, che l'Infermo sarà ricevuto l'Ospedaliere farà che si confessi dal Confessor di Casa, o qualche altro, che vorrà, ed il giorno seguente si comunicherà, il che lo farà il Sagrestano accompagnato da sei Cappellani con Corte, e sei torce, cantando in voce bassa quelch'è solito con tutta la decenza dovuta. E se l'Infermità sarà tale, che sia necessario dargli subito l'Olio Santo, così l'ordinerà al medesimo Sagrestano, o in qualche ora, che gli parerà sia necessario, e farà in questo sì vigilante, che non muora alcuno senza Sagramenti, e similmente gli avvertirà, se hanno da aggiustare cos' alcuna ne loro Paesi, facciano testamento; e per quest'effetto chiamerà il Notaro della Casa, come anche avviserà tutti li Cappellani numerarj, ed extranumerarj, che vengano ad assistere sì di notte, come di giorno, distribuendo a ciascuno la sua ora, acciò sempre vi sia chi gli dica l'offizio di agonia, e chi l'aiuti a ben morire, e nella detta Infermeria sarà un' Oratorio con un Crocifisso, ed un' Immagine di Nostra Signora, ed una lampada accesa tutta la notte.

4. Item tutti gl'Infermi, che si medicaranno nell' Ospedale, l'Ospedaliere, ed Infermiere assisterà con ogni cura, e carità, facendoli tutto quello, che il Medico gl'ordinerà, e l'Infermiere quello gl'ordinerà l'Ospedaliere l'osservare, e glie lo farà osservare. Il regimento in particolare della spesa ordinaria di ciascun giorno toccherà il mangiare, e senza ordine del Medico non passerà quel che in detto reggimento è stabilito.

5. Item nell' Infermeria averà un' Armario con suoi spartimenti, e negl' alti si metteranno le medicine, e ne basterà la robba bianca dell' Infermeria, che terrà molto polita, e le coperte, e materazzi gli spanderà ogni mese facendoli portare nelle Loggè de' Pellegrini.

6. Item nel medesimo modo vi saranno due casse a modo di banco, e ciascuno con due, o tre ripartimenti, e sue chiavi per mettersi li vestiti degl' Infermi separatamente acciò non si scambino.

7. Item in niun modo saranno ammessi gl' Infermi di mal Francese, Etica, Rogna, o altri simili contagi, nè si medicaranno feriti, ma solamente quelli, che averanno febbre, o feбри acute, ed a quest' effetto saranno dal Medico veduti, e di suo parere coll' ordine del Governatore saranno ricevuti, e di altra forma nò; nè l'Infermiere, nè l'Ospedaliere si ardiranno da se soli ammettere niuno, ed essendo per la buona cura degl' infermi necessaria la quiete, si ordina all' Ospedaliere, o Infermiere, che nell' Infermeria non consentano circoli, nè modo alcuno di contravvenzione, poichè si è sperimentato il grave danno, che da queste ne risulta.

8. Item se alcune persone mandaranno dolci, o robba commestibile per gl' Infermi, l'Ospedaliere le riceverà, e li partirà ad' essi all' ore di pranzo, dando a ciascuno quello gli sarà necessario, e se sarà qualche galanteria, lo farà sapere al Governatore, acciò lo scriva nell' Inventario, e se in particolare si mandasse presente ad alcuno Infermo, ad esso si darà, acciò facciano quello gli parerà.

9. Item

9. Item il Medico farà obligato visitare gl' Infermi due volte ogni giorno, e quella della mattina farà il più presto, che sia possibile, acciò più commodamente, se gli diano i medicamenti, che ordinerà.

10. Item il Barbiero dovrà andare a cavar sangue, ed altre cose, che al suo officio toccano alle ore, che il Medico gli ordinarà.

11. Item lo Speciale darà i medicamenti freschi, e buoni, e se altrimenti, non gli faranno messi in conto; gli darà sempre per ricetta del Medico, e quando l'Infermiere l'anderà a pigliare, porterà il Libro, che deve stare nella detta Infermeria con le dette ricette, ed esso le metterà in suo Libro, e per ambedue i Libri, se gli farà pagamento nel fin dell'anno, come parerà al Medico.

12. Item tanto che cesserà la febre agl' Infermi, staranno in convalescenza i giorni, che parerà al Medico, ed in essi, si darà tutto il necessario, e dopo l'Ospidaliere li licenzierà, dandogli uno scritto contraffegno di convalescenza nella forma solita.

13. Item morendo alcun Infermo, l'Ospidaliere lo farà saper subito al Governatore, acciò disponga quello, che nel suo reggimento si è detto. Ed essendo tempo, che se gli possa dir Messa, se gli dirà nell'Altare Privilegiato, e quando nò, nel giorno prossimo seguente. E si ordina a' Sacerdoti, che nel momento specialmente lo raccomandino, ed a' Pellegrini nelle loro Orazioni, di tutto che averà cura l'Ospidaliere, acciò si facci osservar, conforme in questi Statuti si dispone, e doppo d'esser serrata la porta della Chiesa all'ora, che parerà più conveniente, il detto Ospidaliere chiamerà tutti i Cappellani, ed essi con le Cotte, e torce, ed il Sagrestano colla Stola, e tutti in voce bassa cantando il solito, accompagneranno il Defonto fino alla Sepoltura, dove sarà portato da quattro Pellegrini involtato in un lenzuolo, ed avanti di seppellirlo, se gli raccomanderà l'anima a Dio nella forma del Rito Romano.

14. Item l'Ospidaliere non consentirà, che Pellegrino alcuno, o qualsivoglia altra persona dorma ne' letti dell'Ospedale, benchè non abbia Infermi, e siano tanti li Pellegrini, che non entrino nell'Ospizio.

15. Item nel fine di ciascun mese l'Ospidaliere farà la lista di quello si è speso nell'Infermeria, ed altro, che appartiene ad esso, e la porterà al Governatore, acciò gli facci passar mandato in Congregazione, acciò il Camerlingo li paghi. E nella detta lista metterà l'elemosina straordinaria, che la Congregazione gli mandò dare in quel mese, dicendo la quantità, e a chi persone, tutto con chiarezza, e distinzione.

16. Item nel fine del mese porterà al Governatore la lista delle falte, che fecero i Cappellani nell'assistenza degl'Infermi, acciò siano multati nella forma del Capitolo 8. del lib. 2.

#### CAPITOLO QUARTO.

##### *Dell'Infermeria, e suoi Obblighi.*

1. Si fa intendere all'Infermiere *pro tempore* che non può fare opera più grata a Dio, ed a S. Antonio, che trattare i suoi Infermi colla maggior diligenza, e carità possibile, consolandoli ne' loro mali, soffrendo le loro prolastà, assistendoli con tutto l'alleggerimento, e rimedio, che determinerà il Medico, e l'Ospidaliere.

2. Sappia ch'esso è suddito, e soggetto all'Ospidaliere, ed in tutto quello, che appartiene al suo Offizio, e che deve rispettarlo, ed obbedirlo prontamente, comandandogli qualche cosa in servizio dell'Infermeria, ed Ospedale, e che ha da stare in luogo di detta Ospidaria,

quando esso uscirà fuori di Casa, o farà occupato, in modo, che senza suo ordine non disponga cosa alcuna di rilievo, e non molto necessaria, ed in caso, che la facesse, dopo venuto subito gli darà conto, e similmente gli consegnerà qualche regalo, che nel medesimo tempo fosse mandato agl'Infermi.

3. Non applicarà rimedio alcuno agl'Infermi, ne gli darà cosa in cui possa aver dubbio gli faccia male, senza ordine del Medico, o Ospidaliere, e senza licenza di questi non uscirà dall'Ospedale, essendovi Infermi.

4. Ogni volta, che il Medico, Chirurgo, o Barbiero, che verranno all'Infermeria gli accompagnerà in quanto in essa staranno, ed avvertirà quello ordinano agl'Infermi, per eseguirlo, appartenendogli principalmente nel mangiare, al quale darà ordine, ed avviserà il Cocio con tempo, acciò sia fatto alle sue ore.

5. Alle ore competenti, ed ordinate dal Medico vada a pigliare il pranzo alla Cucina, e portandolo agl'Infermi, gli assisterà in quanto mangiaranno, e doppo torni a riportare i piatti, e non potendo assistere a tutti gl'Infermi, l'Ospidaliere lo provvederà di chi l'ajuti.

6. Sempre dormirà nella stanza vicino l'Infermeria, ed essendovi Infermo di pericolo, dormirà dentro l'Infermeria, e gli assisterà il più tempo del giorno, che potrà, ed anche in quello della notte.

7. Abbia gran cura della polizia così nella Casa dell'Infermeria, come nella robba, e Stanza, essendovi Infermi, la scoparà, e farà scopare almeno due volte la Settimana, ed ogni volta, che sarà necessario. Farà, che la robba si lavi a suo tempo, consegnandola per Lista a chi la lava, e non permetterà, che una cosa, che serve ad un'ammalato serva all'altro, durante l'Infermità.

8. Serrerà insieme coll'Ospidaliere all'ora solita, ed aprirà la mattina la porta dell'Ospedale, ma mai la ferrerà, nè aprirà solo.

9. Quello, che serve d'Infermiere, ha anche da servire di Spenditore, e ha da comprare tutto quello, che sarà necessario agl'Infermi, con ordine, che gli darà l'Ospidaliere, facendo la Lista della spesa d'ogni Mese, acciò in ogni tempo si possa vedere.

10. La principal remunerazione delle sue fatiche riceverà da quel Signore, che accetta, e soddisfa il servizio, che per suo amore si fa agl'Infermi, come se fosse fatto al medesimo Signore. Con tutto ciò l'Ospidaliere averà stanza, e letto, e domanderà al Governatore gli dia ogni giorno quel, che sarà giusto, avendo riguardo al suo travaglio, e quantità degl'Infermi, e sappia, che sarà castigato, o licenziato mancando in quel che tocca al suo officio, secondo la qualità della mancanza.

11. In tutto quello, che appartiene all'esempio della vita, e buoni costumi, osserverà gli Statuti nell'Ospidaliere, ed almeno in tutte le Festività principali dell'anno, ed in quella di S. Antonio, si confesserà, e comunicherà nella nostra Chiesa, in modo che possa esser noto al Sagrestano.

#### CAPITOLO QUINTO.

##### *Del Cuoco, e suoi Obblighi.*

1. Essendo giorno anderà alla Cucina, e procurerà, che così i Cappellani, come gl'altri Officiali della Casa gli diano in tempo quello si ha da dare da cucinare.

2. Usarà tutta la polizia nella Cucina, e farà ogni cosa con gran carità, ed all'ore suo specialmente per gl'Infermi, di maniera che possano mangiare ad ora, che gli dirà l'Infermiere, e farà determinata dal Medico.

3. Finita l'ultima Messa, avendo il P. Sagrestano, o Sortosagrestano portato via quello gli hanno ordinato per pranzo, ferrerà la porta della Cucina. La sera farà la cena all'ore solite, e nell'estate ferrerà la porta ad un'ora di notte, e d'inverno a due, nè l'aprirà senza ordine dell'Ospidaliere, quando fosse necessario per alcuna cosa dell'Infermeria.

4. Averà gran cura, che si consumi il meno, che farà possibile, principalmente di legna, ed acciò più liberamente possa attendere alle cose del suo Offizio non consentirà circoli nella Cucina nè anche d'Inverno, sotto pretesto di scaldarsi, ed essendovi alcuni, che ivi si trattengano, o sia gente di Casa, o Pellegrini, che non osservino questo Statuto, darà conto al Governatore, ed Ospidaliere.

5. Intenda, che deve obbedire immediatamente all'Ospidaliere, ed eseguirà quello, che in nome di questo l'Infermiere gli ordinerà in tutto quello apparterra al suo Offizio, ed averà a PP. Cappellani il rispetto, si deve al loro stato.

6. Avvertisca, che vive in Casa specialmente dedicata a Dio, procuri dar buon esempio della sua vita, e si confessi, e comunichi nella nostra Chiesa in modo, che il P. Sagrestano lo sappia, almeno in tutte le Feste principali dell'anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Avendo da uscire fuori di Casa, domandi all'Ospidaliere se ha bisogno di lui, o se in quel tempo abbia da fare cosa alcuna per gl'Infermi.

8. Così come deve avere giusto premio, e salario di ogni giorno, che li assegnerà il Governatore, a quello, che in questo suo reggimento se gl'ordina farà multato, ed anche secondo la gravetza della colpa commessa farà licenziato.

Præces Deputatorum.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio subijungebat, dicti Exponentes Statuta, & Capitula hujusmodi, quo firmitus subsistant, & serventur exactius, Apostolica confirmationis nostræ patrocinio communitari plurimum desiderent: Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum consilio, omnia, & singula Statuta, & Capitula præinserta auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis eorundem Cardinalium.

Confirmatio relatorum Statutorum.

Clausula.

§. 3. Decernentes ipsas præsentis Literas, ac Statuta, & Capitula præinserta semper firma, valida, & efficacia esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, &

Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit aliis quibusvis Ecclesiæ, & Hospitalis prælatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, seu quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides, tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XX. Martii MDCLXXXIII., Pontificatus nostri Anno Septimo.

Declaratur, cessionem loci Exprovincialibus debiti in Capitulo Provinciali S. Ludovici in Gallia Ordinis Prædicatorum Strictioris Observantiæ factam, non esse admittendam.

CXIII

*Ad majorem hujus Constitutionis intelligentiam vide Greg. XIII. Const. ed. 1574., Martii 6. P. 4., ubi quamplurima habentur Statuta. Et Pii V. Const. ed. 1567., Maji 16., P. 2. de privilegiis, ab Urban. VIII. irritum declaratum fuit quoddam Capitulum Generale Const. ed. 1643., Apr. 8., P. 20. Et ab Alexand. VIII. Const. ed. 1690. Jan. 7. P. 1. confirmate fuerunt nonnullæ ordinationes Generalis Ord. circa quosdam abusos.*

INNOCENTIUS PAPA XI.

Dat. 7. Apr. 1683. An. 7.

*Ad futuram rei memoriam.*

EXponi nuper fecit dilectus filius Josephus Martel Prior Conventus Rothomagen. Provincia S. Ludovici in Gallia Strictioris Observantiæ Ordinis Fratrum Prædicatorum, quod jam a pluribus annis dicta Provincia Juribus, privilegiis, exemptionibus, gratiis, & immunitatibus, quibus in aliis Provinciis uti solent Graduati, aut titulo Prædicatoris Generalis insigniti sponte renunciavit in favorem Observantiæ Regularis, & novissime in Capitulo Provinciali anno 1678. Cathalauni celebrato etiam prærogativæ loci juxta Constitutiones dicti Ordinis Exprovincialibus debiti cessit; sed hæc ultima cessio, licet videatur esse majoris humilitatis, multum tamen officit Observantiæ Regulari, cujus Exprovinciales, una cum Priore Provinciali debent esse promotores, & protectores. Cum enim in eis nullam agnoscunt Fratres speciem auctoritatis, parum, aut nihil curant de illorum monitionibus, & maximum periculum est, ne tempore Provincialatus molliter se gerant in corrigendis excessibus ipsi Priores Provinciales, qui eodem expleto nullum habent distinctivum quo possint ordinata pro vita Regulari fortiter manutenere, & insultus dycolorum evitare. Et propter has rationes, ac alias quæ conferunt ad observantiam Regularem, in Capitulo Generali Ordinis prædicti anni 1501. Romæ celebrato illi, qui sub specie quadam humilitatis parum attendentes ad bonum commune Religionis, loco Exprovincialibus debito renunciaverant, reprehensi fuerunt per declarationem, quod Constitutio ejusdem Ordinis circa locum, quem

Species facti.

tendere

tenerent debent Fratres, qui fuerunt Provinciales, omnino deberet observari, ita ut si alicubi propter abusum non observaretur, omnino deinceps executioni mandaretur, non obstantibus consuetudinibus particularibus in oppositum introductis, quibus eo Statuto derogatum fuit. His autem promissis unus ex duobus, qui soli in supradicta Provincia jus ad locum illum habebant, huic cessione se opposuit, & dilectus filius Antonius de Monroy Magister Generalis dicti Ordinis eam noluit approbare, cum esset contra Constitutiones ejusdem Ordinis, & cederet, ut constat experientia in præjudicium observantia Regularis.

Preces Prioris Rothomagensis.

§. 1. Quare præfatus Josephus, qui (ut asserit, ad ea, quæ pacis sunt ejusdem Provinciae, & observantia Regularis, postulanda missus ad Romanam Curiam venit) ut eadem observantia magis, ac magis crescat, & confirmetur, ac in præfata Provincia nulla sit in posterum occasio litigandi, Nobis humiliter supplicari fecit, ut renunciationem omnium jurium, privilegiorum, immunitatum, gratiarum, & exemptionum quoad gradus, quam sponte, & nemine reclamante fecit præfata Provincia S. Ludovici in favorem observantia Regularis, gratam, & ratam habere; circa locum vero Exprovincialibus debitum, cum eorum numerus vix ternus, aut quaternus esse possit in eadem Provincia ubi quadriennales sunt Priores Provinciales, hocque cedat omnino in bonum observantia, ut Constitutiones, & acta Capitulorum Generalium dicti Ordinis ea maxime, quæ in Capitulo Generali anno 1670. Romæ celebrato facta fuerunt circa præfata Provinciam pro manutatione vitæ Regularis exacte observentur, ordinare de benignitate Apostolica dignamur.

§. 2. Nos igitur ipsius Josephi votis hac in quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, cessionem loci ad præscriptum Constitutionum dicti Ordinis debiti illis, qui functi sunt Officio Provincialatus, non esse admittendam auctoritate Apostolica tenore præsentium declaramus, prout illam non admittimus.

Improbatio prædictæ cessionis.

Clausula.

§. 3. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit, inviolabiliter observari; Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinariorum, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si fecus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quatenus opus sit Provinciae, & Ordinis præfatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis; Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens

hac vice dumtaxat, specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscar. die VII. Aprilis MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

Conceditur Bibliothecæ Archigymnasii Sapientia de Urbe facultas retinendi quæcumque opera prohibita ac damnata.

CXIV.

De aliis hujus Archigymnasii privilegiis vide Leonis X. Const. ed. 1513., Novem. 5. P. 1. Quæ ab Urb. VIII. concessa fuerunt Collegiis Illyrico, Pragensi, Viennensi, & Fuldensi Const. ed. 1627. Jun. 1. P. 4., & Constit. ed. 1628., Decem. 19. P. 6. Constit. ann. hujus Pontif. ed. 1684., Februarii 20. P. 8. habentur privilegia Universitatis Oppidi Zamoski Chelmen, Diæcesis.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Dat. 21. Apt. 1683. An. 7.

CUM fel. rec. Alexander Papa VIII. prædecessor noster publicæ utilitatis studio, celebrem, atque copiosam in Gymnasio sapientia de Urbe Bibliothecam, in eaque Bibliothecarium, quem ex numero Advocatorum Aulae consistorialis assumi voluit, & duos Custodes cum competentis stipendio, qui statutis diebus, & horis illic præsto esse, & libros studiosis ad illam venientibus præbere deberent, Apostolica auctoritate instituerit, in ipsa vero Bibliotheca multi reperiantur libri, quorum retentio, atque lectio per Sacros Canones, & Constitutiones Apostolicas prohibentur; Et propterea dilectus filius Magister Marcus Antonius Burattus in utraque Signatura Referendarius, Aulaeque Consistorialis prædictæ Advocatus, & dictæ Bibliothecæ Bibliothecarius opportune in præmissis a Nobis provideri, & ut infra indulgeri plurimum desideret: Nos publica commoditati, atque utilitati, quantum cum Domino possumus consulere cupientes, dictumque Marcum Antonium a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatorum consilio, ut in Bibliotheca præfata quorumvis hæreticorum, & hæresiarum, aliorumque reprobarum Authorum cujuscumque Sectæ, & Classis, etiam primæ, & ex quacumque causa, etiam ob falsi dogmatis suspicionem a prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus, seu in quibusvis Conciliis Generalibus, ac etiam a Nobis, & Sede prædicta quomodolibet prohibiti, & damnati, & a nobis, successoribusque nostris Romanis Pontificibus, & dicta Sede in futurum forsan prohibendi, & damnandi libri, manuscripta, & opera tam hæcenus in lucem edita, quam in posterum edenda, seu scribenda quæcumque etiam ex professo, & in capite de Religione, & Fide Catholica, seu contra Religionem, & fidem easdem tractent, in ipsa Bibliotheca collocati, & collocata, ac in futurum quancumque collocandi, & collocanda, retineri, haberi, & asseruari libere, licite, & impune, ac absque ullo conscientia scrupulo, & quarumcumque Ecclesiasticarum sententiarum, & censurarum, vel

Causa Constitutionis.

Preces Bibliothecarii.

Concessio prædictæ facultatis.

Quomodo uitodiendi a quibus accipi, & legi possint dd. libri.

aliam pœnarum, etiam irregularitatis, infamiz, aut inhabilitatis incurfu possint, & valeant, ita tamen, ut libri, scripta, & opera prafata, quæ de religione, seu fide, vel contra Religionem, seu Fidem orthodoxam trahant, seu tractabunt, secreto, & sine aliorum scandalo, aut periculo retineantur, nec a studiosis accipi possint nisi de manibus Bibliothecarii, vel Custodum prafatorum nunc, & pro tempore existentium, qui illos, seu illa legendos, seu legenda nemini præbere possint, nisi sibi prius constiterit, quod illos, seu illa petentes, opportunam super eorum lectione licentiam sibi canonicè concedi obtinuerint, auctoritate prædicta tenore præsentium concedimus, & indulgemus, salva tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis memoratorum Cardinalium.

Clausula.

§. 1. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis Apostolicis, & in Universalibus, Provincialibusque Conciliis editis, & edendis specialibus, vel Generalibus Constitutionibus, Ordinationibus Apostolicis, necnon prohibitionibus desuper factis, & in posterum quomodolibet faciendis: Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores præsentibus huiusmodi præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse, ac latissime derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXI. Aprilis MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

CXV.

Statuitur, ut Debitores Banci Archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe teneantur ei satisfacere, vinculo obligationis Cameralis.

Idem statutum fuit pro Monte Pietatis a Clem. X. Const. ed. 1670., Octob. 3., P. 1., & ab Alexandro VIII. edita fuit Constitut. 1690. Aug. 5., P. 1. circa onera solvi solita Hospitali S. Joan. Hierosolymitani.

Dat. 16. Maji 1683. An. 7.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Æquitatis, & Iustitiæ ratio exigit, & plurimæ, quæ ex mensa nummularia, seu Bancho Archihospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe in publicum assidue proveniunt, utilitatis, suadent, ut illius indemnitati, quantum cum Dño possumus, consulere studeamus.

Causa Statuti.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Ministri dicti Banchi, quod ex dispositione quorundam fel. rec. Pauli PP. V. prædecessoris nostri literarum in simili formæ Brevis expeditarum bona dicti Archihospitalis ad favorem illorum, qui pecunias in Bancho prædicto deponunt pro restitutione Depositorum efficaciter obligata sunt, perinde ac si cum unoquoque illorum Cameralis obligatio intercessisset. Cum autem sicut eadem expositio subijungebat, interdum eveniat, ut dicti Banchi Debitores remaneant aliqui privati, ac etiam nonnulla loca pia; æquum vero videatur illos, & illa ad satisfaciendum eidem Bancho pari Cameralis obligationis vinculo adstringi: nobis propterea dicti Exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut Archihospitali, & Bancho prædictis in præmissis

opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

§. 2. Nos igitur ipsos Exponentes specialibus favoribus, & gratis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatæ existant ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes, & singulos memorati Banchi ex quacumque causa Debitores præsentibus, & futuros, cuiuscumque status, gradus, Ordinis, conditionis, præminentiz, & dignitatis, ac etiam si Ecclesiæ, Monasteria, Conventus, Collegia, Hospitalia, Archihospitalia, Confraternitates, Archiconfraternitates, & alia loca pia quæcumque, etiam specifica, & individua mentione, & expressione digna existant, ad satisfaciendum eidem Bancho de eorum debitis respective efficaciter obligari, ac obligatos, & obligata existere, & fore, in omnibus, & per omnia perinde ac si ab eorum singulis Cameralis obligatio ad favorem ipsius Banchi facta fuisset, auctoritate Apostolica tenore præsentium statuimus, & ordinamus.

Preces Ministrorum.

Statutum prædictum etiam pro locis Pias.

Clausula.

§. 3. Decernentes eandem præsentibus Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac Bancho, & Archihospitali prædictis, illorumque Ministris, & Officialibus, seu aliis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, inviolabiliter observari: sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici, & Curie Cameræ Apostolicæ Generales Auditores, necnon Vicarium, Gubernatorem, & Senatorem dictæ Urbis, ac S. R. E. Camerarium, & alios Cardinales, etiam de Latere Legatos, dictæque Cameræ, Præsidentes, Clericos, Thesaurarium Generalem, aliosque Officiales, & Ministros nunc, & pro tempore quodcumque existentes, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus quatenus opus sit nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula de jure quæsito non tollendo, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon dictæ Urbis, aliisque quibusvis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, eorumque reformationibus, & novis additionibus, stilis, usibus, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus, pro plene, & sufficienter expressis, ac insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud, habeatur; quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die X. Maji MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

Con-

CVI.

Confirmatur Decretum Ministri Generalis Ordinis S. Francisci de Observantia circa abrogationem Commissariorum Europæorum, & Judices appellationum pro Provinciis S. Antonii, & Conceptionis B. M. V. in Brasilia.

*De quibusdam controversiis in Provincia S. Antonii vide Clem. X. Const. ed. 1672., Maji 18., P. 3. a quo Pontifice erecta fuit Provincia Immaculata Conceptionis Const. ed. 1675., Julii 15., P. 6., abrogati fuerunt Commissarii Generales pro Provinciis Indiarum Oriental. Const. ed. 1682., Decemb. 23., P. 7., & Const. ed. 1683., Decem. 3., P. 8. recensentur nonnulla Ordinationes pro Provincia S. Antonii.*

INNOCENTIUS PAPA XI.

*Ad futuram rei memoriam.*

Dat. 13. Maji  
1683. An. 7.

Exordium.

**A**dmonet nos suscepti cura regiminis Catholicae Ecclesiae per Univerſum Terrarum Orbem diffusa, ut paternam Christiſidelium Altissimi obsequiis sub ſuaui Religionis jugo manipulatorum curam gerentes ea, quae pro felici, prosperoque illorum regimine, & gubernio, ac religiosa quiete ab eorum Superioribus Regularibus provide, prudenterque ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata persistant, Apostolici muniminis praesidio corroboremus.

Causae infrequentis Decreti.

**S. 1.** Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii Fratres Provinciarum S. Antonii in Brasilia, & Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae ad flumen Januarium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, quod dilectus etiam Filius Petrus Marinus Sormanus Minister Generalis dicti Ordinis, ut incommodis, gravissimisque molestiis, quae ex deputatione Commissariorum Europæorum ad visitandas Provincias praefatas, illarumque Capitulis praesidendum mitti solitarum, simulque vagationibus Fratrum, qui propter causas appellationum longissimis itineribus se committere cogebantur, opportunis rationibus occurreret, nonnullas ordinationes in dictis Provinciis servandas fecit per quasdam suas patentes literas desuper expeditas tenoris, qui sequitur, videlicet:

Decretum Ministri Generalis.

**S. 2.** Frater Petrus Marinus Sormanus a Mediolano totius Ordinis Seraphici Patris nostri Sancti Francisci Minister Generalis, & Servus &c. Muneris nostri debitum indefinenter exposcit, ut commissorum sollicitudini nostrae Religiosorum quieti, consolationi, & commodo quantum in Domino possumus sedulo consulamus: quapropter cum certam habuerimus notitiam ex deputatione Commissariorum Visitatorum Europæorum ad visitationes, & Capitulorum celebrationes Provinciarum nostrarum S. Antonii in Brasilia, & SSmae Conceptionis ad flumen Januarium (vulgo de Rio de Janeiro) multa incommoda, molestias, gravissimasque expensas provenire. Nos tot, tantisque malis pro viribus obviare volentes praesentium virtute censuimus, atque decernimus hujusmodi Commissarios Visitatores in posterum ex Europa non mittere, neque mittendos esse, sed ex iisdem Provinciis assumi debere sequenti modo. In quolibet Capitulo Provinciali Provinciae S. Antonii a Diffinitorio noviter electo designentur tres Patres ex Provincia Conceptionis, qui habeant condiciones per Statuta generalia requisita, ad hoc, ut possint visitare praefatam S. Antonii Provinciam, quorum quidem trium Patrum nominatio mittatur ad Ministram Generalem per primam Navium in Europam venientium oppor-

De Commissariis Visitatoribus.

tunitatem, in quo si vel Provincialis, vel alii negligentes reperti fuerint, puniantur suspensione a suis Officiis per annum, aliisque poenis arbitrio Ministri Generalis infligendis. In Provincia quoque Conceptionis similis designatio, & nominatio fiat trium Patrum Provinciae S. Antonii, itaut Visitator unius Provinciae ex altera semper defumatur. Minister autem Generalis habita hujusmodi nominatione, unum ex tribus illis eligat quem maluerit, ejusque electionem quantocius potuerit Provinciae visitandae significet, quod si, vel ob locorum distantiam, vel naufragium, aliudve impedimentum, Patentes Ministri Generalis non comparuerint uno anno ante tempus Capituli celebrandi, tunc Diffinitorium Provinciae illius quae visitari debet, possit sibi eligere unum ex tribus jam nominatis, qui Provinciam visitabit, & Capitulo praesidebit, cum voto, & omnibus aliis, quae praestare solet, & deberet ille, qui a Ministro Generali deputaretur, quod etiam intelligendum est, si ille, quem Minister Generalis elegerit, jam esset defunctus, tunc enim Diffinitorium poterit alterum ex duobus reliquis ad visitationem praefatam vocare; casu vero, quo postquam Diffinitorium Visitatore advocaverit, perveniant Patentes Ministri Generalis, si jam ille, qui vocatus fuit a Diffinitorio Provinciam fuerit ingressus, prosequatur munus suum, & Capitulum celebret, ut supra: si vero nondum in Provinciam intraverit, omnino abſtineat, & Deputatus a Ministro Generali officium suum assumat: dummodo tempus suppetat, ut possit ad Provinciam visitandam accedere quinque integris mensibus ante Capitulum. Et quia ad navigandum ex una in alteram Provinciam quibusdam tantummodo mensibus venti spirant secundi, huic etiam tum Provinciarum, tum Visitatorum commoditati consulere volentes, statuimus tempus praefigere pro Capitulorum celebratione, quod quidem nullo modo prorogari debeat absque speciali, & expressa Ministri Generalis facultate. Capitulum igitur Provinciae S. Antonii, non differatur ultra diem Sabbati praecedentis festum Sancti Patris nostri Francisci. Et Capitulum Provinciae Conceptionis, non transgrediatur Sabbatum immediatum post festum Ascensionis D., denique Visitatores non ingrediantur Provincias visitandas, nisi quinque mensibus ante Capituli celebrationem, & post illam statim ad propriam redire debeant, quod si facere non potuerint post viginti a tali celebratione Ministro Provinciali electo sigilla omnia renuncient, & Provinciae gubernio nullatenus se immisceant, cum tali tempore ex Statutis Ordinis Generalibus, eorum auctoritas omnino spiret. Aliud quoque eisdem Provinciis provisione dignum Nobis visum est, nempe, ut evitentur incommoda, & vagationes Fratrum, qui vel causa, vel praetextu appellationis, maximis cum periculis, ac expensis, longissimis se itineribus exponunt: qua propter praesentium nostrarum virtute in unaquaque praedictarum Provinciarum deputamus, & deputatos esse volumus tres Patres digniores extra Diffinitorium, qui appellationum Judices sint, & ad quos appellantes a Sententia sui Diffinitorii licite, ac libere recurrere possint, petita prius a proprio Provinciali facultate; ita tamen, ut illi, qui sunt ex Provincia Sancti Antonii judicent causas Provinciae Conceptionis, & e contra. Ille autem, qui ceteros praecedat, erit illorum Praeses ut illos convocet, & congreget quando opus fuerit, uno vero ex illis per mortem, vel aliam legitimam causam, deficiente, alius Pater secundum Ordinem praecedentiae intelligatur ipso facto substitutus, durabuntque in eodem Officio per triennium, id est de Capitulo ad Capitulum, & super appellationes praefatas definitive, & terminative

De Judicibus appellationum.



intra ordinem nostrum auctoritate nostra secundum Religionis praxim, & leges judicabunt, & sententiant, omnia vero supradicta, scilicet nominatio Visitatorum, nominationis transmissio ad Ministrum Generalem, ejusque responsio, seu Parentes, & Judicium appellationum ingressus ad officium secundum tempus, quo contigerint, in libro actuum Provinciae fideliter notentur. Praecipimus tandem in virtute Sanctae obedientiae omnibus, & singulis Provinciarum praedictarum Patribus, & Fratribus; Superioribus, & subditis, quatenus praefatis nostris Ordinationibus, & Decretis pro bono, pace, & quiete eorundem factis, nullatenus se opponere audeant, sed ea, qua par est promptitudine pareant, & obediant. Datum in Conventu nostro S. Francisci Matrivi die 29. Mensis Julii 1682. -- Fr. Petrus Marinus Minorum Generalis. De mandato suae Reverendissimae -- Fr. Sebastianus de Arroyo Secretarius Generalis Ordinis. Registrat. Fit. Prova &c.

Preces Provinciarum.

§. 6. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, dicti exponentes praemissa, quo firmitus subsistant, & serventur exactius, Apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communitri summopere desiderant: Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares Personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus eorum nomine nobis humiliter porrectis inclinatis, praesertat memorati Petri Marini Ministri Generalis patentes literas, cum omnibus, & singulis in eis contentis, auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & Facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Confirmatio relati Decreti.

Clausula.

§. 7. Mandantes propterea in virtute Sanctae Obedientiae, & sub indignationis nostrae, aliisque nostro, seu pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio imponendis poenis, omnibus, & singulis dictorum Ordinis, & Provinciae Superioribus Fratribus, & personis, caeterisque ad quos spectat, & pro tempore spectabit, ut eadem praesentes literas, & in eis contenta quaecumque fideliter executioni demandent, seu demandari curent, & faciant; Ac decernentes ipsas praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere; ac illis ad quos spectat, & pro tempore quaecumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel igno- ranter contigerit attentari.

§. 8. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon Provinciarum, & Ordinis praefatorum, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter

& expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXI. Maji MDCLXXXIII., Pontificatus nostri Anno Septimo.

Confirmatur erectio Congregationis Presbyterorum Saecularium B. M. V. Assumptae Civitatis Portugallen., eique Privilegia, & Indulgentiae conceduntur.

CXVII.

*Ab hoc Pontifice Const. ed. 1680., Jun. 7. P. 4. approbatum fuit quoddam Institutum Clericorum Saecularium. Et Const. ed. 1684., Aug. 17., P. 8. confirmata fuit nova eorumdem Constitutiones. Const. vero ed. 1674., Novem. 15., P. 9. approbata fuit quadam Congregatio Presbyterorum S. Josephi. Et ab Alexandro VIII. Constit. ed. 1690., Septem. 13. P. 1. confirmata fuit erectio d. Congr. B. M. V. in Civitate Bracaren.*

## INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

AD Pastoralis dignitatis fastigium meritis licet imparibus, ineffabili Divinae bonitatis abundantia evecti, divini cultus, & animarum salutis incremento, ac fidei Catholicae propagationi, quantum nobis ex alto conceditur, intendimus, & propterea Clericorum Congregationes id operari cupientes propensis studiis promovemus, & instituimus, favoribusque, & gratiis prosequimur opportunis, prout conspiciamus in Domino salubriter expedire.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Presbyteri Saeculares Congregationis sub titulo Beatae Mariae Virginis Assumptae in Civitate Portugallen. ordinaria auctoritate canonice (ut asseritur) erectae, quod alias tunc existens Episcopus Portugallen. eandem Congregationem in dicta Civitate pro Presbyteris Saecularibus, qui sub clausura voluntaria absque votorum obligatione propriae, alienaeque salutis studere, Missionibus, & verbi Dei praedicationi operam dare, ac sacramentales Christianidelum confessiones audire, aliaque pietatis, & christianae charitatis opera exercere deberent, ad instar Congregationum Oratorii S. Philippi Nerii in Ecclesia Sanctorum Mariae in Vallicella, & Gregorii de Urbe dudum auctoritate Apostolica erectae, & Beatae Mariae Virginis Assumptae Ulyssiponen. a fel. rec. Clemente Papa X. Praedecessore nostro per quasdam suas in simili forma brevis die 6. Maji 1671. expeditas literas confirmatae, sub Constitutionibus, sive Statutis particularibus pro eadem Congregatione Ulyssiponen. editis, & a praefato Clemente Praedecessore per alias pariter in forma Brevis die 24. Augusti 1672. emanatas literas approbatis, illorumque appendice, erexit, & instituit.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, dicti Exponentes praefata pietatis, & charitatis opera exercere haecenus studuerint, illisque in futurum quoque juxta pium dictarum Congregationum institutum, adjuvante Domino operam dare intendant: Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsos Exponentes, ut ad pia, & sacra opera hujusmodi promptiores reddantur, uberesque in vinea Domini fructus incrementum dante Deo, proferre satagant, specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis

a Jure;

Dat. 20. Maji  
1682. An. 7.

Procedimus.

Dicta Congregatio instituta fuit ab Episcopo ad instar illarum Sancti Philippi Nerii, &amp; ejusdem Beatae M. V. in Civitate Ulyssiponen.

Preces Presbyterorum Congregationis.

Confirma-  
tio, & nova  
erec-  
tio Con-  
grega-  
tionis  
ſub Statu-  
tis  
praefatarum  
Congrega-  
tionum.

Et jura, &  
privilegia  
conceduntur.

a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel  
cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodata  
exiſtunt, ad effectum praefentium dumtaxat con-  
ſequendum harum ſerie abſolventes, & abſolutas  
fore cenſentes, hujusmodi ſupplicationibus in-  
clinati, veris exiſtentibus narratis, & quatenus  
diſta Congregatio Portugallen. alias canonice  
erec-ta, & inſtituta fuerit, erec-tionem, & in-  
ſtitutionem ipſius Congregationis Apoſtolica au-  
thoritate tenore praefentium perpetuo approba-  
mus, illiſque inuolabilis Apoſtolicae firmitatis  
robur adjicimus. Et nihilominus in Eccleſia di-  
ſta Congregationis unam praefatorum Presbyte-  
rorum, & Clericorum Saecularium in eam pro  
tempore recipi volentium Congregationem ſub  
memorato titulo Beatae Mariae Virginis Aſſumpta  
adiſtar ſupradictarum Congregationum Orato-  
rii Sancti Philippi Neri de Urbe, & Beatae Ma-  
riae Virginis Aſſumptae Ulyſſiponen., dummodo  
tamen iidem Presbyteri, & Clerici Ordina-  
tiones, & Inſtituta dictarum Congregationum alias  
a rec. mem. Paulo Papa V. Praedeceſſore pari-  
ter Noſtro, ac praefato Clemente Praedeceſſore  
reſpectiue confirmata receperint, ſeu recipiant,  
& illa pro viribus obſervare intendant, ſub  
Conſtitutionibus, ſive Statutis, illorumque Ap-  
pendice praedictis, auctoritate, & tenore praef-  
atis itidem perpetuo erigimus, & inſtituimus.

§. 4. Ac modernis, & pro tempore exiſtentibus  
Praepoſito, & aliis Presbyteris ejuſdem Con-  
gregationis ſic de novo erec-tae, qui ab Ordina-  
rio approbati fuerint, ut conſeſſiones quorum-  
cumque ad eos accedentium quocumque anni  
tempore audire, illiſque poenitentia debita pro  
modo culpae, & aliis, quae injungenda fuerint,  
injunctis, abſolutionem impendere ſalutarem  
poſſint, & valeant; Sacerdotes vero, & Clerici  
in eadem Congregatione recepti, eorumque Mi-  
niſtri pro tempore, quo ibidem permanſerint,  
Parochis, eorumve iurisdictioni minime ſubja-  
ceant, ipſique Sacerdotes ſibi invicem, ac Cleri-  
cis, & Miniſtris praefatis, etiam Laicis, quae-  
cumque Eccleſiaſtica Sacramenta, quovis, etiam Paſ-  
chalis Reſurrectionis Dominicae tempore, vice,  
& loco Parochi miniſtrare; Superiores autem ip-  
ſius Congregationis per praefentes erec-tae per ſe,  
vel alium, ſeu alios ex ipſis jam approbatis ſuos  
Subditos a cenſuris (non tamen in caſibus Sedi  
Apoſtolicae reſervatis, neque in Literis die Coe-  
nae Domini legi ſolitis contentis) abſolvere, il-  
liſque debitam poenitentiam ſimiliter injungere;  
iidemque Superiores receptos inobedientes, &  
ipſius Congregationis Conſtitutionum transgreſ-  
ſores punire, & poenitentia pro modo culpae,  
ſervata tamen forma Ordinationum, & Inſtitu-  
tionum hujusmodi afficere, & ſi ſibi videbitur,  
cum conſenſu majoris partis dictae Congregatio-  
nis culpabiles ejicere, invocato etiam ad hoc,  
ſi opus fuerit, auxilio brachii Saecularis, libere,  
& licite ſimiliter poſſint, & valeant, dicta  
auctoritate harum ſerie concedimus, & indul-  
gemus. Presbyteris, & Clericis in eandem  
Congregationem pro tempore receptis, ne ipſa  
Congregatione, etiam ex juſtiſſima cauſa, niſi  
prius illam Superiori Congregationis hujusmo-  
di pro tempore exiſtenti manifeſtaverint, egredi  
audeant quovis modo, vel praefumant, ſub ex-  
communicationis latae ſententiae poena per con-  
tra facientes eo ipſo incurrenda auctoritate, &  
tenore praedictis prohibemus, & interdici-  
mus. Ac demum quod praefata Congregatio perpetuo  
ſit, & eſſe intelligatur, praertim quoad Miſ-  
ſiones, ſubjecta omnimoda Jurisdictioni Epifco-  
pi Portugallen. pro tempore exiſtentis, a quo  
nihilominus Ordinationes, & Inſtituta ipſius  
Congregationis immutari, aut alterari minime  
poſſint, auctoritate praedicta earumdem tenore  
praefentium pariter perpetuo ſtatuiſſimus, & ordi-  
namus.

§. 5. Decernentes ipſas praefentes literas  
ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, &  
fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus for-  
tiri, & obtinere, ac illis ad quos ſpectat, & pro  
tempore quandocumque ſpectabit inuolabiliter  
obſervari: Sicque in praemillis per quocumque  
Judices ordinarios, & Delegatos, etiam cauſarum  
Palatii Apoſtolici Auditores, ac S. R. E. Cardi-  
nales, judicari, & definiri debere; ac irritum,  
& inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam, quavis  
auctoritate ſcien-ter, vel ignoranter contigerit at-  
tentari.

§. 6. Ut autem Eccleſia Congregationis ſic  
erec-tae in majori veneratione habeatur, & a Chri-  
ſtifiſidelibus congruis frequentetur honoribus alii-  
que Presbyteri, & Clerici Saeculares ad ipſam  
Congregationem per praefentes erec-tam ingredien-  
dam magis incitentur, omnibus, & ſingulis Pres-  
byteris, & Clericis, qui eandem Congregatio-  
nem de caetero ingredientur, die primo eorum  
ingreſſus, ſi vere poenitentes, & conſeſſi San-  
ctiſſimum Eucharistiae Sacramentum ſumpſerint,  
plenariam, ac ipſis nunc, & pro tempore exi-  
ſtentibus Presbyteris, & Clericis, aliisque con-  
viventibus ejuſdem Congregationis in eorum mor-  
tis articulo nomen Jeſu corde, ſi ore nequive-  
rint, invocantibus, etiam plenariam; Necnon  
tam illis, quam aliis utriuſque ſexus Chriſtifi-  
delibus vere poenitentibus, & conſeſſis, ac Sacra  
Communione reſectis, qui ejuſdem Congrega-  
tionis per praefentes erec-tae Eccleſiam die feſto  
Aſſumptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae  
a primis Veſperis, uſque ad occaſum Solis viſi-  
taverint, & ibi pro Chriſtianorum Principum  
concordia, haereſum extirpatione, ac Sanctae Ma-  
tris Eccleſiae exaltatione piis ad Deum preces  
effuderint, plenariam ſimiliter omnium peccato-  
rum ſuorum Indulgentiam, & remiſſionem mi-  
ſericorditer in Domino etiam perpetuo concedi-  
mus, & elargimur. Necnon tam Presbyteris, &  
aliis ejuſdem Congregationis, quoties pro ex-  
hortationibus habendis convenerint, quam aliis  
utriuſque ſexus Chriſtifiſidelibus eiſdem exhorta-  
tionibus intereſſentibus decem annos, & qui Ec-  
cleſiam dictae Congregationis in Purificationis,  
& Annunciationis, ac Nativitatis, & Concep-  
tionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Feſtis die-  
bus a primis Veſperis uſque ad occaſum Solis  
Feſtorum hujusmodi annis ſingulis devote viſi-  
taverint, & ut praefertur, oraverint, ſeptem an-  
nos, & totidem quadragenas, eiſdem vero Pres-  
byteris, & aliis dictae Congregationis quoties  
Divinis Officiis in ſua Eccleſia, vel Oratorio mo-  
re ejuſdem Congregationis celebrandis, aut Con-  
gregationibus particularibus, vel privatis, &  
ſecretis pro quocumque opere pio exercendo in-  
terfuerint, aut Infirmos conſolati fuerint, vel  
Sanctiſſimum Eucharistiae Sacramentum ſumpſerint,  
aut conſcientiam ſuam antequam cubitum  
eant examinaverint, ſeu flagellis ad carnem ca-  
ſtigandam ſe afflixerint, vel quinquies orationem  
Dominicam & toties Salutationem Angelicam,  
tam pro animabus Presbyterorum, &  
aliorum dictae Congregationis, quam aliorum in  
Chriſti charitate Defunctorum recitaverint, aut  
devium aliquem ad viam ſalutis reduxerint, vel  
ignorantes praeccepta Dei, & ea quae ad ſalu-  
tem ſunt, docuerint, aut quodcumque aliud  
pietatis, vel charitatis opus exercuerint, toties  
pro quolibet praefatorum operum ſexaginta dies  
de injunctis eis, vel alias quomodolibet debi-  
tis poenitentis in forma Eccleſiae conſue-  
ta relaxamus.

§. 7. Non obſtantibus quatenus opus ſit Re-  
gula noſtra de non concedendis Indulgentiis ad-  
iſtar, aliisque Apoſtolicis, ac in Univerſalibus,  
Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis edi-  
tis generalibus, vel ſpecialibus Conſtitutionibus,  
& Ordinationibus Apoſtolicis, necnon quibusvis

Item con-  
ceduntur In-  
dulgentiae.

Indulgen-  
tia plenaria.

Indulgen-  
tia 10. anno-  
rum.

Indulgen-  
tia 7. anno-  
rum, & toti-  
dem quadra-  
genarum.

Indulgen-  
tia ſexaginta  
dierum.

Alia Clau-  
ſula.

etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, quomodolibet, etiam pluries concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis etiam pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & indivisa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma adhuc servanda foret, tenores hujusmodi, presentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad premissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XX. Maji MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

CXVIII.

Confirmantur duo Decreta Congregationis Concilii decernentia Professiones Brigittanorum Novissimorum esse validas, eosque denominandos esse Brigittanos.

*De origine Brigittanorum Novissimorum, ac causa horum decretorum vide Pontificum Constitutiones, & Congregationum decreta infra laudata, sed precipue hujus Pontificis Constitut. 1681., Octobris 24., Pont. VI.*

Dat. 16. Junii  
1683. An. 7.

INNOCENTIUS PAPA XI.

*Ad futuram rei memoriam.*

Varie mutationes circa cohabitationem virorum, & mulierum d. Ordinis factae.

Ab Urba. VI.

A Martino V.

Ab Eug. IV.

Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii Religiosi Brigittani *Novissimi* nuncupati, quod dudum Ordo Regularium utriusque sexus sub nominatione Sanctissimi Salvatoris, itant illius Monasteria deberent esse duplicia, virorum scilicet, & mulierum intra eadem septa, sub diversis tamen clausulis degentium a Sancta Brigitta institutus, & a fel. rec. Urbano PP. VI., aliisque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris approbatus fuit; verum cum subinde compertum fuisset, hujusmodi virorum cum mulieribus cohabitationem suspicionibus, & scandalis occasionem praebere rec. mem. Martinus PP. V. etiam praedecessor noster eorumdem Monasteriorum dupliciter dissolvit, illaque simplicia, & ab invicem separata esse voluit, licet postea ad preces clar. mem. Henrici Regis, & Catharinae ejus Genitricis Reginae Angliae dissolutionem hujusmodi revocaverit, & Monasteria ad priorem dupliciter statum reduxerit; in Regno tamen Angliae, Daniae, & Norvegiae, aliisque ditionibus dictorum Regnorum dumtaxat, prout in ejus literis decimo octavo Kalendas Januarii, & quarto nonas Februarii Pontificatus sui Anno Septimo, & octavo respective desuper expeditis, plenius dicitur contineri. Porro accepto per pia mem. Eugenium PP. IV. praedecessorem pariter nostrum, quod ex dissolutione praefata, dissensiones, & inconvenientia plura surrexissent, & majora in dies emeritura essent, idem Eugenius praedecessor, praevia Constitutionis dicti Martini praedecessoris revocatione, nec ulla illius moderationis quoad Regna Angliae, & alia supra enunciata emanata, mentione facta, Fratrum, & Sororum cohabitationem, juxta primarium Ordinis institutum generaliter, & ubique licitam declaravit, quinimmo Fratres extra priora Monasteria du-

plicia degentes ad illa regredi, si omnimode ibi locari valerent, alioquin ad Carthusien. Sancti Benedicti, Canonicorum Regularium, Sancti Augustini, Fratrum Praedicatorum, & Minorum Ordines, in quibus benevolos invenissent Receptiones transire voluit: statuens, nihilominus ne de cetero Fratres, & Sorores hujusmodi, vigore cujuscumque privilegii, locum aliquem acceptare, seu tenere audeant, ubi aut propter ineptitudinem loci, aut penuriam facultatum loca ipsa non viderentur ad perfectionem reduci posse juxta Regulam Sanctae Brigittae. Sed postmodum ex Decreto Capituli Generalis dicti Ordinis a Sede Apostolica confirmato cautum fuit, ne alias ipsius Ordinis Monasteria sine speciali ejusdem Sedis auctoritate deinceps erigi possent, quo tamen non obstante similis rec. Clemens Papa VIII. etiam praedecessor noster supplicationibus bonem. Isabellae infantis Hispaniarum dum vixit Principissae Flandriae inclinatus, commisit tunc existenti suo, ac dictae Sedis in Belgicis ditionibus Nuncio, & Ordinarii locorum, ut Constitutionibus dicti Ordinis examinatis, atque inventis licitis, & honestis, & per Sedem Apostolicam approbatis, facultatem impertirentur fundandi nova Monasteria, & in illorum fundatione statuendi quaecumque pro eorumdem prospero regimine necessaria esse judicassent. Nonnulla itaque Monasteria erecta fuere, simplicia tamen virorum, nempe a Monasteriis mulierum separata, editaque successive Constitutiones in formula emittendae professionis, & plerisque aliis minime conformes regulae primitus traditae a Sancta Brigitta, quas etiam pia mem. Gregorius Papa XV. similiter praedecessor noster confirmavit. Unde isti *Novissimi*, *Priores* vero illi *Brigittani* vulgariter appellati sunt.

§. 1. Contentione autem postmodum hinc exorta, an Monasteria Novissimorum essent vera Ordinis Sanctissimi Salvatoris, seu Sanctae Brigittae Monasteria, ex quo secundum illius institutionem non erant duplicia, Congregatio tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praeposita declaravit dicta Monasteria vigore literarum dicti Clementis praedecessoris erecta, & erigenda, esse, ac fore vera membra dicti Ordinis, non secus, ac si essent duplicia, & Religiosi una cum Monialibus cohabitarent, quam declarationem similis mem. Urbanus Papa VIII. etiam praedecessor noster, salva praedictae Congregationis auctoritate, confirmavit. Cum vero nihilominus Capitulum Generale Priorum Brigittanorum praefatorum anno 1675. celebratum inter caetera decrevisset, se non agnoscere Novissimum Ordinem pro vero, & legitimo, hocque Decretum a nobis de Congregationis memoratorum Cardinalium consilio approbatum fuisset, & his intellectis nonnulli ex dd. Brigittanis Novissimis se a Religione, illiusque votis penitus exemptos esse praetenderent: Congregatio particularis ex dd. Cardinalibus deputata die secunda Julii 1681. decrevit illorum Congregationem esse veram Religionem sub regula Sancti Augustini a Sede Apostolica in Congregationem erectam, diversam tamen a Religione Sanctissimi Salvatoris, seu Sanctae Brigittae a supradictis Urbano VI., Martino V., & Eugenio IV. praedecessoribus erecta, & respective approbata, & dictae Religionis Novissimorum Professos utriusque sexus esse, & reputari veros Religiosos, ac neque huic Decreto acquiescentes dicti Brigittani Novissimi exposuerunt, se eatenus in dicta Religione professos fuisse, quatenus crederent unam, & eandem esse cum vera, & Priori Religione Sanctae Brigittae, ideoque nobis pro opportuna desuper declaratione humiliter supplicarunt. Illorum autem precibus per nos ad Congregationem Venerabilium etiam Fratrum nostrorum ejusdem Sanctae

A Clemente VIII.

A Greg. XV.

Contentiones inde exortae, & varia Decreta Cardinalium Congreg. Episc. cop. & Regul.

Primum  
Decretum  
Congregat.  
Concilii.

Romanæ Ecclesiæ Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum remissis, propositoque in ea dubio, an eorum professiones censendæ essent invalidæ, vel potius validæ? emanavit ab eadem Congregatione Decretum tenoris qui sequitur, videlicet - Die 19. Septembris 1682. *Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum utraque parte informante, censuit professiones, & esse validas, & Religiosos Novissimos vocandos esse Brigittanos ad formam Constitutionis, seu Brevis sa. mem. Urb. VIII. F. Cardinalis Columna Præfectus - Loco + Sigilli A. Alrovitus Sac. Congregationis Concilii Secretarius -* Porro reclamantibus adversus hoc Decretum supradictis Brigittanis Prioribus nuncupatis, ipsa Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, re ad trutinam revocata, alterum edidit Decretum tenoris sequentis, videlicet - *Professiones Brigittanorum, qui Novissimi nuncupantur fuisse, & esse validas, ipsosque Religiosos Novissimos vocandos esse Brigittanos ad formam Constitutionis, seu Brevis sa. mem. Urbani VIII. incipientis.* Exponi Nobis nuper fecerunt sub Datum die 9. Octobris 1643. Pontificatus sui anno 21. - *decrevit hæc Sacra Congregatio sub die 19. Septembris proximi præteriti. Cum autem adversus hujusmodi Decretum reclamaverint cæteri Brigittani Piores nuncupari, Sanctissimus Dominus Noster mandaverit illud ad trutinam revocari, non gravabuntur Eminentissimi Patres solium, & informationes tunc datas, & nunc dandas perpendere, an sit standum, vel recedendum a decisio? Die 8. Maji 1683. Sac. Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum utraque parte ore, & scriptis informante, stetit in decisio, & facta de præmissis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas sua ejusdem Sacre Congregationis sententiam benigne probavit - F. Cardinalis Columna Præfectus Loco + Sigilli. A. Alrovitus Sac. Congregationis Concilii Secretarius.* Quare præfati Brigittani Novissimi nuncupati Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in præmissis opportune provideret, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

Alterum  
Decretum.

Hæc Decretis standum esse decernitur ab eadem Congregatione.

Preces Brigittanorum Novissimorum.

§. 2. Nos igitur ipsos Brigittanos Novissimos specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinari, præinserta duo Decreta a prædicta Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum edita, ut præsertim, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, salva tamen semper in præmissis auctoritate ejusdem Sacre Congregationis Cardinalium.

Confirmatio  
relatorum  
duorum  
Decretorum.

Clausula.

§. 3. Decernentes ipsas præsentis literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non supradicti Ordinis, aliisque quibusvis etiam juramento; Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consue-

tudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earum præsentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ, in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVI. Junii MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

Confirmatur Decretum Congregationis Episcoporum, & Regularium approbans alternativam inter Hispanos, & Criollos Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia in Indiis Occidentalibus.

CXIX.

De hac alternativa vide Const. ed. 1677., Junii 26. Pont. I. Et Const. ed. 1683. Octob. 4. Pont. VIII.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Dat. 7. Sept.  
1683. An. 7.

Ad futuram rei memoriam.

Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Petrus Marinus Sormannus Minister Generalis Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, quod cum causa Alternativæ inter Fratres nativos Hispanos Provinciarum Limanæ, & delas Charcas in Indiis Occidentalibus dicti Ordinis ex una, & Fratres Criollos nuncupatos earundem Provinciarum ex altera partibus jam dudum vertente a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita acerrime discussa fuisset, emanavit desuper ab eadem Congregatione Cardinalium Decretum tenoris, qui sequitur videlicet: In causa Peruana Alternativæ vertente inter Patres nativos Hispanos professos Provinciarum Sancto- rum duodecim Apostolorum Limæ, & S. Antonii Carcarum. Ordinis Minorum Observantium Sancti Francisci in Indiis Occidentalibus ex una, & Patres Criollos nuncupatos professos earundem respective Provinciarum Partibus ex altera de, & super validitate, & respective confirmatione ac executione Decreti prædictæ Alternativæ emanati in Capitulo Generali anni 1664. & per hanc S. Congregationem, & Breve sa. mem. Alexandri VII., ac per subsequens Capitulum Generale anni 1670. confirmati rebusque aliis &c. - Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, Partibus hinc inde in binis causæ propositionibus pluries informantibus, reque mature discussa, referente Eminentissimo Columna, declaravit, atque decrevit, præfatam Alternativam esse confirmandam, prout præsentis Decreti tenore confirmavit; omnes, & singulos juris, & facti defectus si qui intervenerint sanando. Contrariis quibuscumque minime obstantibus &c. Romæ 9. Julii 1683. - G. Cardinalis Carpineus, B. Panciaticus Secretarius.

Speci. s. L. Acti.

Decretum  
Congregationis pro  
Provinciis  
Limanæ, & de  
las Charcas.

Confirma-  
tio relati De-  
creti.

Clausula.

CXIX.

Dat. 17. Sept.  
1683. An. 7.

Exordium.

§. 1. Cum autem sicut eadem expositio sub-  
jungebat, præfatus Petrus Marinus Minister Ge-  
neralis Decretum hujusmodi, quo promptius  
executioni mandetur, atque ita multis incom-  
modis, inquietudinibus, & relaxationibus, qui-  
bus duæ Provinciæ prædictæ, occasione diuinæ  
ventilationis causæ hujusmodi, quæ multis annis  
tam in Capitulis Generalibus Ordinis præfati,  
quam in Romana Curia agitata fuit, multipliciter  
vexantur, finis tandem imponatur, Aposto-  
licæ confirmationis nostræ patrocinio communi-  
ri plurimum desideret. Nos ipsius Petri Mari-  
ni Ministri Generalis votis hac in re quantum  
cum Domino possumus, favorabiliter annuere  
volentes, eumque a quibusvis excommunicatio-  
nis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclē-  
siasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure,  
vel ab homine quavis occasione, vel causa la-  
tis, si quibus quomodolibet innodatus existit  
ad effectum præmissorum dumtaxat consequen-  
dum harum serie absolventes, & absolutum fore  
censentes, supplicationibus ejus nomine nobis  
super hoc humiliter porrectis inclinati, Decre-  
tum præinsertum auctoritate Apostolica renore  
præsentium confirmamus, & approbamus, illique  
inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus,  
salva tamen semper in præmissis auctoritate me-  
moratæ Congregationis Cardinalium.

§. 2. Decernentes eandem præsentem literas  
semper firmas, validas, & efficaces existere, &  
fore, suosque plenarios, & integros effectus sor-  
tiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro  
tempore spectabit, in omnibus, & per omnia  
plenissime suffragari, & ab eis respective inviola-  
biliter observari. Sicque, in præmissis per quos-  
cumque Judices Ordinarios, & Delegatos,  
etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores ju-  
dicari, & definiri debere; ac irritum, & ina-  
ne si secus super his a quoquam quavis aucto-  
ritate scienter, vel ignoranter contigerit atten-  
tari.

§. 3. Non obstantibus Constitutionibus, &  
Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit  
Provinciarum, & Ordinis præfatorum, etiam ju-  
ramento, confirmatione Apostolica, vel quavis  
firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudi-  
nibus, privilegiis quoque, indultis, & literis  
Apostolicis in contrarium præmissorum quomo-  
dolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Qui-  
bus omnibus, & singulis illorum tenores, præ-  
sentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de  
verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in  
suo robore permanens ad præmissorum effectum  
hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus,  
cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem  
sub Annulo Piscatoris die VII. Septembris  
MDCLXXXIII., Pontificatus nostri Anno Septi-  
mo.

Conceduntur Congregationi Suevicæ Ordinis San-  
cti Benedicti privilegia omnia spiritualia cetero-  
rum Monachorum.

*Similia privilegia concessa fuerunt Monachis Congre-  
gationis Bavaricæ ab Inn. XII. Const. 1691.,  
Aug. 11. Pont. I.*

INNOCENTIUS PAPA XI.

*Ad futuram rei memoriam.*

Militantis Ecclesiæ regimini per ineffabilem  
Divinæ bonitatis abundantiam, nullo li-  
cet meritorum nostrorum suffragio, præfidentes,  
Religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub sua-  
vi Monastica vitæ jugo mancipatorum, uberes

que in Ecclesia Dei fructus aspirante superni  
favoris auxilio proficere jugiter satagente super-  
commodis, & felicibus in via mandatorum Domini  
progressibus libenter consulimus, sicut ad Om-  
nipotentis Dei gloriam, religionis incrementum,  
& animarum salutem in Domino expedire arbi-  
tramur.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt  
dilecti filii Alphonsus Abbas Monasterii Weingarten-  
ensis de præfenti Præfidentis, ac cæteri Abba-  
tes, & Monachi Congregationis Suevicæ in Ger-  
mania Ordinis Sancti Benedicti, quod cum in  
Monasteriis dictæ Congregationis studia continua  
literaria, zelus animarum, & labores in vinea  
Domini, qui non tantum ad concionandum, &  
fidelium confessiones assidue excipiendas, obe-  
undaque passim onera Parochialia, sed etiam ad  
hæreticos, qui non raro se offerunt, ad fidem  
Catholicam convertendos se extendunt, bene-  
dicente Domino vigeant, ipsi Exponentes, ut in  
hujusmodi piis, & salutaribus operibus ferventio-  
res, & alacriores, ad Divini nominis laudem,  
& Gloriam, hæresum extirpationem, & S. Ma-  
tris Ecclesiæ exaltationem, de cætero persistant,  
plurimum cupiunt, pro majori ipsorum Mona-  
steriorum splendore, & decore, privilegia Con-  
gregationis Cassinensium, alias Sanctæ Justinae de Pa-  
dua, & aliarum Congregationum dicti Ordinis  
ejusdem Monasterii ex hujus Sanctæ Sedis Apo-  
stolicæ indulgentia communicari. Nobis propterea  
humiliter supplicari fecerunt, quatenus Mo-  
nasteriis præfatis, ac aliis dictæ Congregationis  
Suevicæ in futurum aggregandis, illorumque  
Præfidentibus, Visitatoribus, Abbatibus, Mo-  
nachis, & personis præsentibus, & futuris, ut  
omnibus, & singulis privilegiis, & Indultis spi-  
ritualibus præfata Congregationis Cassinensium, alias  
Sanctæ Justinae de Padua, & aliis Congregationi-  
bus ejusdem Ordinis, ac illarum Præfidentibus,  
Visitatoribus, Abbatibus, Superioribus, & Mo-  
nachis, ac Personis quibuscumque, illarumque  
Ecclesiis, & Monasteriis, etiam per viam com-  
municationis, vel extensionis, aut alias quomo-  
dolibet per quoscumque Romanos Pontifices  
prædecessores nostros, ac etiam per nos concessis,  
& in futurum concedendis, ac quibus earum-  
dem Congregationum, Abbates, Superiores, &  
Monachi, necnon Ecclesia, & Monasteria hujus-  
modi de jure, usu, & consuetudine, privilegio  
aut concessione Apostolica in genere, vel in spe-  
cie, ac tam conjunctim, quam divisim, seu alias  
quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, &  
gaudent, ac uti, frui, potiri, & gaudere possunt,  
& poterunt, dummodo tamen sint in usu, nec  
revocata, aut sub ullis revocationibus compre-  
hensa existant, neque Sacris Canonibus, & Con-  
cilii Tridentini Decretis, aut Constitutionibus  
Apostolicis repugnent, pari modo uti, frui, po-  
tiri, & gaudere valeant perpetuo concedere, &  
indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

§. 2. Nos igitur ipsos Exponentes specialibus  
favoribus, & gratis prosequi volentes, & eorum  
singulares personas a quibusvis excommunicatio-  
nis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclē-  
siasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel  
ab homine quavis occasione, vel causa latis, si  
quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effe-  
ctum præsentium dumtaxat consequendum ha-  
rum serie absolventes, & absolutas fore censentes  
hujusmodi supplicationibus inclinati de Vene-  
rabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardina-  
lium Concilii Tridentini Interpretum, qui dile-  
ctum filium Procuratorem generalem dictæ Con-  
gregationis Cassinensium audiverunt, consilio, præ-  
fata Congregationis Suevicæ, ejusque Præfidenti,  
Abbatibus, & Monachis, cæterisque personis  
dictæ Congregationis, ut omnibus, & singulis  
privilegiis, & gratis spiritualibus tantum, quibus  
potiuntur, & gaudent Congregationes Cassinen-  
sis,

Causæ Con-  
stitutionis.

Preces Præ-  
fidentis dictæ  
Abbatum.

Concessio  
prædictor-  
um privilegio-  
rum.

Clausula.

sis, & alia dicti Ordinis S. Benedicti, potiri, & gaudere possint, auctoritate Apostolica tenore presentium concedimus, & indulgemus, salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum Cardinalium.

§. 3. Decernentes eadem praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suoque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus nostra, & Cancellariae Apostolicae Regula de Indulgentiis ad instar non concedendis, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu Exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XIII. Septembris MDCLXXXIII. Pontificatus nostri Anno Septimo.

CXXI.

Confirmantur Literae Patentes Ministri Generalis Ord. Minorum S. Francisci de Observantia, & Decretum Cardinalis Protectoris circa executionem alternativae in Provinciis Limana, & de las Charcas.

De hac alternativa vide Constitutiones, & Decreta laudata in ipsis Patentibus, & praecipue Constit. ed. 1683., Septemb. 7., P. 7. Constitutione vero ed. 1684., Apr. 20. P. 3. habetur Reformatio alternativa pro Provincia Sancti Jacobi in Hispania.

Dat. 4. Oct. 1683. An. 8.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Species facti.

Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Petrus Marinus Sormanus Minister Generalis Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, quod cum Nos per quasdam nostras in simili forma Brevis literas Decretum in Causa Alternativae inter Fratres nativos Hispanos, & Fratres Criollos nuncupatos Provinciarum Limanae, & de las Charcas in Indiis Occidentalibus dicti Ordinis vertente a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praeposita emanatum confirmassemus, ipse Petrus Marinus Minister Generalis executionem Alternativae, ac Decreti, & literarum nostrarum hujusmodi dilectis etiam filiis Commissariis suis Generalibus tam Indiarum in Curia Charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum Regis Catholici residenti, quam Provinciarum Peruvianarum Ordinis praedicti cum nonnullis praecipuis, & Ordinationibus demandavit per quasdam suas parentes literas desuper expeditas, tenoris, qui sequitur, videlicet.

§. 1. Fr. Petrus Marinus Sormanus a Mediolano, Ex-Guardianus Hierosolymitanus, ac totius

Ordinis Seraphici Patris Nostri Francisci Minister Generalis, & Servus &c.

§. 2. Exigit a Nobis muneris nostri debitum utque pro felici concedita Nobis Religionis Seraphicae gubernio, vel a Praedecessoribus nostris, vel a Capitulis Generalibus, sive etiam ab Apostolica Sede sancita sunt omnimodam fortiantur executionem, & observantiam, eaque praecereis, quae pro eliminandis discordiis, & concordia, ac pace inter Religiosos tuenda, ac manutenenda ordinata sunt. Hujus praecipue finis intuitu in Capitulo Generali hic Romae celebrato mense Junii 1664. instantibus Custodibus, & Proministris septem nostrarum Observantiae Provinciarum Regni Peruani in Indiis Occidentalibus, utroque annuente Diffinitorio, partibusque auditis, fuit Decretum sub die 5. ejusdem mensis, ut in ipsis fieret Alternativa inter Religiosos Hispanos dictarum Provinciarum filios, & Religiosos nationales vulgo Criollos nuncupatos, eo modo, quo introducta fuerit in Provinciis Mexicanis, seu nova Hispania. Huic decreto annuentibus ceteris, solum se opposuit Limanae Provinciae Prominister, qui cum auditus ab eodem Capitulo Generali, nihil relevans deduxisset, prodit secundum dicti Capituli Decretum, quo praecipiebatur dictam Alternativam omnino stabiliri, ac successive iidem Custodes, & Proministri non solum sub die 6. ejusdem mensis obtinuerunt a Sacra Congregatione super Episcopos, & Regulares praeposita praefati Capituli Generalis Decreti approbationem, & confirmationem cum executionis Mandato; sed etiam pro majori sancita legis firmitate a SSmo D. N. Alexandro PP. VII. Apostolica auctoritate muniri, ac roborari supplicaverunt, & obtinuerunt per Breve datum die 20. ejusdem mensis Junii 1664. Verum dicto Decreto, una cum praefatis confirmationibus, necnon schedula majestatis Regis nostri Catholici in Limanae Provinciae Diffinitorio exhibitis, parere renuentibus Religiosis Criollos, iterum fuit habitus recursus ad Capitulum Generale anno 1670. Vallisoleti celebratum, in quo iterum partibus auditis, perpensaque dictae Alternativae necessitate, ipsam confirmavit novo Decreto, cujus executionem, & observantiam Rmo Patri Commissario Generali Indiarum in Curia Catholicae Majestatis residenti serio inculcavit. Cum autem Criollos dictae Provinciae Limanae, quibus tunc primum adhaesit Charcarum Provincia iterum opposuissent, se haecenus opportune non potuisse contra praefatum Decretum rationes pro ipsis facientes adducere, Congregatio Generalis Toletana de anno 1673. ad quam dicti Criollos provocaverant, mandavit, ut dictarum Provinciarum Diffinitoria in proximo Capitulo Generali desuper informarent, suspensa interim Alternativae executione: Capitulum igitur Generale anno 1676. Romae congregatum, ut omnem imposterum controversiarum praecideret occasionem, hujusmodi causam In Rmos Patres tunc temporis Ministrum Generalem praedecessorem nostrum, ac Commissarium pariter Generalem Indiarum in Curia Catholicae Majestatis residentem compromisit, ut Matriti, habitis eorum, quae desiderabantur notitiis, providerent, ac disponent, prout in Domino magis censuissent expedire. Quo quidem compromisso a partibus acceptato, ne contingeret de illius validitate aliquando dubitari, quasi obstaret Decretum suspensivum, quod praefato anno 1664. ex recurso solius Proministri Provinciae Limanae ab hac Sacra Congregatione prodierat, proinde Criollos utriusque Provinciae Limanae scilicet, & Charcarum unitim eidem Sac. Congregationi supplicaverunt, quatenus hoc Decreto de medio sublato, totius negotii Alternativae decisionem praedictis Patribus Compromissariis remittere dignaretur; annuitque

Patentes Ministri Generalis, in quibus referuntur ortus, & progressus controversiae d. Alternativae.

Decretum Capituli Generalis pro alternativa anno 1664.

Aliud simile Decretum dicti Capituli Congreg. & ab Alexandro VII. confirmatum.

Decretum Capituli Generalis anno 1670.

Decretum Compromissarium.

Decretum Congregationis Reg.

eorum